

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5 <sup>a</sup> Senato) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII) .....	»	10
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII) .....	»	13
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	15
GIUSTIZIA (II) .....	»	27
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	28
FINANZE (VI) .....	»	39
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	58
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	64
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	66
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	77
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	94

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Sinistra Ecologia Libertà: SEL; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Per l'Italia-Centro Democratico (PI-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI); Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera: Misto-AL.

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	102
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	114
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	115
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	126
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO .....	»	129
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	131

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera dei deputati e 5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	4

##### AUDIZIONI:

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5

##### AUDIZIONI

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente della 5<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica Giorgio TONINI, indi del presidente della V Commissione della Camera dei deputati Francesco BOC-CIA.*

#### La seduta comincia alle 9.

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.

**Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti.**  
(*Svolgimento e conclusione*).

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Silvana Andreina

COMAROLI (LN-Aut), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Luciano URAS (MISTOSEL), Silvio Bachisio LAI (PD), Antonio MILO (CoR), Magda Angela ZANONI (PD), Raffaella BELLOT (Misto-Fare !), Giovanni MAURO (GAL-GS, PpI, FV, M), e i deputati Rocco PALESE (FI-PdL) e Giampaolo GALLI (PD), ai quali replicano Raffaele SQUITIERI, *presidente della Corte dei conti*, nonché Enrico FLACCADORO e Mario NISPI LANDI, *consiglieri della Corte dei conti*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

**Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.**

**Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Luigi Federico SIGNORINI, *vice direttore generale della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Giovanni MAURO (GAL-GS, PpI, FV, M), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), Mauro DEL BARBA (PD), Antonio D'ALI (FI-PdL) e Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), nonché i deputati Rocco PALESE (FI-PdL) e Giampaolo GALLI (PD), ai quali replicano Luigi Federico SIGNORINI, *vice direttore generale della Banca d'Italia*, ed Eugenio GAIOTTI, *capo dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo

fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

**Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.**

**Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio TONINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), Anna Cinzia BONFRISCO (CoR), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD) e Maria Cecilia GUERRA (PD), nonché i deputati Mauro GUERRA (PD) e Francesco BOCCIA (PD), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 13.15.**

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente della V Commissione del Senato Giorgio TONINI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'ar-**

**articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.**

**Audizione di rappresentanti dell'ISTAT.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giorgio TONINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgio ALLEVA, *presidente dell'ISTAT*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i senatori Magda Angela ZANONI (PD), Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), Gianpiero DALLA ZUANNA (PD), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD),

Giorgio SANTINI (PD), Raffaella BELLOT (Misto-Fare!) e Giorgio TONINI, *presidente*, ai quali replicano Giorgio ALLEVA, *presidente dell'ISTAT*, nonché Fabio BACCHINI, *direttore servizio studi econometrici e previsioni economiche dell'ISTAT*, Linda Laura SABBADINI, *direttore dipartimento per le statistiche sociali ed ambientali dell'ISTAT* e Roberto MONDUCCI, *direttore dipartimento per i conti nazionali e le statistiche economiche dell'ISTAT*.

Giorgio TONINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente contributo fornito ai lavori delle Commissioni e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.20.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONI RIUNITE

### II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 865 Abrignani (*Esame e rinvio*) ..... 6

##### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della presidente della II Commissione, Donatella FERRANTI.*

##### La seduta comincia alle 13.10.

**Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.**

**C. 865 Abrignani.**

*(Esame e rinvio).*

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento in oggetto.

Donatella FERRANTI, *presidente*, fa presente che le Commissioni riunite II e X avviano oggi l'esame in sede referente della proposta di legge C. 865 Abrignani, recante la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Ricorda che la X Commissione, in base all'originaria assegnazione in sede referente del provvedimento, ha già svolto il 1° ottobre una seduta in cui il relatore, onorevole Senaldi, ha illustrato la rela-

zione. L'*iter* è stato poi sospeso in quanto gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni II e X hanno all'unanimità, sull'opportunità di richiedere alla Presidenza della Camera, ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento di deliberare in comune sul provvedimento in esame, modificando conseguentemente l'assegnazione della proposta di legge C. 865, assegnandola in sede referente alle Commissioni riunite II e X. Non si tratta, pertanto, di un conflitto di competenza.

Rileva che tale esigenza è emersa in base sia alla stretta correlazione tra le procedure concorsuali, che sono di competenza della Commissione Giustizia, sia al contenuto particolare della proposta di legge in esame che incide sui compiti dell'autorità giudiziaria in materia di amministrazione straordinaria.

Fa presente, infine, che la Presidente della Camera ha, quindi, modificato l'assegnazione originaria ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Regolamento, assegnando la proposta di legge C. 865 alle Commissioni riunite II e X.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore per la II Commissione*, considerato che il collega correlatore, onorevole Sinaldi, ha già illustrato il contenuto della proposta di legge

in esame in occasione dell'avvio dell'esame in sede referente presso la X Commissione, secondo l'assegnazione originaria del provvedimento, evidenzia preliminarmente che si limiterà ad alcune considerazioni sulla materia oggetto della proposta di legge nell'ottica della competenza della Commissione Giustizia.

Rileva, quindi, che la proposta di legge C. 865 è diretta a modificare la disciplina dell'amministrazione straordinaria, che prevede due diversi modelli procedurali: la disciplina generale, cosiddetta *Prodi-bis*, che prevede una procedura per l'accesso all'amministrazione straordinaria attraverso una previa fase giudiziale di osservazione e la disciplina speciale, cosiddetta legge Marzano, che consente ad imprese aventi requisiti dimensionali differenti, di richiedere l'accesso diretto ed immediato alla procedura di amministrazione straordinaria, senza il previo filtro dell'autorità giudiziaria.

La proposta di legge mira portare ad unità tali procedure, favorendo l'accesso all'amministrazione straordinaria ed estendendone il campo d'applicazione. Il punto fondamentale della riforma è l'eliminazione della fase giudiziale prevista dalla *Prodi-bis*: si accede direttamente all'amministrazione straordinaria quando le imprese rispondono a determinati parametri stabiliti *ex lege*. Non si prevede la previa valutazione delle concrete possibilità di recupero dell'impresa stessa. Contestualmente alla richiesta al Ministero dello sviluppo economico dell'ammissione alla procedura, le imprese dovranno chiedere al giudice la dichiarazione dello stato di insolvenza. Le due procedure proseguono in parallelo ma, se il Ministro non autorizza il programma del commissario straordinario, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

Già da questi pochi elementi risulta chiara l'esigenza del coinvolgimento della Commissione Giustizia nell'esaminare in sede referente la proposta di legge C. 865.

Osserva che, in effetti, la disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei

complessi di imprese in crisi è riconducibile alle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata e concordato) dalle quali si differenzia per la peculiare finalità di consentire la ripresa dell'impresa per quanto questa versi in uno stato di crisi che potrebbe portare anche al fallimento. Scopo di questa procedura è, infatti, quello di superare soluzioni liquidatorie, considerato che queste non tengono conto dei rilevanti interessi, privati e pubblici, alla conservazione e al risanamento delle imprese di rilevante interesse pubblico. L'amministrazione straordinaria, quindi, costituisce una vera e propria procedura concorsuale riconducibile alla materia fallimentare di competenza della Commissione Giustizia senza tuttavia fare meno la competenza della Commissione attività produttive in ragione della particolare rilevanza dell'impresa sotto profili economici ed occupazionali, che giustificano una disciplina diversa rispetto a quella fallimentare.

Ritiene che le ultime modifiche alla legge fallimentare, peraltro, ravvicinano ancora di più i due istituti, considerato che anche nel fallimento l'interesse alla prosecuzione dell'impresa ha iniziato ad assumere un rilievo particolare. Si può sicuramente affermare che oramai vi è la tendenza a privilegiare anche nelle procedure concorsuali la salvaguardia della continuità aziendale tenendone conto finché sia possibile in considerazioni di tutti gli interessi in campo. Lo stesso termine « fallimento » appare quasi superato a causa della sua valenza del tutto negativa legata alla liquidazione dell'impresa, che in realtà dovrebbe essere una evenienza marginale.

A suo avviso, la procedura fallimentare di oggi non può più basarsi sugli stessi principi del 1942 sia pure rivisti alla luce dei diversi ed anche corposi interventi normativi che si sono succeduti negli anni. Il principio fondamentale del 1942 era dato dall'esigenza di salvaguardare in massima misura i diritti dei terzi ed in particolare dei creditori fino ad arrivare alla « chiusura » dell'impresa. L'attuale proce-

dura concorsuale, invece, mira a verificare se sia possibile assicurare la continuità aziendale. Questa esigenza di « salvare » l'impresa si sente sempre di più in un momento di crisi occupazionale come quello che stiamo vivendo.

Se vi è un avvicinamento tra le procedure concorsuali e l'amministrazione straordinaria ritiene che ciò non significhi che si debba prevedere una sorta di unificazione delle procedure, in quanto entrano in campo interessi del tutto peculiari quando si tratta di imprese di grandi dimensioni, la cui insolvenza assume un rilievo economico-sociale di carattere generale. In questo settore il profilo della tutela occupazionale può essere determinante.

Osserva che la stretta connessione tra procedure concorsuali e amministrazione straordinaria non è sfuggita al Ministro del Giustizia che ha istituito una Commissione di studio con il compito di formulare uno schema di disegno di legge di riforma di entrambe le discipline. Si tratta della Commissione presieduta dal presidente di sezione della Cassazione Renato Rordorf, che, proprio in considerazione della parte relativa alla riforma dell'amministrazione straordinaria, vede tra i propri componenti alcuni rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico.

Rammenta che la Commissione ministeriale ha da pochi giorni concluso i propri lavori per cui sarebbe opportuno prevedere come primo momento dell'istruttoria legislativa l'audizione, previamente autorizzazione dal Ministro della Giustizia, del presidente della Commissione ministeriale ed eventualmente di altri componenti della medesima per verificare quale sia stato il punto di arrivo della Commissione in merito alla materia dell'amministrazione straordinaria. Naturalmente, questa audizione non precluderebbe altre audizioni di esperti della materia, che potrebbero essere svolte nell'ambito di una indagine conoscitiva.

Ignazio ABRIGNANI (Misto-ALAMAIE) concorda con il collega Bazoli circa l'opportunità di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni sulla materia oggetto del provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.20.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### **II (Giustizia) e XII (Affari sociali)**

---

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
---	---

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Martedì 3 novembre 2015.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
13.40 alle 13.45.

## COMMISSIONI RIUNITE

### IV (Difesa) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
7-00798 Rizzo: Sull'impiego del 4° reggimento genio guastatori di Palermo in attività preventive di controllo per il dissesto idrogeologico del territorio siciliano ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	10

#### RISOLUZIONI

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta affinché della seduta odierna sia data pubblicità mediante l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-00798 Rizzo: Sull'impiego del 4° reggimento genio guastatori di Palermo in attività preventive di controllo per il dissesto idrogeologico del territorio siciliano.**

*(Discussione e rinvio).*

Le Commissioni iniziano la discussione della risoluzione in titolo.

Giulia GRILLO (M5S), illustrando la risoluzione, di cui è cofirmataria, rileva che l'attualità della proposta è sotto gli occhi di tutti, considerato quello che sta succedendo in questi giorni in Sicilia e che può succedere in ogni momento in ogni altra parte del territorio.

Ricorda infatti che una frana ha travolto la condotta idrica che rifornisce la provincia di Messina, lasciando la popolazione senz'acqua per giorni. L'emergenza, per inciso, non è ancora stata superata, a differenza di quanto è sembrato in un primo momento. Per fare fronte a intollerabili situazioni del genere, che attentano ai diritti più elementari dei cittadini, privandoli dell'essenziale, la risoluzione in discussione chiede che il Governo impieghi le Forze armate, e più precisamente il 4° reggimento Genio guastatori dell'Esercito, che già in passato è intervenuto per risolvere crisi drammatiche di protezione civile.

Più precisamente, la risoluzione chiede che l'Esercito sia impiegato non solo per fronteggiare emergenze in corso, ma per attività di prevenzione dell'insorgere di situazioni di emergenza del tipo di quella di Messina, dove i tecnici delle ammini-

strazioni competenti non sapevano dove mettere le mani e mancavano perfino le strade per arrivare al punto danneggiato della rete idrica.

Dopo aver fatto presente che i punti a rischio di dissesto idrogeologico in Italia si contano nell'ordine delle molte migliaia, osserva che si può utilizzare l'Esercito innanzitutto per le situazioni a più alto rischio, per esempio nel territorio di Enna, e poi a seguire per le altre.

Ricorda di aver presentato, insieme alla collega Daga, un atto di sindacato ispettivo per sapere che cosa il Governo ha fatto per prevenire il rischio di dissesto idrogeologico sul territorio: la risposta è stata completamente insoddisfacente, in quanto le risorse stanziare sono scarse e le iniziative avviate poche e insufficienti.

Conclude anticipando che il suo gruppo chiederà lo svolgimento di alcune audizioni per approfondire le questioni poste dalla risoluzione in titolo.

Samuele SEGONI (Misto-AL) preannuncia la presentazione da parte del suo gruppo di una risoluzione sul medesimo tema, auspicando che tali iniziative possano favorire una compiuta e rapida soluzione ai gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che hanno interessato il territorio siciliano. Ritiene che l'impiego dell'Esercito per affrontare tali fenomeni si possa inserire in una logica di sistema necessaria per gestire adeguatamente la tematica del dissesto idrogeologico. Aggiunge che la preannunciata risoluzione intende poi impegnare il Governo a dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dalla legge n. 100 del 2012 in merito all'istituzione del Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito che, a suo giudizio, può rappresentare un utile strumento per prevenire situazioni emergenziali.

Serena PELLEGRINO (SEL) non ritiene opportuno l'utilizzo di forze militari nelle attività preventive di controllo per il dissesto idrogeologico, ben potendo essere impiegato, a tal fine, personale tecnico all'uopo specializzato. Nel rilevare la ne-

cessità, con riferimento a tali attività, di politiche di ampio respiro, fa notare come sarebbe preferibile destinare nuove risorse a fondi specifici per il dissesto idrogeologico, visto che servono circa 40 miliardi di euro per un'efficace operazione di prevenzione sul territorio nazionale. Aggiunge, poi, con riferimento al secondo impegno della risoluzione, come sia impossibile completare un'attività di ricostruzione nell'arco di tre mesi.

Massimo ARTINI (Misto-AL) esprime l'auspicio che nel corso della discussione si possa addivenire a un testo unificato della risoluzione Rizzo in titolo e della risoluzione Segoni, che è stata preannunciata e della quale è cofirmatario, e che tutti i gruppi possano convergere su una proposta il più possibile condivisa. Dichiara, inoltre, che la sua parte politica è favorevole allo svolgimento di audizioni di approfondimento sul tema della risoluzione.

Enrico BORGHI (PD) sottolinea l'esigenza di un maggior approfondimento delle tematiche oggetto della risoluzione in esame, le quali, peraltro, coinvolgono, sotto molteplici aspetti, diverse amministrazioni. Nell'evidenziare come già attualmente sia previsto l'impiego di Forze Armate per attività straordinarie e urgenti, invita a una seria riflessione in merito a un allargamento dello spettro di intervento dell'azione militare e al conseguente impiego a tale fine di risorse finanziarie già stanziare, che ritiene possa rappresentare un pericoloso precedente.

Ermete REALACCI, *presidente della VIII Commissione*, condivide la necessità di un più compiuto approfondimento delle tematiche oggetto della risoluzione in esame. Ritiene infatti che occorra ricondurre nell'alveo dell'ordinarietà il tema del dissesto idrogeologico, puntando pertanto sulla prevenzione. In tale ottica andrebbe attentamente valutata la questione dell'impiego di forze dell'Esercito, alle quali si dovrebbe ricorrere comunque senza ulte-

riori oneri aggiuntivi, ritenendo che i nuovi stanziamenti di risorse finanziarie andrebbero meglio destinati all'attività di prevenzione. Ritiene, infine, opportuno valutare l'ipotesi dello svolgimento di un ciclo di audizioni sul tema oggetto della risoluzione in esame.

Gianluca RIZZO (M5S) prende atto favorevolmente della presentazione di un'altra risoluzione sullo stesso tema della sua, dicendosi convinto che questo aiuterà le Commissioni a definire un testo più ragionato e più condiviso. Richiama quindi l'attenzione di tutti – e in particolare dei colleghi della maggioranza che a suo avviso non se ne sono resi conto fino in fondo – sul fatto che quella in corso in Sicilia è un'emergenza molto grave e che in passato è accaduto che in casi di emergenza così gravi intervenissero anche le Forze armate.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, esprime l'avviso che nessuno degli intervenuti abbia inteso sminuire la gravità dell'emergenza in corso in Sicilia. È stata invece richiamata l'attenzione sulla

differenza tra prevedere interventi delle Forze armate in situazioni di emergenza e prevederli come strumento di prevenzione e normale azione di protezione civile. Ritiene che si tratti di una differenza importante, sulla quale riflettere, cercando il giusto punto di mediazione e di equilibrio per utilizzare al meglio tutte le risorse del sistema Paese, compreso l'Esercito.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo si riserva di intervenire dopo aver preso conoscenza dei contenuti della risoluzione presentata oggi dai deputati Segoni e Artini e dopo aver svolto i necessari approfondimenti con tutte le diverse amministrazioni interessate dagli impegni previsti negli atti di cui si parla. Ricorda, quindi, che in base alle norme vigenti le Forze armate non intervengono di propria iniziativa per finalità di protezione civile, ma su richiesta delle autorità competenti.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Seguito della discussione e rinvio*).
- 7-00813 Polverini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Discussione e rinvio*) ..... 13

#### AUDIZIONI INFORMALI:

- Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura ..... 14

#### RISOLUZIONI

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Luca SANI.

**La seduta comincia alle 13.05.**

**7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.**

(*Seguito della discussione e rinvio*).

**7-00813 Polverini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.**

(*Discussione e rinvio*).

La Commissione prosegue la discussione delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, rinviata nella seduta del 27 ottobre 2015 e inizia la discussione della risoluzione 7-00813 Polverini.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte quindi che sul medesimo argomento è stata presentata la risoluzione 7-00813 Polverini. Propone pertanto che, in assenza di obiezioni, le risoluzioni siano trattate congiuntamente.

Le Commissioni concordano.

Renata POLVERINI (FI-PdL) illustrando la propria risoluzione, rileva come nasca dall'esperienza personale sul territorio pugliese, dove ha constatato l'assenza di controlli istituzionali. Pertanto nella sua risoluzione chiede l'impegno del Governo a potenziare il sistema dei controlli, soprattutto nei confronti degli immigrati che sono i soggetti più coinvolti nel fenomeno del caporalato.

Luca SANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

**Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, Ue-Coop e Unci, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.10 alle 14.30.

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 15

Sulla pubblicità dei lavori ..... 15

Audizione di rappresentanti dell'Istituto geografico militare, della Fondazione Montagne Italia e della Società geografica italiana (*Svolgimento e conclusione*) ..... 16

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 16

ALLEGATO (*Documentazione depositata dal Governo*) ..... 24

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 22

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. Emendamenti C. 3340-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 22

AVVERTENZA ..... 22

##### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Roberta AGOSTINI, indi del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

##### La seduta comincia alle 10.15.

**Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.**

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).**

*(Svolgimento e conclusione).*

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Roberta AGOSTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Matteo RICCI, *vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), Marilena FABBRI (PD) e Danilo TONINELLI (M5S).

Matteo RICCI, vicepresidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Roberta AGOSTINI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Istituto geografico militare, della Fondazione Montagne Italia e della Società geografica italiana.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giuseppe POCCIA, Generale di Brigata Vice comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, Enrico PETRICCIOLI, segretario generale Fondazione Montagne Italia, Luca LOBIANCO, direttore scientifico Fondazione Montagne Italia, Sergio CONTI, presidente della Società geografica italiana, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marilena FABBRI (PD) e Andrea CECCONI (M5S).

Sergio CONTI, presidente della Società geografica italiana, Enrico PETRICCIOLI, segretario generale Fondazione Montagne Italia, e Luca LOBIANCO, direttore scientifico Fondazione Montagne Italia, rispondono ai quesiti posti e rendono ulteriori precisazioni.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 12.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Intervengono la ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.*

**La seduta comincia alle 12.10.**

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.**

**C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 29 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, ricorda che nella seduta del 29 ottobre la Commissione ha deliberato di chiedere al Governo di fornire, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, taluni elementi informativi in ordine al disegno di legge in oggetto. In particolare la Commissione ha chiesto al Governo di fornire i seguenti elementi: un'analisi delle modifiche approvate dal Senato riguardo alle funzioni che tale organo sarà chiamato a svolgere, anche in relazione ai possibili conflitti di competenze che potrebbero sorgere tra le due Camere; una verifica dello stato di applicazione del cosiddetto « regionalismo differenziato », ex articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e l'esplicitazione in concreto degli ambiti ricompresi nell'allargamento delle materie che, in virtù delle modifiche apportate dal Senato al

disegno di legge, rientrano tra quelle oggetto del citato articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Comunica che la Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha depositato in data odierna una nota scritta (*vedi allegato*), relativa al secondo degli elementi informativi richiesti, chiedendo di poter riferire direttamente alla Commissione sul primo degli elementi medesimi.

La ministra Maria Elena BOSCHI, svolgendo talune considerazioni preliminari in ordine alla richiesta di svolgere un'analisi delle modifiche approvate dal Senato riguardo alle funzioni che tale organo sarà chiamato a svolgere, sottolinea che il Governo può contribuire ad una valutazione delle norme in esame, ma non può fornire interpretazioni autentiche al riguardo, dal momento che il testo in questione, seppur di iniziativa governativa, è stato largamente modificato nel corso dell'iter, attraverso l'approvazione di emendamenti — certamente condivisi dall'Esecutivo — ma di iniziativa parlamentare.

Fa presente che, in tema di funzioni del Senato, il testo esaminato dal Senato e approvato il 13 ottobre scorso, risulta modificato solo per le funzioni indicate nel novellato articolo 55 della Costituzione. Non sono state introdotte modificazioni in tema di funzione legislativa, né in tema di funzione di inchiesta.

Osserva che, in merito alle funzioni indicate nell'articolo 1, il testo su cui si è svolta la seconda lettura del Senato prevedeva che « Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica e tra questi ultimi e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Concorre alla valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni, alla verifica dell'attuazione delle

leggi dello Stato nonché all'espressione dei pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge ». A seguito dell'approvazione dell'emendamento Cociancich 1.203, il testo è stato modificato come segue: « Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato ».

Sottolinea che le funzioni del nuovo Senato si delineano, peraltro, in stretta e conseguente connessione con la natura dell'organo, rappresentativo delle istituzioni territoriali. Nell'esercizio delle proprie funzioni infatti il Senato sarà la Camera della rappresentanza delle istituzioni territoriali, esercitando un generale ruolo di raccordo tra Stato e gli enti costitutivi dello stesso, ai sensi del primo periodo del modificato quinto comma dell'articolo 55, nonché le attribuzioni specifiche ai sensi dei successivi periodi del medesimo quinto comma. Da un punto di vista di coerenza della sistematica ordinamentale, la valorizzazione della rappresentanza territoriale al Senato risulta anche in linea con l'assetto istituzionale previsto dalla legge n. 56 del 2014, che già delinea un'architettura istituzionale imperniata su Comuni e Regioni, gli organi esponenziali dei nuovi senatori.

Coerentemente con tale nuovo assetto, la riforma perfeziona il riassetto territoriale della Repubblica, definendo a livello costituzionale le competenze legislative dopo che la legge ordinaria ne ha definito

l'assetto più squisitamente amministrativo. In tale direzione va primariamente letto il concorso del Senato alla funzione legislativa. In tal senso i potenziali conflitti fra Camere nell'esercizio della funzione legislativa, che a Costituzione vigente si estendono a qualsiasi tipo di materia e competenza, verranno in seguito sottoposti alle regole che disciplinano gli snodi procedurali della funzione legislativa. Questa constatazione dimostra empiricamente, a suo avviso, come rispetto allo *status quo*, vengano pressoché annullati i casi di blocco della navette parlamentare, in quanto su gran parte della legislazione il *dernier mot* è quello della Camera dei deputati. La riforma, quindi, non costruisce sul vuoto, ma completa un disegno che era stato solo accennato nel mai attuato articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che avrebbe permesso una forma di sia pur minimo coinvolgimento delle Regioni nell'attività legislativa delle Camere.

In relazione poi al concorso all'esercizio di funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea – articolo 55, quinto comma –, fa presente che, al Senato viene riconosciuto espressamente un ruolo di collegamento, di partecipazione attiva e, si potrebbe anche dire di sintesi tra lo Stato, gli enti territoriali e l'Unione Europea, in una triangolazione che è, e può essere definita, circolare e continua. In proposito, osserva, quindi, che, con la modifica intervenuta al Senato, si è nuovamente espansa la competenza del Senato, includendo anche la funzione di raccordo tra Stato ed Unione Europea, che va nella direzione del rafforzamento dell'« Europa delle Regioni » di cui parlava Denis de Rougemont già negli anni '40 del Novecento. Tale previsione ha come obiettivo anche quello di colmare il deficit di partecipazione delle Regioni alle questioni europee e al processo di integrazione europeo riscontrato nella prassi: pur essendo state previste e disciplinate forme di coinvolgimento nel processo da parte del legislatore, l'impegno delle Regioni non è

sempre stato coerente con le sfide economiche ed ha prodotto inefficienze e inadempienze.

Evidenzia che, in tal senso, si costituzionalizza opportunamente un ruolo di dialogo politico ed istituzionale del Parlamento, già previsto dalla legge n. 234 del 2012, in correlazione con l'articolo 117 della Costituzione e in conformità con il Trattato di Lisbona, soprattutto per quanto riguarda il controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità – Protocollo n.1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.

Sottolinea che, dall'analisi dell'attività del Senato in relazione alle procedure di collegamento con l'Unione europea e con organismi internazionali, emerge già tale vocazione del Senato, il cui coinvolgimento è stato crescente riguardo all'esame delle proposte di legge europee. In particolare, segnala che il Senato italiano, nel 2014 è risultato, dopo l'Assemblea da República portoghese, il secondo organo parlamentare europeo, per numero di pareri inviati alla Commissione europea – 63 pareri contro i 15 della Camera. Parallelamente rileva che, in coerenza con la funzione di raccordo e con la partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto UE, al Senato viene attribuita la verifica dell'impatto delle politiche dell'UE sui territori. Anche in questo caso, a suo avviso, vale quanto sopra ricordato sulla costituzionalizzazione di una norma di derivazione europea, prevista dal citato Protocollo n. 2, relativa alla valutazione di impatto, in termini di rispetto di sussidiarietà e proporzionalità, nonché di aspetti finanziari, dei progetti di atti legislativi europei su cui i Parlamenti nazionali sono chiamati a pronunciarsi.

Ricorda che al Senato è affidata la valutazione delle politiche pubbliche e dell'attività delle pubbliche amministrazioni. L'esercizio da parte del Senato di tale funzione può considerarsi indirettamente collegata al rilancio del cosiddetto « regionalismo differenziato » e alla costituziona-

lizzazione delle nozioni degli indicatori di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle funzioni pubbliche. Infatti la valutazione e la misurabilità del rendimento delle politiche pubbliche è il presupposto, a suo avviso, per le scelte operate sia per l'estensione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni che per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti degli enti territoriali.

Sottolinea che le considerazioni svolte si limitano a costituire un ausilio, pur nella piena autonomia con cui il Parlamento ha operato, in merito all'individuazione della ratio che ha guidato il legislatore nella definizione delle funzioni del futuro Senato, ma non ritiene certo possibile avanzare in questa sede ipotesi sulle modalità operative ed organizzative concrete con le quali il nuovo Senato interpreterà e valorizzerà le sue nuove competenze *ex* articolo 55 della Costituzione, in quanto questa declinazione appartiene alla sfera dei regolamenti parlamentari e quindi a quella della sovranità dell'organo.

Danilo TONINELLI (M5S) prende atto della relazione svolta dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento che, nel tratteggiare solo gli aspetti positivi del provvedimento, dimostra ancora una volta come il Governo non intenda fornire alcuna risposta chiarificatrice ai dubbi sulla validità della riforma messa in campo.

Non ritiene possibile liquidare in poche frasi, che difendono le scelte del Governo e della maggioranza, la richiesta avanzata dal Movimento 5 Stelle per ottenere una spiegazione dettagliata delle cause del fallimento della precedente riforma del Titolo V della Costituzione.

Tutto ciò rende ancora più evidente che l'unico scopo della riforma è quello di sottrarre al Senato il potere di dare la fiducia al Governo, favorendo l'accanimento del potere stesso. Infatti, alla Camera dei deputati, l'attuale legge elettorale consentirebbe al partito di avere la maggioranza assoluta e nessuno potrebbe più ostacolare i piani dell'Esecutivo.

Numerosi sono, invece, le contraddizioni e i dubbi che attanagliano il provvedimento, messi in luce anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. In particolare, non si spiega, perché mai si dovrebbe lasciare al Senato una limitata potestà legislativa in alcuni ambiti che, peraltro, non riguardano nemmeno i settori di più immediato interesse delle regioni. Perplessità desta anche l'incongruenza tra i termini che sono stati previsti nelle disposizioni transitorie e che riguardano la possibilità di impugnare la legge elettorale prima dell'avvio della riforma.

Infine, in considerazione della sostanziale impossibilità di modificare il provvedimento che si preannuncia blindato, ribadisce che le richieste di chiarimento verranno puntualmente riproposte nella discussione di tutti gli emendamenti che saranno presentati dal proprio gruppo.

Stefano QUARANTA (SEL) si dichiara deluso dall'esito della riforma in oggetto, esprimendo perplessità sulla composizione del nuovo Senato e sulle funzioni ad esso attribuite. Anzitutto, ritiene che sia stato incongruo prevederne una composizione eterogenea, rappresentata da diverse categorie di senatori, rilevando altresì l'irrazionalità di stabilire criteri proporzionali alla popolazione, atteso che ciò determinerà squilibri territoriali a seconda del peso demografico della singola Regione. Giudica altresì paradossale che, sotto alcuni aspetti, se ne svilisca il ruolo — configurandosi una Camera di rappresentanza delle istituzioni territoriali anomala, visto che è priva di effettivi poteri di veto nelle materie di competenza delle regioni — mentre sotto altri aspetti, si conferiscano attribuzioni quasi eccessive — come il potere di intervenire con pari dignità nei processi di revisione costituzionale — considerata la scarsa legittimità democratica dell'organo, non eletto direttamente dai cittadini. Ritenuto sia stato un errore tentare di riformare il Titolo V senza aver scommesso prima su un effettivo rilancio delle regioni, alle quali peraltro vengono sottratte competenze, osserva che sarebbe

stato preferibile intervenire sull'organo di raccordo tra lo Stato e le regioni. Preannuncia che il suo gruppo svolgerà una battaglia fuori dalle aule parlamentari per il referendum, attesa la sostanziale impossibilità di modificare il testo, al fine di scongiurare un progetto riformatore accentratore, che mira a porsi al servizio delle istituzioni europee. Ritiene, infatti, che la maggioranza, con un atteggiamento di ossequio nei confronti dei vertici politici della Germania, mira a diventare una parte esecutrice della *governance* europea, proprio quella *governance* sulla quale, a suo giudizio, andrebbe piuttosto concentrato lo sforzo riformatore.

Francesco SANNA (PD) ritiene di non dover scendere sullo stesso terreno ostile nel quale si sono avventurati i colleghi del Movimento 5 Stelle e di SEL che l'hanno preceduto. Infatti, le richieste di chiarimento alle quali la Ministra Boschi ha fornito una cortese risposta avrebbero dovuto, a suo avviso, trovare una sede di discussione più appropriata nell'ambito del dibattito parlamentare tra maggioranza e opposizione. Le ragioni che hanno portato a non attuare la disciplina della precedente riforma del Titolo V della Costituzione non possono essere certo chieste al Governo, giacché sono state le stesse regioni che non hanno voluto applicare quelle norme e, nel frattempo, è intervenuta una legge « iperfederale » che ha interrotto il procedimento di riforma appena avviato. La riforma oggi in discussione interviene, invece, positivamente nei rapporti tra Stato e regioni e tenta di dare una risposta al problema dell'enorme volume di contenzioso esistente tra gli organi centrali e quelli locali.

Non condivide, infine, la critica sul mancato coinvolgimento del Parlamento in merito alle scelte che la riforma dovrà operare, sottolineando come il testo del provvedimento oggi in esame sia il frutto di una ampia e approfondita discussione politica che è stata svolta prima alla Camera e poi al Senato. Rivendica, pertanto, l'originalità del sistema delineato dalla riforma che non deve necessaria-

mente uniformarsi alle esperienze straniere e che, invece, stimolerà la creazione di nuove convenzioni nei rapporti tra gli organi costituzionali.

Conclude auspicando che si possa guardare alla nuova riforma con un atteggiamento più fiducioso e aperto, certi dello spirito che ha sempre animato la nostra democrazia.

Andrea CECCONI (M5S) fa notare che il suo gruppo ha legittimamente richiesto informazioni al Governo nel tentativo di entrare in una discussione politica dalla quale, al contrario di quanto dichiarato nel dibattito odierno, è stato tenuto costantemente ai margini. Sottolinea, infatti, che la riforma in oggetto – peraltro frutto di accordi al ribasso, volti solo a garantire i fragili equilibri interni alla maggioranza – è stata sostanzialmente elaborata dal Partito democratico e dal Governo, senza alcun contraddittorio con i gruppi di opposizione. Si chiede per quale motivo, dunque, il suo gruppo non possa permettersi di chiedere delucidazioni al Governo, al quale fin dall'inizio è sempre stato ben chiaro lo scopo riformatore. Ritiene, quindi, che l'Esecutivo non possa attendere i futuri regolamenti parlamentari per esprimere valutazioni che dovrebbe svolgere ora, assumendosi la responsabilità delle sue scelte. Ritiene che la riforma in esame contenga errori enormi, ai quali occorre porre rimedio; fa riferimento, ad esempio, alla scelta di conferire un potere eccessivo al partito di maggioranza che uscirà di volta in volta vincitore dalle elezioni o a quella di consentire alle regioni di godere di particolari condizioni di autonomia nella materia delle politiche sociali, finendo per imporre servizi sociali differenziati nei territori. Rilevando che la Costituzione, per effetto delle modifiche in esame, sarà peggiorata rispetto a quella vigente, auspica vi siano margini per sostanziali modifiche.

Emanuele FIANO (PD), *relatore*, respinge le critiche formulate dai deputati Quaranta e Cecconi in merito alla mancanza di democrazia nell'*iter* del provvedi-

mento. Rammenta, quindi, che le significative modifiche introdotte sia alla Camera che al Senato sono state frutto di un ampio dibattito con il coinvolgimento di forze parlamentari non necessariamente appartenenti alla maggioranza di Governo. Tutto ciò fa supporre che vi sia un certo fastidio per il principio che in democrazia è la maggioranza che decide ed avverte che sarebbe pericoloso per il funzionamento di una democrazia se ciò non accadesse.

Non condivide, inoltre, l'idea che vi sia un disegno per addivenire ad un accentramento del potere ed evidenzia che la riforma intende fornire tutti gli strumenti affinché la democrazia possa effettivamente decidere, realizzando così il massimo di democraticità. Rispetta, quindi, le opinioni di tutti, ma avverte che un conto è avere visioni diverse ed un altro è dire che non è stato reso possibile a tutti partecipare.

Ribadisce, quindi, che non vi è stato un *vulnus* all'*iter* parlamentare e ricorda che il testo del disegno di legge governativo è stato ampiamente modificato.

Danilo TONINELLI (M5S), giudicato paradossale che ad invocare principi di maggioranza democratica siano esponenti di una maggioranza formatasi sulla base di una legge dichiarata incostituzionale, si sofferma su alcuni aspetti della riforma, valutando con preoccupazione i rischi di accentramento che essa reca con sé. Al riguardo, osserva che, considerando il panorama istituzionale dell'Unione europea, nei Paesi che prevedono un regime monocamerale esiste una compensazione determinata da una legge elettorale proporzionale, mentre l'unico Paese monocamerale che ha una legge elettorale ipermaggioritaria, come quella introdotta con il cosiddetto *Italicum*, è rappresentato dall'Ungheria, che, a suo avviso, non può essere considerato il massimo esempio di democrazia. Fa notare che il suo gruppo non è contrario ad un superamento del bicameralismo perfetto, ma si oppone a qualsiasi forma di governo che non preveda i necessari meccanismi di bilanciamento dei poteri.

Emanuele COZZOLINO (M5S) ribadisce quanto già detto dai colleghi del proprio gruppo riguardo alla soggezione della maggioranza rispetto al Governo e sottolinea come le modifiche introdotte siano state apportate in ragione delle variazioni che si sono verificate nell'ambito delle maggioranze parlamentari.

Ritiene opportuno che la proposta di riforma possa essere sottoposta al vaglio popolare in modo più ampio possibile in modo che sia verificata l'effettiva volontà dei cittadini di approvare l'assetto costituzionale oggetto del disegno di legge.

Gian Luigi GIGLI (PI-CD) ritiene anzitutto che l'impianto della riforma abbia una sua logica razionale che, giunti a questa fase dell'*iter*, non può essere certo stravolta. Facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte nel dibattito odierno dal deputato Toninelli, giudica inaccettabile e propagandistico mettere in discussione la legittimità del Parlamento di operare nel pieno delle sue funzioni, quindi anche di elaborare riforme costituzionali. Fa notare peraltro che la stessa Corte costituzionale, pronunciandosi sulla legge elettorale applicata nelle ultime elezioni, pur affermando l'urgenza di correggere taluni aspetti della normativa, ha ribadito la piena legittimazione del Parlamento così eletto. Quanto ai possibili rischi di accentramento del potere ad un unico partito, ritiene che vi siano ancora margini per una discussione seria, che conduca ad una eventuale modifica del cosiddetto *Italicum*.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, osserva come i colleghi del Movimento 5 Stelle abbiano obiettato che l'atteggiamento della maggioranza sia stato quello di decidere da sola, ma rileva solo che vi è stata una diversa visione di come le riforme dovrebbero essere fatte.

Senza dubbio questo provvedimento si è formato con il sostegno di maggioranze diverse, ma dire che c'è stata una violazione della democrazia è sicuramente eccessivo.

Numerosi sono stati i cambiamenti introdotti nel disegno di legge del Governo.

Peraltro, ritiene che l'originario provvedimento governativo per alcuni versi fosse addirittura migliore dell'attuale testo, ma si tratta di un'opinione personale. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3220 Sorial.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 ottobre 2015.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento e avverte che, secondo quanto stabilito dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della riunione di giovedì 29 ottobre scorso, il termine per la presentazione di emendamenti è fissato per lunedì 9 novembre, alle ore 13.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.**

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI**

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.*

**La seduta comincia alle 13.**

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.**

**Emendamenti C. 3340-A Governo.**

*(Parere all'Assemblea).*

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 13.05.**

**AVVERTENZA**

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*COMITATO PERMANENTE PER I PARERI*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.*

*Emendamenti C. 2711-A Governo.*

*Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.*

*Emendamenti C. 3242 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fan-*

*ciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.*

*Emendamenti C. 3238 Governo, approvato dal Senato.*

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica*

*italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.*

*Emendamenti C. 3331 Governo.*

## ALLEGATO

**Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Ad integrazione di quanto esposto nel corso della seduta del 3 novembre 2015, si rappresenta quanto segue.

In via preliminare va osservato che il testo presentato dal Governo (A.S. 1429) è stato notevolmente modificato nel corso delle due letture parlamentari già svolte.

Complessivamente sono state introdotte numerose modifiche (superiori a 150), che hanno inciso sui contenuti del disegno di legge originario, come avvenuto con gli emendamenti che ne hanno toccato alcune linee portanti. Ciò riguarda ad esempio la composizione del Senato e l'introduzione di novelle di articoli della Costituzione non presenti nel testo di iniziativa governativa.

Il testo che ne risulta costituisce l'esito di un nutrito dibattito che, ad oggi, ha contato più di 4.000 interventi, 145 sedute di esame e più di 5.000 votazioni.

Premesso tutto ciò, si osserva quanto segue in merito alla verifica dell'ambito di applicazione dell'istituto del cosiddetto « regionalismo differenziato ».

**Regionalismo differenziato.*****Natura dell'istituto.***

La disposizione contenuta nell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, introdotta *ex novo* con la riforma costituzionale del 2001, ha disciplinato quello che a più riprese è stato definito « regionalismo

asimmetrico » o « regionalismo differenziato ». L'istituto consente alle regioni ordinarie la possibilità di accedere ad un ampliamento delle competenze legislative nelle materie di legislazione concorrente *ex* articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché in alcune delle materie di legislazione esclusiva statale, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, alle norme generali sull'istruzione, alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La disposizione costituzionale non ha avuto finora applicazione.

Nel dibattito dottrinario, si tende ad individuare un limite applicativo dell'istituto nelle difficoltà interpretative del quadro di distribuzione delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni delineato dal vigente articolo 117 della Costituzione. In particolare tale ostacolo viene individuato soprattutto in relazione alle materie concorrenti di cui al terzo comma del citato articolo.

Nelle materie concorrenti, infatti, le questioni problematiche, ai fini dell'applicazione dell'istituto in questione, non scaturiscono esclusivamente dall'esigenza di individuare i principi fondamentali, ma soprattutto dalla questione della « definizione delle materie ».

Perciò, i numerosi interventi della Corte costituzionale, che ha operato una sistematizzazione che porta a riconoscere allo Stato titoli di intervento legislativo

trasversali, in grado dunque di limitare la potestà legislativa regionale, bypassano l'elencazione delle materie contenuta nell'articolo 117 della Costituzione.

In definitiva, la « permeabilità » di ogni elenco di materie, rispetto alla capacità pervasiva degli interessi generali la cui tutela è rimessa allo Stato, conduce necessariamente a una commistione di competenze che si è posta quale limite all'applicazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. La disposizione costituzionale ha stentato quindi a trovare applicazione concreta nell'ordinamento in considerazione dei persistenti nodi interpretativi della riforma del 2001 – che la riforma costituzionale *in itinere* mira a superare – che hanno impedito di avere un quadro chiaro sugli spazi riservati alla potestà legislativa statale e regionale. Ad oggi infatti, nonostante le diverse richieste provenienti dalle regioni e gli sforzi fatti in tal senso dallo stesso legislatore statale (non ultimo quello contenuto nel comma 571 della legge n. 147 del 2013, di stabilità per il 2014) l'articolo 116, terzo comma, della Costituzione è uno dei più lampanti esempi di quella che l'onorevole Calamandrei definiva già negli anni '50 « la mancata attuazione della Costituzione ».

### **Le differenze proposte dalla riforma *in itinere*.**

Come è noto, il disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1429) sopprimeva il terzo comma del vigente articolo 116 della Costituzione e modificava in più punti l'articolo 117 della Costituzione, al fine di chiarire i nodi interpretativi finora emersi.

Per quest'ultimo articolo, data la stretta correlazione con la soppressione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, va ricordato che il disegno di legge presentato dal Governo prevedeva, oltre all'eliminazione della competenza concorrente, anche l'introduzione della previsione della facoltà della legge, approvata a maggioranza assoluta della Camera dei deputati, di delegare alle Regioni la fun-

zione legislativa in una o più materie o funzioni di competenza esclusiva dello Stato.

Nel corso dell'esame in sede referente al Senato, è stato nuovamente introdotto il terzo comma nell'articolo 116 della Costituzione ed è stata soppressa la previsione della delega di funzioni legislative alle Regioni.

Pertanto, nell'A.C. 2613-B, a seguito delle modifiche introdotte in sede parlamentare, l'istituto si caratterizza come segue.

#### **a) *Le differenze procedurali.***

Il procedimento previsto dal vigente articolo 116, terzo comma, della Costituzione, richiede: l'iniziativa regionale, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi dell'articolo 119 della Costituzione, un'intesa tra lo Stato e la regione interessata e l'adozione di una legge statale a maggioranza assoluta.

Nel testo dell'A.C. 2613-B: la « richiesta » (anziché « iniziativa ») regionale è eventuale; la legge statale attributiva della competenza, che resta bicamerale, può essere approvata (previa intesa con la Regione interessata) senza più il *quorum* qualificato di deliberazione. Viene inoltre aggiunta un'ulteriore condizione essenziale per bilanciare la maggiore snellezza della procedura, cioè la necessità di un « equilibrio » tra entrate e spese della Regione, opportuna per valorizzare le Regioni virtuose. Si specifica peraltro che l'emendamento 39.700 (testo 3) Zeller ha introdotto il comma 13 nell'articolo 39 dell'A.C. 2613-B, che prevede l'applicabilità dell'istituto alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, con riferimento ad un determinato ambito di materie e con diversa scansione temporale della disciplina applicabile.

La valorizzazione dell'istituto risulta porsi come contrappeso alla previsione della clausola di supremazia, secondo un modello di sussidiarietà non solo ascendente, ma anche discendente.

**b) Le differenze di merito.**

Le innovazioni introdotte in sede parlamentare, da ultimo con l'emendamento 30.200 Russo (testo 2), non si limitano al profilo procedurale, ma incidono espansivamente sul versante contenutistico dell'istituto.

All'esito delle tre letture parlamentari del testo della riforma, l'ambito delle materie per le quali possono essere attribuite particolari forme di autonomia alle Regioni è stato definito dal catalogo del novellato articolo 116 della Costituzione come segue, con riferimento agli ambiti di competenza legislativa statale: organizzazione della giustizia di pace; disposizioni generali e comuni per le politiche sociali; disposizioni generali e comuni sull'istruzione, ordinamento scolastico, istruzione universitaria; programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica; po-

litiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale; commercio con l'estero; tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente ed ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo; governo del territorio.

Le differenze rispetto al vigente articolo 116 della Costituzione vanno rilevate non solo con riferimento all'elenco formale degli ambiti, ma anche con riferimento alle rilevanti modifiche inserite nel corso dell'esame parlamentare nell'articolo 117 della Costituzione.

Le disposizioni generali e comuni per le politiche sociali e il commercio con l'estero costituiscono oggetti aggiunti all'ambito di applicazione dell'istituto nella seconda lettura effettuata dal Senato, a seguito dell'approvazione del citato emendamento 30.200 testo 2.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 983 Gozi, C. 1762 Zan, C. 2876 Iori e C. 2319 Rostellato, recanti disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti, di detenuti presso la casa di reclusione di Padova, di loro familiari, di persone che svolgono attività di volontariato nel predetto istituto penitenziario, di rappresentanti della redazione della rivista « Ristretti orizzonti », nonché del direttore della medesima casa di reclusione Ottavio Casarano .....

27

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 novembre 2015.*

**Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 983 Gozi, C. 1762 Zan, C. 2876 Iori e C. 2319 Rostellato, recanti disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti, di detenuti**

**presso la casa di reclusione di Padova, di loro familiari, di persone che svolgono attività di volontariato nel predetto istituto penitenziario, di rappresentanti della redazione della rivista « Ristretti orizzonti », nonché del direttore della medesima casa di reclusione Ottavio Casarano.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 15.30.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	29
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	30
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013. C. 3241 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	36
COMITATO DEI NOVE:	
DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340-A Governo .....	38

## SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

**La seduta comincia alle 13.40.**

## Sui lavori della Commissione.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che, come da prassi consolidata, con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016 si intendono revocati tutti i pareri resi dalla Commissione bilancio in data anteriore al 25 ottobre 2015 relativamente a progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso, il cui *iter* nelle Commissioni di merito non sia ancora concluso. Sottolineando che la revoca discende dall'esigenza di valutare i provvedimenti alla luce delle previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio, al fine di verificarne la compatibilità con questi ultimi, segnala che restano, invece, fermi i pareri resi relativamente a progetti di legge privi di effetti finanziari e, in particolare, a quelli corredati dalla cosiddetta clausola di neutralità finanziaria.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari**

**o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009.**

**C. 2711-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 », è stato già esaminato, nella seduta del 1° ottobre 2015, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda, altresì, che in data 14 ottobre 2015 la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame in sede referente, approvando due proposte emendative con le quali sono state recepite le predette condizioni.

La Commissione è ora pertanto chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, come emendato dalla Commissione affari esteri. Nel rilevare che il provvedimento non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2016-2018 quale risultante dal disegno di legge di stabilità 2016, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.**

**C. 3242 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013», approvato dal Senato, è stato già esaminato nella seduta del 22 settembre 2015 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in data 14 ottobre la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame in sede referente, senza apportare al testo alcuna modifica.

Nel confermare che il disegno di legge ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.**

**C. 3238 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011», approvato dal Senato, è stato già esaminato nella seduta del 22 settembre 2015 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole.

Ricorda, altresì, che in data 29 ottobre la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame in sede referente, senza apportare al testo alcuna modifica. Nel confermare che il disegno di legge ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015.**

**C. 3331 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, recante «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015», è stato già esaminato nella seduta del 27 ottobre 2015 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole. Ricorda, altresì, che in data 29 ottobre la Commissione di merito ne ha successivamente concluso l'esame in sede referente, senza apportare al testo alcuna modifica.

Nel confermare che il disegno di legge ora all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014.**

**C. 3239 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014»,

definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi.

In particolare segnala che l'articolo 3, al comma 1, dispone che all'onere derivante dall'Accordo, relativo alle spese di missione, valutato in euro 8.850 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017. Inoltre, il successivo comma 2 prevede l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.

Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 settembre 2015, allorché la stessa Commissione ha espresso parere favorevole, e che la Commissione di merito non ha concluso l'iter del provvedimento.

Prosegue evidenziando che, con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio. Considerato che tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinato dal disegno di legge di stabilità 2016.

Poiché il nuovo quadro di finanza pubblica, con riferimento al predetto accan-

tonamento, presenta le necessarie disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3239 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014;

considerato che:

nella seduta del 28 settembre 2015 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole;

con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio;

poiché tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica per il triennio 2016-2018, come determinato dal disegno di legge di stabilità per il 2016;

in tale quadro, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato per la copertura finanziaria del provvedimento, presenta le occorrenti disponibilità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE** ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011.**

**C. 3240 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 », definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi.

In particolare segnala che l'articolo 3, al comma 1, dispone che all'onere derivante dall'Accordo, relativo alle spese di missione, valutato in euro 671 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017. Inoltre, il successivo comma 2 prevede l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.

Ricorda poi che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 1° ottobre 2015, allorché la stessa Commissione ha espresso

parere favorevole, e che la Commissione di merito non ha concluso l'iter del provvedimento in esame.

Ricorda altresì che, con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio. Considerato che tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinato dal disegno di legge di stabilità 2016.

Poiché il nuovo quadro di finanza pubblica, con riferimento al predetto accantonamento, presenta le necessarie disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3240 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011;

considerato che:

nella seduta del 1° ottobre 2015 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole;

con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno

di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui iter nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio;

poiché tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica per il triennio 2016-2018, come determinato dal disegno di legge di stabilità per il 2016;

in tale quadro, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato per la copertura finanziaria del provvedimento, presenta le occorrenti disponibilità,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013.**

**C. 3241 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianfranco LIBRANDI (SCpI), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame, recante « Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013 », definisce il quadro bilaterale di cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi.

In particolare rileva che l'articolo 3, al comma 1, dispone che all'onere derivante dall'Accordo, relativo alle spese di missione, valutato in euro 986 annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017. Inoltre, il successivo comma 2 prevede l'attivazione, in caso di necessità, di un'apposita clausola di salvaguardia.

Ricorda che il provvedimento è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 28 settembre 2015, allorché la stessa Commissione ha espresso parere favorevole, e che la Commissione di merito non ha concluso l'*iter* del provvedimento in esame.

Evidenzia quindi che, con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio. Considerato che tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo alla luce delle effettive disponibilità dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Mini-

sterio degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come determinato dal disegno di legge di stabilità 2016.

Poiché il nuovo quadro di finanza pubblica, con riferimento al predetto accantonamento, presenta le necessarie disponibilità, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3241 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013;

considerato che:

nella seduta del 28 settembre 2015 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole;

con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio;

tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, per cui la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica per il triennio 2016-2018, come determinato dal disegno di legge di stabilità per il 2016;

in tale quadro, l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di

competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, utilizzato per la copertura finanziaria del provvedimento, presenta le occorrenti disponibilità,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.**

**C. 348-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, fa presente che il provvedimento in oggetto, già esaminato dalla Camera, è stato approvato, con modifiche, dal Senato. Fra le modifiche introdotte presso il Senato, evidenzia quella riferita all'articolo 6, comma 2, segnalando che la norma, nel testo approvato dalla Camera, dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, mentre la modifica introdotta al Senato precisa che tale individuazione è effettuata anche con la finalità di incentivare e promuovere le attività dagli stessi svolte. Al riguardo, pur considerando che la norma è corredata di clausola di invarianza finanziaria, andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a confermare che tali attività possano essere sostenute dagli enti interessati compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica fissati dall'ordinamento.

Con riferimento all'articolo 18, comma 1, il quale stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 3, 5 e 10, pari complessivamente a 940.000 euro per il 2015 e a 500.000 euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, per il triennio 2015-2017, relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario 2016-2018, quale risultante dal disegno di legge di stabilità per il 2016. Segnala comunque che il riferimento ai fondi speciali 2015-2017 appare idoneo, nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2015.

Con riferimento agli oneri relativi agli anni 2016 e seguenti, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la copertura finanziaria possa considerarsi correttamente formulata nel presupposto che l'onere di 500.000 euro abbia cadenza annuale.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI evidenzia che le attività di cui all'articolo 6, comma 2, come modificato dal Senato, il quale dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche con la finalità di incentivare e promuovere le attività dagli stessi svolte, possono essere sostenute dagli enti interessati compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica fissati dall'ordinamento.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 348-B, approvato dalla Camera e modifi-

cata dal Senato, recante Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le attività di cui all'articolo 6, comma 2, come modificato dal Senato, che dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli agricoltori custodi, anche con la finalità di incentivare e promuovere le attività dagli stessi svolte, possono essere sostenute dagli enti interessati compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica fissati dall'ordinamento;

ritenuto che:

all'articolo 18, comma 1, recante la clausola di copertura finanziaria, il riferimento ai fondi speciali 2015-2017 appare idoneo nel presupposto che il provvedimento venga approvato, in via definitiva, entro il 31 dicembre 2015;

con riferimento agli oneri relativi agli anni 2016 e seguenti, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, la copertura finanziaria può considerarsi correttamente formulata nel presupposto che l'onere di 500.000 euro abbia cadenza annuale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

**Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa.**

**Nuovo testo unificato C. 1373 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il testo unificato delle proposte di legge C. 1373 ed abbinate, recante Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della canapa, è stato già esaminato nella seduta del 5 agosto 2015 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole, con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

Ricorda, altresì, che in data 8 ottobre 2015 la Commissione di merito – che peraltro non ha concluso l'*iter* del provvedimento – ha apportato alcune modifiche al testo unificato medesimo, approvando alcune proposte emendative volte a recepire le condizioni e osservazioni poste dalle Commissioni competenti in sede consultiva, tra cui due emendamenti con i quali sono state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio.

Ricorda inoltre che, con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio. Considerato che tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento medesimo anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2016-2018 quale risultante dal disegno di legge di stabilità 2016.

In particolare evidenzia che il comma 1 dell'articolo 6 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse

disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa. Al riguardo ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo sulla effettiva disponibilità di tali risorse, alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica.

Rileva altresì che le proposte emendative approvate nella seduta dell'8 ottobre 2015 dalla Commissione agricoltura, diverse da quelle che recepiscono il citato parere della Commissione bilancio, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Anche sul punto ritiene necessario acquisire una conferma da parte del Governo.

La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica, le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 – il quale prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa – potranno essere rese effettivamente disponibili, attraverso la rimodulazione dei piani di settore già vigenti.

Segnala inoltre che le proposte emendative approvate nella seduta dell'8 ottobre 2015 dalla Commissione agricoltura, diverse da quelle che recepiscono il citato parere della Commissione bilancio, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato del progetto di legge C. 1373 e abb., recante

Norme per il sostegno e la promozione della coltivazione e della filiera della Canapa;

considerato che:

nella seduta del 28 settembre 2015 la Commissione bilancio, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso sul provvedimento in oggetto parere favorevole con due condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione;

in data 8 ottobre 2015 la Commissione di merito – che peraltro non ha concluso l'*iter* del provvedimento – ha apportato alcune modifiche al testo unificato medesimo, approvando alcune proposte emendative volte a recepire le condizioni e osservazioni poste dalle Commissioni competenti in sede consultiva, tra cui due emendamenti con i quali sono state recepite le condizioni poste dalla Commissione bilancio;

con la presentazione del disegno di legge di bilancio 2016-2018 e del disegno di legge di stabilità per il 2016, la Commissione bilancio ha proceduto, come da prassi consolidata, alla revoca di tutti i pareri resi dalla Commissione stessa in data anteriore al 25 ottobre 2015 in relazione ai progetti di legge che comportino nuove o maggiori spese o diminuzioni di entrate in anni successivi all'esercizio in corso – il cui *iter* nelle Commissioni di merito non fosse ancora concluso – al fine di verificarne la compatibilità con le previsioni contenute nei nuovi documenti di bilancio;

poiché tale revoca ha interessato anche il provvedimento in oggetto, la Commissione bilancio è ora chiamata a valutare nuovamente il provvedimento alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica per il triennio 2016-2018, come determinato dal disegno di legge di stabilità per il 2016;

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica, potranno essere rese

effettivamente disponibili le risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 – il quale prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, compatibilmente con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, destina annualmente una quota delle risorse disponibili a valere sui piani nazionali di settore di propria competenza, nel limite massimo di 700.000 euro, per favorire il miglioramento delle condizioni di produzione e trasformazione nel settore della canapa –, attraverso la rimodulazione dei piani di settore già vigenti;

le proposte emendative approvate nella seduta dell'8 ottobre 2015 dalla Commissione agricoltura, diverse da quelle che recepiscono il citato parere della Commissione bilancio, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.55.**

#### **COMITATO DEI NOVE**

*Martedì 3 novembre 2015.*

**DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale.**

**C. 3340-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.55 alle 14.05 e dalle 17.45 alle 17.55.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) .... 39

ALLEGATO 1 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 53

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) .... 40

ALLEGATO 2 (*Proposta di parere del relatore*) ..... 55

##### SEDE REFERENTE:

DL 153/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) ..... 41

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo (C. 3332 Governo) (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 47

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 52

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto italiano dei Castelli, sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili ..... 52

##### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

**Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risana-**

**mento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.**

**Atto n. 208.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che il relatore, Carbone, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ha

formulato una proposta di parere sul provvedimento (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.**

**Atto n. 209.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre scorso.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere sullo schema di decreto (*vedi allegato 2*).

In particolare la proposta di parere contiene innanzitutto una condizione relativa alla cosiddetta clausola di « *depositor preference estesa* » (cioè la clausola in base alla quale, dopo i depositi protetti, i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese, gli altri depositi presso la banca sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari). Tale condizione chiede che, nell'ambito dell'applicazione dei meccanismi di *bail-in*, di cui all'articolo 91, comma 1-bis, lettera c), del Testo unico bancario (TUB), introdotto dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo n. 208, ci si attenga strettamente all'ordine gerarchico tra i creditori contemplato dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, ovvero si preveda che tale clausola si applichi dal 1° gennaio 2019.

Rileva infatti come il rinvio dell'entrata in vigore della predetta clausola di « *depositor preference estesa* » sarebbe funzio-

nale sia a far maturare una maggior consapevolezza dei risparmiatori sul nuovo sistema di gestione delle crisi bancarie, sia a consentire alle banche di operare nella raccolta di finanziamenti senza dover sostenere costi eccessivi.

In tale ambito illustra inoltre le osservazioni contenute nella proposta di parere, sottolineando come esse siano volte a introdurre, a tutela dei depositari, elementi di trasparenza e di chiarezza, soprattutto nella fase di introduzione di tale nuovo e complesso sistema di risoluzione delle crisi, facendo anche propri alcuni rilievi espressi in merito dalla CONSOB.

Nel sottolineare la necessità di favorire la rapida approvazione del provvedimento e di procedere celermente al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE, sia per consentire la conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della predetta direttiva 2014/59/UE, sia per garantire chiarezza e stabilità al quadro normativo in materia in un momento in cui talune banche si trovano in una situazione di difficoltà, auspica quindi che possa procedersi all'espressione del parere sugli schemi di decreto n. 209 e n. 208 nella seduta già convocata per la giornata di domani.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.35.**

**SEDE REFERENTE**

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**DL 153/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica.  
C. 3386 Governo, approvato dal Senato.**

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni SANGA (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 3386, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 153 del 2015, recante misure urgenti per la finanza pubblica.

Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che è stato modificato dal Senato e si compone di 3 articoli, segnala come l'articolo 1 modifichi gli strumenti della copertura finanziaria disposta nell'ambito del meccanismo della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014).

In particolare viene disposto a tal fine e per il solo anno 2015, l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle procedure di *voluntary disclosure* di cui alla legge n. 186 del 2014 per la regolamentazione dei capitali detenuti all'estero, in luogo dell'impiego delle entrate derivanti dall'aumento dell'accisa sui carburanti che slitta conseguentemente all'anno 2016.

Nel dettaglio, il comma 1 dell'articolo 1 dispone:

alla lettera *a*), che, in caso di mancato rilascio delle autorizzazioni degli organismi europei alle misure di deroga in relazione all'estensione del meccanismo del *reverse charge* alla grande distribuzione ed all'introduzione dello *split payment*, alla copertura degli effetti finanziari negativi che ne deriverebbero si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate derivanti dalla cosiddetta *voluntary disclosure*, attestata dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria, acquisite dalla medesima Agenzia;

alla lettera *b*) che, conseguentemente, venga meno il riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che avrebbe dovuto disporre l'incremento di aliquota dell'accisa, entro la data del 30 settembre 2015, per l'eventualità del mancato rilascio delle predette autorizzazioni UE;

alla lettera *c*) che l'importo da coprire sia ridefinito in 728 milioni di euro (in luogo dei previgenti 1.716 milioni) e sia fissata la nuova decorrenza dell'incremento, eventuale, delle accise sui carburanti, a partire dall'anno 2016 (in luogo del 2015).

In merito ricorda che l'articolo 1, commi da 629 a 632, della citata legge n. 190 del 2014 ha apportato alcune novità in materia di IVA, incrementando tra l'altro il numero delle ipotesi di applicazione del meccanismo di inversione contabile (cosiddetto *reverse charge*): tale sistema è stato esteso tra l'altro al settore della grande distribuzione alimentare (ipermercati, supermercati e *discount* alimentari).

Le richiamate norme della legge di stabilità per l'anno 2015 hanno subordinato l'efficacia dell'estensione del *reverse charge* al settore della grande distribuzione ad un'apposita autorizzazione UE, ai sensi della disciplina comunitaria in materia di IVA (rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE).

In tale ambito ricorda che il 22 maggio 2015 la Commissione europea ha trasmesso al Consiglio una Comunicazione (COM(2015)214 final), a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, con la quale si oppone alla richiesta italiana di deroga alla disciplina comunitaria dell'IVA per la materia della grande distribuzione. La Commissione UE ha infatti rilevato che un'applicazione indistinta e globale del *reverse charge* ad un alto numero di prodotti, destinati essenzialmente al consumo finale, non potesse essere considerata una misura speciale prevista dall'articolo 395

della direttiva IVA. Inoltre, la Commissione ha ritenuto che non ci fossero prove sufficienti del fatto che la misura richiesta potesse contribuire a contrastare le frodi; al contrario, ha reputato che la misura in questione implicasse seri rischi di frode a scapito del settore delle vendite al dettaglio e a scapito di altri Stati membri. Infine, la Commissione non ha condiviso la stima di impatto positivo effettuata dalle Autorità italiane, perché la misura in questione non risultava utile.

Per quanto riguarda invece l'introduzione del cosiddetto *split payment* la legge di stabilità 2015 ne ha disposto con efficacia immediata (1° gennaio 2015). Anche in relazione a tale innovazione è stato previsto, ai sensi della disciplina europea, il rilascio di una apposita misura di deroga.

Ricorda in merito che il meccanismo dello « *split payment* » è costituito da speciali modalità di versamento dell'imposta sul valore aggiunto, per le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici che non risultano debitori d'imposta: al fornitore del bene o del servizio viene erogato il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura; l'imposta è quindi sottratta alla disponibilità del fornitore e acquisita direttamente dall'Erario.

Il 12 giugno 2015 la Commissione Europea ha annunciato l'espressione di un parere favorevole sulle misure riguardanti lo *split payment*. La proposta della Commissione subordina tale misura a precisi limiti temporali (fino al 31 dicembre 2017). In accoglimento di tale proposta il Consiglio UE ha autorizzato l'Italia, in deroga all'articolo 206 della direttiva 2006/112/CE, a prevedere che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche amministrazioni debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito conto bancario bloccato dall'Amministrazione fiscale. La misura di deroga trova applicazione temporanea (dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017).

Rammenta inoltre che il già richiamato comma 632 della legge di stabilità 2015

prevedeva, in caso di mancato rilascio delle citate misure di deroga alla disciplina comunitaria dell'IVA in materia di *reverse charge* per la grande distribuzione alimentare e di *split payment*, un aumento dell'aliquota dell'accisa sui carburanti tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 1.716 milioni di euro, a decorrere dal 2015. Nello specifico, veniva affidata a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 30 settembre 2015, la determinazione di un aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a complessivi 1.716 milioni di euro a decorrere dal 2015.

Per quanto riguarda le entrate derivanti dalla *voluntary disclosure*, evidenzia come la relazione tecnica allegata al decreto legge indichi che esse ammontano, secondo i dati comunicati dall'Agenzia delle entrate relativi a parte delle istanze di adesione già pervenute, a 1.406 milioni di euro, e siano dunque già sufficienti per coprire sia la disattivazione della clausola di salvaguardia sopra illustrata prevista dal l'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge di stabilità 2015, sia la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, cui una parte delle risorse della *voluntary* è destinata ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 192 del 2014. Pertanto il positivo andamento degli incassi della *voluntary* consente di sterilizzare gli aumenti degli accenti IRES ed IRAP per l'anno 2015 e gli incrementi di accisa sui carburanti, a decorrere dal 2016, che sarebbero previsti in attuazione della clausola di salvaguardia contenuta nell'articolo 15, comma 4, dello stesso decreto-legge n. 102 del 2013, a copertura degli oneri derivanti dal predetto articolo 13 del medesimo citato decreto-legge n. 102. In dettaglio, il minor gettito da coprire per la disattivazione di tale ultima clausola di

salvaguardia recata dal citato decreto-legge n. 102 è pari a 671,1 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

Rileva invece che, qualora l'andamento delle entrate provenienti dalla *voluntary disclosure* non avesse consentito la copertura degli oneri derivanti dal richiamato articolo 13 del decreto-legge n. 102 del 2013, la norma (di cui all'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 192 del 2014) avrebbe richiesto l'attivazione della clausola di salvaguardia in essa disciplinata, con conseguente incremento della percentuale degli acconti IRES e IRAP per il periodo d'imposta 2015 e un aumento delle accise a decorrere del 2016.

In estrema sintesi ricorda che la disciplina della collaborazione volontaria (cosiddetta *voluntary disclosure*) in materia fiscale è stata introdotta dalla legge n. 186 del 2014, inserendo nel decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di monitoraggio fiscale, gli articoli da 5-*quater* a 5-*septies*.

In sostanza è previsto che i soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli possono sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando l'intera misura delle imposte dovute. Per effetto della collaborazione volontaria viene altresì garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali e il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie.

La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014.

Viene introdotto un nuovo reato fiscale che punisce coloro i quali, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibiscono o trasmettono documentazione e dati non rispondenti al vero.

Inoltre, l'articolo 3 della legge n. 186 introduce, attraverso l'aggiunta del nuovo articolo 648-*ter*.1 al codice penale, il reato di autoriciclaggio, attribuendo rilevanza penale alla condotta di chi, avendo com-

messo un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca o comunque impieghi denaro, beni o altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

I commi da 2 a 4 dell'articolo 1 estendono la procedura di collaborazione volontaria, con modalità simili, ai contribuenti autori di violazioni riguardanti obblighi di dichiarazione per attività detenute in Italia (cosiddetta collaborazione volontaria nazionale), in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché alle violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

Ricorda inoltre che, entro trenta giorni dalla data di esecuzione dei versamenti relativi alla procedura di collaborazione, l'Agenzia delle entrate deve comunicare all'Autorità giudiziaria la conclusione della procedura di collaborazione volontaria, affinché questa informazione sia utilizzata per l'applicazione delle cause di non punibilità previste dalle stesse norme (in particolare dall'articolo 5-*quinqüies*, comma 1, lettere *a*) e *b*). Le stesse cause di non punibilità si applicano anche alle ipotesi introdotte dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 128 del 2015 in relazione a imponibili, imposte e ritenute, correlati alle attività dichiarate nell'ambito della *disclosure* per i periodi d'imposta per i quali è scaduto il termine per l'accertamento.

Rammenta che, con il provvedimento del 14 settembre 2015 n.116808/2015, l'Agenzia delle entrate ha disposto che la trasmissione della relazione di accompagnamento all'istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e della relativa documentazione a supporto sia effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della prima o unica istanza.

Al fine di poter assolvere in maniera esaustiva ai prescritti obblighi comunicativi nei confronti dell'Autorità giudiziaria, il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 14 settembre 2015 ha previsto la possibilità di indicare nella relazione (an-

che se già presentata) gli elementi relativi alle annualità non più accertabili, ma correlati alle attività dichiarate nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, concedendo più tempo per l'invio della stessa. Al riguardo rileva quindi come non si tratti di un adempimento ulteriore, ma di una facoltà che consente al contribuente di evidenziare da subito all'Amministrazione finanziaria la sussistenza di cause di non punibilità per anni ricadenti fuori dal perimetro della *voluntary* e che può essere facilmente assolta anche attraverso la produzione di documenti attestanti la situazione patrimoniale al 31 dicembre dei periodi d'imposta coinculti e comunque non anteriori al 2008.

Ricorda inoltre che la legge n. 186 del 2014, nell'introdurre la *voluntary disclosure*, ha stabilito, all'articolo 1, comma 7, che le entrate derivanti dalla *voluntary*, non scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, devono affluire in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione:

a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno;

b) all'esclusione dai medesimi vincoli del patto di stabilità interno delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

c) agli investimenti pubblici;

d) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge n. 147 del 2013.

Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale modifica alcune disposizioni della procedura di collaborazione volontaria introdotta dalla già citata legge n. 186 del 2014.

In particolare, segnala il comma 1, il quale apporta alcune modifiche al decreto-legge n. 167 del 1990, novellando gli articoli 5-*quater* e 5-*quinquies*, a loro volta introdotti dalla citata legge n. 186 del 2014.

In dettaglio, la lettera a) modifica i commi 2 e 5 dell'articolo 5-*quater*:

il numero 1) della lettera a), sostituendo il terzo periodo del comma 2 stabilisce l'irrevocabilità della richiesta di accesso alla collaborazione volontaria e prevede che la stessa non possa essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona;

il numero 2) prevede invece, sostituendo l'intero comma 5, che la procedura di collaborazione volontaria possa essere attivata fino al 30 novembre 2015 (e non più entro il 30 settembre 2015) e che l'istanza possa essere integrata con documenti ed informazioni entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

In tale contesto rammenta che, nel corso dell'esame al Senato, la norma è stata integrata prevedendo che, in deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (il quale regola le attribuzioni e la competenza territoriale degli uffici delle imposte in materia di imposte sui redditi) e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (il quale regola invece le competenze degli uffici in materia di IVA), la competenza sulla gestione delle istanze per l'accesso alla *voluntary* presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 nonché sull'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione

volontaria, è attribuita ad un'articolazione dell'Agenzia delle entrate che sarà individuata con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro la data di entrata in vigore della disposizione (cioè entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge). La norma specifica che per i predetti atti, impugnabili ai sensi del decreto legislativo n. 546 del 1992, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie dettate dallo stesso decreto legislativo n. 546, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate.

La lettera *b)* del comma 1 interviene invece sui commi 1 e 3 dell'articolo 5-*quinquies* del decreto-legge n. 167:

il numero 1) della lettera *b)* inserisce nel comma 1 una nuova lettera *b-bis*), la quale sancisce l'applicazione, anche alla procedura di *voluntary*, delle disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto n. 231 (il quale stabilisce che la violazione del divieto di utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 per cento al 40 per cento del saldo);

il numero 2), intervenendo sul comma 3 dell'articolo 5-*quinquies* prevede, in relazione al reato di utilizzo di denaro o beni provenienti da attività illecite (di cui all'articolo 648-*ter.* 1 del codice penale) che le condotte ivi previste non siano punibili se commesse in relazione ai delitti di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 5-*quinquies* sino alla data del 30 novembre 2015, data entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *a)*.

Tale previsione si connette con lo spostamento dei termini per aderire alla *voluntary* disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, numero 2), del decreto-legge.

Il comma 2 dell'articolo 2 stabilisce, alla lettera *a)*, che, ai soli fini della collaborazione volontaria, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* del decreto legislativo n. 218 del 1997 (abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2015 dall'articolo 1, comma 637, lettera *c)*, numero 1.2), della legge n. 190 del 2014), nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016.

Ricorda che i predetti commi da 1-*bis* a 1-*quinquies* intervengono sulla disciplina dell'accertamento con adesione, prevenendo, in sostanza:

che il contribuente possa prestare adesione ai contenuti dell'invito a comparire formulato dall'ufficio al contribuente, mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l'indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata; in presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili è ridotta alla metà;

che il pagamento delle somme dovute indicate nell'invito a comparire debba essere effettuato entro venti giorni, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;

che in caso di mancato pagamento delle somme dovute il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme;

che le precedenti disposizioni non si applichino agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi

dell'articolo 5-*bis*, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 218 per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l'emissione degli accertamenti.

La lettera *b*) del comma 2, integrata nel corso dell'esame al Senato, prevede invece che, sempre ai soli fini della collaborazione volontaria, l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento, in qualunque forma erogate, le quali sono imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera, siano assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento. La *ratio* della norma è indicata dalla relazione illustrativa al disegno di legge di conversione con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti richiesti ai contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria.

A tale ultimo riguardo ricorda che la Convenzione stipulata nel 1976 tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizioni, prevede (diversamente dalle altre convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con altri Paesi confinanti quali la Francia e l'Austria) una potestà impositiva esclusiva nel Paese di lavoro, secondo le relative norme di diritto interno, con compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine. Pertanto il cittadino residente in un comune italiano entro la fascia di confine di 20 km che si reca quotidianamente in Svizzera per lavoro, facendo comunque ritorno, la sera, al proprio domicilio italiano, non deve versare tasse in Italia sul reddito percepito in Svizzera: tutto il reddito di lavoro dipendente prodotto nel territorio svizzero è assoggettato ad imposizione (secondo i tre livelli di tassazione federale, cantonale e comunale) soltanto in Svizzera.

Rammenta inoltre che il 23 febbraio 2015 i rappresentanti dei Governi italiano e svizzero hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e consente lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali, prefigurando la fine del segreto bancario, sul cui disegno di legge di ratifica la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole nella seduta del 28 ottobre scorso. In forza di tale Protocollo la Svizzera, impegnandosi allo scambio di informazioni, viene equiparata ai fini della *voluntary disclosure* ad un Paese non black list. La Svizzera si è inoltre impegnata ad adottare lo scambio automatico di informazioni a partire dal 2018, con riferimento all'annualità 2017.

La lettera *b-bis*), introdotta nel corso dell'esame al Senato, chiarisce l'ambito di applicazione dell'esonero dall'obbligo di dichiarare gli investimenti detenuti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria in favore dei lavoratori italiani transfrontalieri. In dettaglio viene stabilito che tale esonero, previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera *b*), del decreto-legge n. 78 del 2010, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.

L'articolo 3 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, rileva come l'organizzazione dei lavori per l'esame in sede referente del provvedimento sarà definita nel corso della riunione odierna dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.40.**

**SEDE CONSULTIVA**

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo.**

**(C. 3332 Governo).**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro PAGANO (AP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3332, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015.

Rileva quindi come emerga dalla relazione introduttiva al provvedimento, nonché dalla relazione tecnico-normativa, che la *ratio* della stipula dell'Accordo, il quale è strettamente aderente agli standard internazionali dettati dall'OCSE, risiede nella necessità di adattare i rapporti finanziari tra l'Italia e il Principato del Liechtenstein al nuovo quadro internazionale, dettato soprattutto in seno all'OCSE e al G20, che vede il potenziamento degli strumenti contro l'evasione e l'elusione fiscale internazionali. A tal fine è consentita una maggiore cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie e si

restringe drasticamente la discrezionalità di ciascuna delle Parti nel prestare assistenza e informazioni all'altra Parte.

In tale contesto evidenzia come l'Accordo possa avere effetti positivi sull'esito della procedura di collaborazione volontaria, cosiddetta *voluntary disclosure* (disciplinata dalla legge n. 186 del 2014, e ora oggetto di modifica ad opera del decreto-legge n. 153 del 2015, il cui disegno di legge di conversione è all'esame della Commissione), in quanto allarga la platea dei potenziali aderenti alla procedura per la regolarizzazione dei capitali. In sostanza rileva come, per effetto della sottoscrizione tempestiva dell'accordo rispetto alla tempistica prevista dalla *voluntary disclosure*, il Principato del Liechtenstein, impegnandosi allo scambio di informazioni, venga equiparato ad un Paese non *black list*.

Pertanto, i contribuenti che intendono aderire alla regolarizzazione non subiscono il raddoppio dei termini di accertamento e il conseguente peggioramento del trattamento sanzionatorio previsto, invece, per chi regolarizza capitali da Paesi compresi nella cosiddetta « *black list* ».

Rammenta al riguardo che la predetta legge n. 186 del 2014 ha introdotto una procedura di collaborazione volontaria del contribuente con l'Amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in Italia di capitali detenuti all'estero. La procedura sostanzialmente trova applicazione anche per quanto riguarda le irregolarità riguardanti attività detenute in Italia. Il medesimo provvedimento ha introdotto il reato di autoriciclaggio. I soggetti che detengono attività e beni all'estero ed hanno omesso di dichiararli potranno sanare la propria posizione nei confronti dell'erario pagando, in un'unica soluzione e senza possibilità di compensazione, l'intera misura delle imposte dovute e le sanzioni (queste ultime in misura ridotta). Per effetto della collaborazione volontaria viene garantita la non punibilità per alcuni reati fiscali relativi agli obblighi dichiarativi ed il pagamento in misura ridotta delle sanzioni tributarie. La procedura non può essere utilizzata se la richiesta di accesso è

presentata dopo che l'autore ha avuto conoscenza dell'inizio di attività di accertamento fiscale o di procedimenti penali per violazioni tributarie, ed opera per le violazioni dichiarative commesse sino al 30 settembre 2014, con possibilità di esperire la procedura fino al 30 novembre 2015 (termine così prorogato, rispetto all'originario 30 settembre 2015, dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 153 del 2015).

In tale contesto evidenzia come risulti rilevante, ai fini degli effetti dell'Accordo, la previsione di cui all'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990 (introdotto dalla legge n. 186 del 2014), come modificata dall'articolo 10, comma 12-*quaterdecies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, la quale ha eliminato il raddoppio dei termini per emettere l'atto di contestazione per le violazioni da monitoraggio fiscale nella procedura di collaborazione volontaria con riferimento ai Paesi cosiddetti *black list* che stipulano tempestivamente accordi con l'Italia volti a consentire un effettivo scambio di informazioni fiscali.

Più precisamente, perché non operi il predetto raddoppio dei termini l'articolo 5-*quater*, comma 4, del decreto-legge n. 167 stabilisce che debbano verificarsi congiuntamente le seguenti condizioni:

1) ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 167 del 1990, introdotto dalla citata legge n. 186 del 2014, il Paese *black list* presso il quale erano o sono detenuti gli investimenti e le attività estere oggetto della collaborazione volontaria abbia stipulato con l'Italia, entro il 2 marzo 2015 (cioè entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 186 del 2014), un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni elaborato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), anche con riferimento al periodo tra la data della stipula e quella dell'entrata in vigore dell'accordo: tale condizione si verifica dunque con riferimento all'Accordo in esame, il quale è stato appunto stipulato il 26 febbraio 2015;

2) ai sensi dell'articolo 5-*quinquies*, comma 4, primo periodo, lettera c), del richiamato decreto-legge n. 167 del 1990, il contribuente che ha attivato la procedura e che vuole mantenere le attività oggetto di collaborazione volontaria nel Paese *black list* ove già le deteneva deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività erano o sono detenute l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di procedura (cosiddetto *waiver*) ed allegare copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria, in relazione ai periodi d'imposta successivi a quello di adesione alla collaborazione volontaria, fino all'effettiva operatività dello scambio di informazioni conforme al predetto articolo 26 (cosiddetto monitoraggio rafforzato);

3) in base all'articolo 5-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge n. 167 del 1990, nel caso in cui il contribuente trasferisca, successivamente all'attivazione della procedura, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o da gli Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, deve rilasciare all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono trasferite l'autorizzazione a trasmettere alle Autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto della procedura a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale avviene il trasferimento.

Sempre in ordine agli effetti dell'Accordo, il già citato articolo 5-*quinquies*, comma 7, del decreto-legge n. 167 del 1990 prevede inoltre che, qualora le attività oggetto della procedura di collaborazione volontaria sono o erano detenute in Paesi i quali stipulino con l'Italia, entro la predetta data del 2 marzo 2015, un accordo che permetta un effettivo scambio di informazioni conforme all'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie

imposizioni elaborato dall'OCSE, la misura della sanzione minima per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione delle predette attività è fissata al 3 per cento dell'ammontare non dichiarato e non si applica il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per gli investimenti detenuti negli Stati a regime fiscale privilegiato nel caso di omessa o tardiva dichiarazione.

Per quanto riguarda i più recenti altri accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia in materia, rammenta che il 23 febbraio 2015 i rappresentanti dei Governi italiano ed elvetico hanno firmato un Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e consente lo scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali. Il 2 marzo è stato firmato un accordo apposito con il Principato di Monaco, con un Protocollo aggiuntivo che disciplina le richieste di gruppo: le autorità fiscali italiane potranno presentare richiesta di informazioni su gruppi di contribuenti relativamente a comportamenti considerati a rischio. Di tenore analogo è l'accordo firmato il 1° aprile 2015 con la Santa Sede. Ricorda che su tutti e tre gli Accordi appena citati la Commissione ha recentemente espresso parere favorevole.

Passando al contenuto specifico dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, illustra l'articolo 1, che definisce l'oggetto dell'Accordo, prevedendo che le autorità competenti delle Parti contraenti si prestino assistenza scambiandosi informazioni verosimilmente rilevanti per l'applicazione delle rispettive normative interne, in relazione alle imposte oggetto dell'Accordo. Le informazioni si riferiscono alla determinazione, all'accertamento e alla riscossione di dette imposte, nonché al recupero dei crediti fiscali con relative misure di esecuzione, ovvero a indagini e procedimenti per reati tributari.

Viene stabilito inoltre che i diritti e le garanzie assicurate alle persone dall'ordinamento della Parte interpellata restano applicabili, ma solo nella misura in cui essi non impediscano o posticipino indebitamente l'effettivo scambio di informazioni.

Segnala quindi l'articolo 2, in base al quale una Parte interpellata non è obbligata a fornire informazioni che non siano in possesso delle propria autorità o di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

L'articolo 3, al comma 1, enumera le imposte considerate dall'Accordo: per quanto riguarda l'Italia si tratta dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, delle imposte sulle donazioni e successioni, dell'imposta sui premi assicurativi, dell'imposta sulle transazioni finanziarie, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e delle imposte sostitutive.

Per quanto riguarda invece il Principato del Liechtenstein osserva come si tratti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, delle imposte societarie, sulle plusvalenze immobiliari, sul patrimonio, nonché dell'imposta cedolare e dell'imposta sul valore aggiunto.

Il comma 2 prevede l'applicazione dell'Accordo anche ad ogni imposta di identica natura che venga istituita dopo la data della firma dell'Accordo, nonché ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga, ma in questo caso solo su intesa delle competenti autorità delle due Parti, le quali peraltro si notificheranno ogni modifica sostanziale apportata alle imposte oggetto dell'Accordo e alle relative misure connesse alla raccolta delle informazioni.

L'articolo 4 reca numerose definizioni rilevanti per l'interpretazione dell'Accordo.

Illustra quindi l'articolo 5, il quale riguarda lo scambio di informazioni su richiesta. In particolare, il comma 1 prevede che la Parte interpellata fornisca le informazioni richieste indipendentemente dal fatto che la medesima Parte interpellata necessiti di tali informazioni ai propri fini fiscali e che il comportamento cui sono collegate costituisca un reato ai sensi della propria legislazione, mentre il comma 3 contempla anche la possibilità che la Parte interpellata fornisca le informazioni sotto forma di deposizioni testi-

moniali e di copie autenticate di documenti originali, laddove ciò sia consentito dal proprio diritto interno.

Il comma 2 specifica che la Parte destinataria della richiesta di informazioni è tenuta a utilizzare tutte le misure rilevanti per la raccolta di informazioni che già non siano in suo possesso, a prescindere dal fatto che la Parte richiesta necessiti delle informazioni per i propri fini fiscali.

In tale contesto segnala in particolare il comma 4, in base al quale ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti abbiano l'effettivo potere di ottenere informazioni in possesso di banche, istituti finanziari o di qualsiasi persona che operi in qualità di agente, fiduciario o intestatario, nonché informazioni sulla proprietà nominale e sulla proprietà effettiva di società di capitali, società di persone, fondazioni, *trust*. Peraltro l'Accordo non crea alcun obbligo per le Parti di fornire assolutamente informazioni sulla proprietà riferentisi a società quotate in Borsa o a fondi comuni di investimento pubblici. La previsione comporta il superamento del segreto bancario tra Italia e Liechtenstein, in conformità agli standard OCSE in materia, nonché all'obiettivo prioritario di contrasto all'evasione fiscale.

I commi 5 e 6 riguardano le modalità della cooperazione tra le competenti autorità delle due Parti, rispettivamente per quanto riguarda la richiesta di informazioni fiscali e l'inoltro delle stesse.

L'articolo 6 riguarda le indagini fiscali all'estero, e indica le modalità secondo le quali rappresentanti delle autorità competenti di una Parte contraente possano, su richiesta da avanzare con ragionevole anticipo, interrogare persone ed esaminare documenti nel territorio dell'altra Parte, previo consenso scritto delle persone interessate, ovvero partecipare a verifiche fiscali nel territorio dell'altra Parte contraente.

L'articolo 7 concerne i casi in cui sia possibile rifiutare una richiesta di informazioni fiscali in base all'Accordo, nonché le relative eccezioni, stabilendo, al comma 4, che la Parte interpellata non ha l'ob-

bligo di ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione fiscale o alla sua normale prassi amministrativa.

Inoltre, il comma 2, lettera a) prevede che una Parte contraente non è obbligata a fornire informazioni suscettibili di rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale – tra questi tuttavia non figurano le informazioni di cui al precedente articolo 5, comma 4, relative a banche e istituti finanziari –, né l'Accordo impone a una Parte contraente di ottenere o fornire informazioni su comunicazioni riservate tra un cliente e un legale procuratore o avvocato, qualora tali comunicazioni siano relative alla prestazione di consulenza legale o all'utilizzazione in procedimenti giudiziari esistenti o previsti. Ai sensi del comma 2, lettera b), inoltre, l'Accordo non impone a una Parte di adottare provvedimenti amministrativi in deroga al proprio ordinamento, fatti salvi gli obblighi di informazione di cui al citato articolo 5, comma 4.

Il comma 1, stabilisce altresì, alla lettera a), che la richiesta può essere rifiutata se non è conforme all'Accordo, e alla lettera b), che la Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se la loro divulgazione sia contraria all'ordine pubblico.

In base al comma 3, non si può opporre un rifiuto a motivo del fatto che la pretesa fiscale da cui ha origine la richiesta di informazioni sia oggetto di controversia.

Ai sensi del comma 5, la Parte interpellata può rifiutare di adempiere ad una richiesta di informazioni se queste siano collegate a una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente che comporti una discriminazione ai danni di un cittadino della Parte interpellata.

Passa a illustrare l'articolo 8, il quale prevede, al comma 1, un vincolo di segretezza delle informazioni ricevute nell'ambito della collaborazione bilaterale da uno Stato contraente. In base al comma 2 tali informazioni possono essere comunicate soltanto alle persone o autorità – e tra

queste i tribunali e le autorità amministrative – competenti nell'accertamento e nella riscossione delle imposte, ovvero nelle procedure e procedimenti riguardanti tali imposte, o ancora nelle decisioni sui ricorsi per esse presentati e nel controllo delle precedenti attività correlate. Coloro che ricevono le informazioni sono tenute ad utilizzarle solo per le proprie ragioni d'ufficio, anche se potranno rivelarle in ambito giudiziario. Ai sensi dei commi 3 e 4 l'utilizzazione ad altri fini delle informazioni ricevute è subordinata al consenso scritto dell'autorità competente della Parte che le ha rilasciate, così come la comunicazione ad altri Stati non partecipanti all'Accordo.

Ai sensi del comma 5 i dati personali potranno essere trasmessi solo per quanto necessario all'applicazione dell'Accordo, e fatte salve le disposizioni di legge della Parte interpellata.

L'articolo 9 prevede la ripartizione delle spese per le attività di scambio di informazioni previste dall'Accordo, le quali saranno di norma a carico della Parte interpellata per quanto concerne i costi ordinari, e dell'altra Parte in relazione ai costi straordinari: è comunque previsto che le autorità competenti delle due Parti si consultino occasionalmente, soprattutto in caso di costi significativi.

Ai sensi dell'articolo 10, in caso di controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo, le competenti autorità delle due Parti ne perseguiranno il superamento attraverso una procedura amichevole, fatta salva la possibilità che le Parti concordino anche ulteriori modalità di risoluzione della controversia.

In base all'articolo 12 l'Accordo entrerà in vigore il giorno successivo alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si comunicheranno l'espletamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo medesimo, il quale avrà poi effetto per tutte le richieste concernenti atti, fatti, eventi e circostanze relativi al periodo che inizia dalla data della firma dell'Accordo.

Illustra quindi l'articolo 13, secondo il quale ciascuna delle Parti può denunciare l'Accordo tramite comunicazione scritta all'autorità competente dell'altra Parte contraente. Ai sensi del comma 3 la decadenza dell'Accordo non comporta tuttavia il venir meno per le Parti del vincolo alla riservatezza previsto dall'articolo 8 in riferimento alle informazioni fiscali nel frattempo ottenute.

Con riferimento al Protocollo all'Accordo, che in base all'articolo 11 del medesimo ne costituisce parte integrante, esso riporta specificazioni in ordine ad alcune disposizioni dell'Accordo, e più in particolare sulla possibilità delle indagini fiscali nel territorio dell'altra Parte, sull'applicazione dell'Accordo a fattispecie esistenti dalla data della firma di esso e, infine, sulla procedura per le richieste di informazioni.

Per quanto poi concerne il Protocollo aggiuntivo all'Accordo, esso consta di un lungo preambolo e di due articoli: il preambolo richiama gli impegni delle Parti nei confronti degli standard internazionali in tema di scambio di informazioni finanziarie, ma anche la normativa italiana per l'emersione e il rientro di attività finanziarie detenute all'estero (la già richiamata legge n. 186 del 2014).

Rileva quindi come, in sostanza l'articolo 1 del Protocollo consenta di effettuare, per il periodo intercorrente tra la firma dell'Accordo e la data di attuazione di un accordo tra Liechtenstein e Italia sullo scambio automatico delle informazioni basato sul modello comune di comunicazione (*Common reporting standard*) dell'OCSE, richieste di scambio di informazione fiscali di gruppo (*group requests*) in ordine a situazioni che configurino modelli consolidati o in via di formazione, a loro volta finalizzati all'elusione o all'evasione fiscale (si tratta cioè di categorie di comportamenti che fanno presumere l'intenzione dei contribuenti di nascondere al fisco italiano patrimoni e attività detenute irregolarmente in Liechtenstein). Inoltre è previsto che, fino a quando non saranno attuate in Liechtenstein le procedure di adeguata verifica previste dal pre-

detto *Common reporting standard* dell'OCSE, le procedure di identificazione dei titolari di conto residenti in Italia ai fini delle richieste di gruppo si baseranno sulla legislazione antiriciclaggio del Liechtenstein.

In questo contesto l'articolo 2 del Protocollo definisce anche analiticamente il proprio ambito di applicazione nei confronti delle diverse tipologie di conto chiuso, conto sostanzialmente svuotato e conto inattivo.

Segnala inoltre come, insieme all'Accordo, al Protocollo e al Protocollo aggiuntivo, sia stata firmata anche una Dichiarazione congiunta di carattere politico con la quale i due Paesi confermano il reciproco impegno ad applicare lo scambio automatico di informazioni sulla base dello standard globale OCSE dal 2017. L'Italia, subito dopo l'entrata in vigore dell'Accordo e del Protocollo includerà formalmente il Liechtenstein nelle *white list*. Con la Dichiarazione congiunta, inoltre, Italia e Liechtenstein si sono impegnati ad avviare i negoziati per una convenzione contro le doppie imposizioni, una volta entrati in vigore l'Accordo, il Protocollo e il Protocollo aggiuntivo.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, rileva come esso si componga di tre articoli.

L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge indica che dall'accrescimento della cooperazione tra le rispettive Amministrazioni finanziarie è lecito attendersi incrementi del gettito fiscale, ancorché non preventivamente quantificabili; in tale ambito viene specificato che il Protocollo

aggiuntivo, integrando i requisiti previsti dalla citata legge n. 186 del 2014 in materia di rientro dei capitali, consentirà ai contribuenti italiani di regolarizzare tali capitali in modo più agevole, in caso aderiscano alla procedura di collaborazione volontaria prevista dalla citata legge n. 186, contribuendo in tal modo all'azione di emersione e trasparenza perseguita da tale ultimo intervento legislativo. In ogni caso, dalle attività connesse allo scambio di informazioni non deriveranno maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto esse possono essere esplesate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.45.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Martedì 3 novembre 2015.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Istituto italiano dei Castelli, sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.40.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208.**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 208);

rilevato come il recepimento della direttiva 2014/59/UE nell'ordinamento italiano sia stato articolato in due provvedimenti e come dunque lo schema di decreto sia necessariamente legato alle previsioni recate dallo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209);

rilevato come lo schema di decreto apporti i correttivi alla disciplina del Testo unico bancario (TUB) e del Testo unico della finanza (TUF) necessari al recepimento della citata direttiva 2014/59/UE;

segnalata la necessità di prestare la massima attenzione rispetto a ogni modifica nell'ordine gerarchico riconosciuto ai diversi creditori della banca ai fini dell'applicazione del meccanismo di liquidazione, al fine di evitare ogni distorsione rispetto al trattamento dei diversi strumenti di debito, la quale potrebbe avere

effetti negativi rispetto ai costi e alle prospettive di finanziamento dell'economia reale;

ribadita la necessità, già più volte segnalata, di assicurare la massima collaborazione e sinergia, sia a livello nazionale, sia a livello sovranazionale, tra tutte le autorità che esercitano a vario titolo competenze sulle tematiche affrontate dal provvedimento;

evidenziata la necessità di procedere quanto prima al recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/59/UE, sia per assicurare l'indispensabile chiarezza e stabilità al quadro normativo in materia, sia al fine di consentire la conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della predetta direttiva 2014/59/UE,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

con riferimento alla lettera c) del nuovo comma 1-*bis*, dell'articolo 91 del TUB, introdotto dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo, in base alla quale, dopo i depositi protetti, i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese,

gli altri depositi presso la banca sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, comportando conseguentemente una maggiore rischiosità per le obbligazioni senior e le altre passività analoghe, si preveda invece di attenersi strettamente all'ordine gerarchico tra i creditori contemplato dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, il quale non prevede tale speciale meccanismo di preferenza in favore dei depositi diversi dai depositi protetti, dai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e dai depositi di persone fisiche, microimprese e PMI, stabilendo in alternativa, attraverso un'integrazione dell'articolo 3 dello schema di decreto, che la predetta clausola di «*depositor preference estesa*», la quale avrebbe riflessi anche sull'attuazione del *bail – in* ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209), si applichi solo a decorrere dal 1° gennaio 2019;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di assicurare il più ampio coinvolgimento della CONSOB nelle procedure di cui allo schema di decreto legislativo, con particolare riguardo all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, laddove si introducono nel corpo del Testo unico della finanza –

TUF gli articoli 55-*ter* (relativo ai piani di risanamento individuale delle società di intermediazione mobiliare – SIM), 55-*quater* (relativo al sostegno finanziario di gruppo per le SIM appartenenti a gruppi) e 55-*quinquies* (relativo alle misure di intervento precoce che la Banca d'Italia può adottare nei confronti delle SIM); nonché con riguardo all'articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si introducono nel TUF gli articoli 60-*bis*.3 (relativo alla risolvibilità delle SIM) e 60-*bis*.4 (relativo alla risoluzione e alle altre procedure di gestione delle crisi per quanto riguarda le SIM), prevedendo in tali casi che sia acquisito il parere della CONSOB nei procedimenti incardinati presso la Banca d'Italia, laddove vengano in rilievo profili attinenti alla prestazione dei servizi di investimento, nonché introducendo il dovere per la Banca d'Italia di comunicare tempestivamente a CONSOB i provvedimenti finali (non pubblici) assunti in applicazione della direttiva 2014/59/UE;

b) valuti il Governo di sostituire l'articolo 1, comma 26, lettera b), dello schema di decreto con la seguente: « b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*ter*. In assenza di un contratto di garanzia finanziaria, accordo di netting o accordo di compensazione, in deroga all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare la compensazione ha luogo solo se i relativi effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta amministrativa ».

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209.****PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento (Atto n. 209);

rilevata l'estrema ampiezza, complessità e rilevanza della normativa introdotta, che a reso necessario procedere al recepimento della direttiva 2014/59/UE nell'ordinamento italiano attraverso due provvedimenti e sottolineato come lo schema di decreto sia dunque necessariamente legato alle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della medesima direttiva 2014/59/UE (Atto n. 208);

evidenziato come le norme di cui si dispone il recepimento innovino profondamente i meccanismi di gestione delle crisi bancarie, in primo luogo al fine di escludere che, come avvenuto anche nel recente passato in altri Paesi, il costo delle crisi stesse si scarichi sui bilanci pubblici e, conseguentemente, sui contribuenti, responsabilizzando maggiormente gli amministratori e gli azionisti delle banche e scoraggiando in tal modo comportamenti viziati da azzardo morale, introducendo in tale prospettiva il nuovo strumento della procedura di risoluzione della crisi, nonché prevedendo strumenti preventivi di intervento volti a anticipare alla fase fi-

siologica dell'attività bancaria la gestione dell'eventuale crisi;

rilevato come lo strumento della risoluzione della crisi consentirà alle autorità competenti di attivare una serie di misure quali: vendere una parte dell'attività bancaria a un acquirente privato; trasferire temporaneamente le attività e passività a un'entità (*bridge bank*) costituita e gestita dalle autorità per proseguire le funzioni più importanti, in vista di una successiva vendita sul mercato; trasferire le attività deteriorate a un veicolo (*bad bank*) che ne gestisca la liquidazione in tempi ragionevoli; applicare il *bail-in*, ossia svalutare azioni e crediti e convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali;

sottolineata la novità e la delicatezza dello strumento del *bail-in*, il quale potrebbe comportare il coinvolgimento nella risoluzione della crisi, sia pure entro limiti precisi e rigorosi, anche dei depositari presso le banche, e rilevata l'esigenza di assicurare, in tale contesto, il contemperamento tra l'esigenza di stabilità dei singoli intermediari e del sistema creditizio nel suo complesso e quella di assicurare la doverosa tutela del risparmio;

considerata la necessità di assicurare il necessario coordinamento tra la disciplina attuativa della direttiva 2014/59/UE e il quadro normativo già in vigore;

evidenziata la necessità di procedere quanto prima al recepimento nell'ordina-

mento nazionale della direttiva 2014/59/UE, sia per assicurare l'indispensabile chiarezza e stabilità al quadro normativo in materia, sia al fine di consentire la conclusione della procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per il mancato recepimento della predetta direttiva 2014/59/UE,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nell'ambito dell'applicazione dei meccanismi di salvataggio interno (*bail-in*), che il privilegio dato agli « altri depositi », di cui all'articolo 91, comma 1-*bis*, lettera c), del Testo unico bancario (TUB), introdotto dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto legislativo n. 208, in base alla quale, dopo i depositi protetti, i crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e i depositi di persone fisiche, microimprese e piccole e medie imprese, gli altri depositi presso la banca sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri crediti chirografari, comportando conseguentemente una maggiore rischiosità per le obbligazioni senior e le altre passività analoghe, si preveda invece di attenersi strettamente all'ordine gerarchico tra i creditori contemplato dall'articolo 108 della direttiva 2014/59/UE, il quale non prevede tale speciale meccanismo di preferenza in favore dei depositi diversi dai depositi protetti, dai crediti vantati dai sistemi di garanzia dei depositanti e dai depositi di persone fisiche, microimprese e PMI, stabilendo in alternativa, che la predetta clausola di « *depositor preference* estesa », la quale avrebbe riflessi anche sull'attuazione del *bail* – in ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera a), dello schema di decreto legislativo, si applichi solo a decorrere dal 1° gennaio 2019;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di integrare il testo degli articoli 70 e 72 dello

schema di decreto nel senso di fare anche riferimento ai compiti del *Single Resolution Board* in relazione ai collegi di risoluzione, integrando altresì le definizioni recate dall'articolo 1 dello schema di decreto, inserendovi un'indicazione circa il ruolo del SRB;

b) con riferimento all'articolo 22 dello schema, recante i « Principi della risoluzione », valuti il Governo l'opportunità di chiarire, al comma 1, lettera c), che, ai fini della valutazione delle perdite, rileva il momento dell'adozione della misura di risoluzione, e non quello di un'eventuale contestazione;

c) con riferimento all'articolo 27 dello schema, il quale indica i presupposti per la riduzione o conversione delle azioni, delle altre partecipazioni e degli strumenti di capitale, valuti il Governo l'opportunità di espungere le parole: « anche in combinazione con l'intervento di uno o più soggetti privati o misure qualificate dalla Commissione Europea come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea », in quanto tale previsione non sembra trovare corrispondenza nel testo della direttiva 2014/59/UE;

d) valuti il Governo l'opportunità di espungere dallo schema di decreto la previsione del comma 6 dell'articolo 47, la quale prevede che, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici di un intermediario in crisi, non si applichino gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni rilevanti in società quotate, di cui all'articolo 120 del Testo unico della finanza, in quanto tale previsione appare porsi in contrasto con le previsioni della direttiva 2004/109/CE (cosiddetta direttiva *Transparency*), che stabilisce la tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate;

e) valuti il Governo l'opportunità di stabilire modalità applicative del *bail-in* coerenti con la forma societaria cooperativa, integrando a tal fine il testo dell'articolo 53 dello schema di decreto, relativo

alle autorizzazioni, nel senso di stabilire che rimangono impregiudicati diritti e doveri derivanti da un contratto avente ad oggetto la fornitura di garanzia sul debito emesso dalla banca da parte di un soggetto terzo, compreso un consorzio di garanzia mutualistica, nei confronti del creditore al cui titolo di debito è stato applicato il *bail-in*, nonché specificando che, quando la garanzia emessa da un consorzio mutualistico è coperta da risorse liquide indisponibili per altri usi o da impegni irrevocabili delle consorziate, computate nel patrimonio del consorzio ma assistite da garanzie finanziarie delle stesse consorziate emittenti il debito e che tali passività, per la quota parte garantita, possono essere sottratte in via generale al *bail-in*;

f) con riferimento all'articolo 55 dello schema di decreto, il quale disciplina il tasso di conversione del debito in capitale, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 2 del medesimo articolo, nel senso di specificare che, ove la conversione riguardi titoli subordinati, la graduazione dei tassi di conversione segue i diversi gradi di subordinazione del titolo;

g) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 5 dell'articolo 99 dello schema di decreto, il quale prevede l'obbligo di differire la diffusione al pub-

blico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, sul sito web della Banca d'Italia e su quello dell'ente sottoposto a risoluzione, anche ove la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sia già nota all'emittente e ai componenti dei suoi organi di amministrazione, in quanto la predetta norma, che non è volta a recepire specifiche disposizioni della direttiva 2014/59/UE, appare in contrasto con la direttiva comunitaria sugli abusi di mercato, la quale invece, impone la diffusione al pubblico, senza indugio, di qualsiasi informazione *price sensitive*, al fine di garantire un corretto processo di formazione dei prezzi e di assicurare che le decisioni degli investitori e dei depositanti siano sempre correttamente orientate; al riguardo valuti il Governo l'opportunità di prevedere invece per l'intermediario la mera facoltà, e non l'obbligo, di differire la diffusione al pubblico della notizia relativa alla procedura di risoluzione sino al momento della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, facendo in tal modo ricadere la fattispecie delle crisi bancarie nell'ambito applicativo generale della vigente disciplina dettata dal TUF in tema di abusi di mercato e diffusione al pubblico di informazioni rilevanti.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (Parere alla II Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 58

#### RISOLUZIONI:

7-00814 Ghizzoni: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE (*Discussione e rinvio*) ..... 61

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.*

#### La seduta comincia alle 13.55.

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.**

**Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Luisa BOSSA (PD), *relatrice*, espone che il provvedimento arriva all'attenzione della VII Commissione cultura dopo che Commissione giustizia ha svolto un lavoro lungo e complesso iniziato già dal 14 novembre 2013. Il punto di partenza è stato il deposito di una proposta di legge di iniziativa popolare, l'A. C. 1138, cui si sono aggiunte proposte di origine parlamentare. La Commissione di merito ha elaborato prima un testo unificato e, poi, vi ha apportato modifiche in sede emendativa, nel confronto continuo col Governo. Ne risulta un'elaborazione dettagliata, lunga e accurata, frutto anche di audizioni e approfondimenti specifici. Segnala che gli aspetti di stretta competenza della Commissione cultura sono in realtà solo due. Ritiene però preliminarmente utile ripercorrere, per grandi linee, il senso e il contenuto dell'intero provvedimento. La citata proposta di legge di iniziativa popolare è nata dalla volontà di alcuni soggetti rilevanti della vita civile del Paese di sottoporre al Parlamento una serie di provvedimenti attinenti al tema dei patrimoni sottratti alla criminalità. Tra questi soggetti, ricorda la

CGIL, le ACLI, l'ARCI, le associazioni *Libera* e Avviso pubblico, il Centro studi Pio La Torre, la Legacoop e SOS impresa. Sottolinea, quindi, che le loro proposte hanno il senso della sfida alle mafie e al malaffare sul piano economico e sociale, rendendo le aziende sequestrate e confiscate veri presidi di legalità democratica ed economica. La convinzione di partenza, come si legge nella premessa stessa della proposta, è che « combattere l'illegalità economica significa, prima di tutto, aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, restituirli alla collettività e porli alla base della costruzione di nuove relazioni economiche sane e legali, che pongano il lavoro e la dignità delle persone al centro di un nuovo percorso di riscatto civile e sociale ». L'idea è di un grande piano d'intervento per il riuso sociale delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità mafiosa. Un'intuizione che ebbe già Pio La Torre, che però non sempre ha dato gli esiti sperati. Evidenzia, poi, che il comitato promotore del progetto di legge di iniziativa popolare si è mosso nella convinzione che occorra aprire una fase nuova, più operativa, nella vicenda dei beni confiscati. Ciò per rovesciare un incredibile paradosso: le attività economiche simbolo del potere mafioso, una volta sequestrate dallo Stato, falliscono, e questo succede nel 90 per cento dei casi. Osserva, infatti, che queste aziende, sottratte al controllo criminale, affidate al potere pubblico, invece di diventare modelli di riscatto, di legalità – vivendo sul mercato e rispettando le regole – muoiono, lasciando a terra sogni, prospettive e le vite stesse dei lavoratori. Questo fallimento è il fallimento stesso dell'idea di Stato: non solo è simbolico, ma provoca danni reali, pagati da molti degli stessi lavoratori dipendenti senza colpa, che con la *governance* pubblica e legale si trovano in gravissima difficoltà.

Senonché – nel dibattito in Commissione Giustizia – partita la discussione da un principio assoluto e condivisibile, essa ha assunto una declinazione più ampia e articolata. Da dieci articoli e una

serie circoscritta di misure (coinvolgimento dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze nelle vicende aziendali; strumenti di rilancio delle imprese sequestrate e confiscate; reinvestimento di parte delle liquidità sequestrate e confiscate per garantire la riconversione industriale dei siti coinvolti; la costituzione di un fondo *ad hoc* per garantire le linee di credito concesse dalle banche fino al giorno prima del provvedimento di prevenzione e altri interventi) si è arrivati a 51 articoli, anche in ragione dell'abbinamento delle proposte Gadda, Garavini, Vecchio, Bindi e altri. Tornando agli aspetti di stretta competenza della VII Commissione, il primo riguarda l'articolo 34-*bis* del testo in esame. Esso novella l'articolo 46 del Codice antimafia e fa riferimento alla cosiddetta « restituzione per equivalente ». Ricorda che il primo comma del predetto articolo 34-*bis* riguarda anche i beni culturali, stabilendo che, se sono stati confiscati tali beni e sopravvengono i presupposti per la restituzione, tale restituzione non possa avvenire per equivalente. Il secondo aspetto di competenza della VII Commissione si rinviene nell'articolo 41, secondo comma, del testo che riscrive l'articolo 111 del Codice antimafia. Rileva che, in questa disposizione, si disciplinano i seguenti quattro organi dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata: il Direttore, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori e il Comitato consultivo di indirizzo. La nuova formulazione dell'articolo 111 del Codice antimafia sancisce che nel Comitato consultivo di indirizzo entrino anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione unitamente a un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; un responsabile dei fondi del cosiddetto PON sicurezza, designato dal

Ministero dell'interno; un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI; un rappresentante delle associazioni nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali; un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; un rappresentante delle cooperative e un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni. Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sui citati due articoli. Al tempo stesso, propone una riflessione alla Commissione cultura non tanto esprimendo un parere su quello che nel testo c'è, ma segnalando una proposta, che può diventare suggerimento, su quello che nel testo non c'è, e che sarebbe utile introdurre. Osserva al riguardo che l'articolo 22 del testo unificato della Commissione giustizia modifica l'articolo 35 del Codice antimafia, prevedendo, al comma 4, che l'amministratore giudiziario possa costituire un Ufficio di coadiuvazione, la cui formazione deve essere approvata dal giudice delegato. In questo caso, ritiene utile proporre che, se il bene ha un valore culturale o, addirittura, è vincolato, nell'ufficio di coadiuvazione siano ricompresi soggetti competenti, così come indicati nell'articolo 9-*bis* del Codice dei beni culturali, che elenca appunto i professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali (ovvero, secondo le caratteristiche del bene, archeologi, archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale). Al tempo stesso, sottolinea, con ancora maggiore forza, quanto già stabilisce il Codice antimafia per i beni appartenenti al demanio culturale, per i quali la vendita non può essere disposta senza previa autorizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Francesco D'UVA (M5S) ringrazia la relatrice, con la quale condivide anche l'impegno presso la Commissione d'inchiesta sulle mafie e deve però anticipare che il suo gruppo voterà contro la proposta di parere favorevole da lei avanzata. Il lavoro della Commissione giustizia non può essere letto con completezza se non si ricorda che la proposta Bindi è a sua volta il frutto di un cospicuo sforzo condotto in Commissione d'inchiesta. È per questo che l'iniziale « testo Mattiello » ha subito un ingrandimento ipertrofico: ciò però tradendo lo spirito della proposta Bindi che non è stata valorizzata. Dissente in particolare su due aspetti del testo da ultimo approvato dalla Commissione giustizia: la possibilità di affidare la gestione dei beni a dipendente di INVITALIA (che è pur sempre una società per azioni) e l'eccesso di apparati burocratici della nuova Agenzia dei beni confiscati. Il suo gruppo – se capisce la necessità di superare il c.d. sistema Saguto (in virtù del quale gli incarichi erano affidati a soggetti appartenenti a una cerchia ristretta) – non condivide l'istituzione del Comitato consultivo d'indirizzo di cui farebbe parte anche il Ministro dell'istruzione, perché l'Agenzia non può essere un'articolazione del Governo ma deve rimanere snella e indipendente.

Luisa BOSSA (PD) rileva che l'introduzione del Comitato consultivo di indirizzo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata tende a evitare alcuni inconvenienti verificatisi finora nell'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali. Ritiene poi, in via generale, che l'esercizio del principio democratico esiga l'espressione di una molteplicità di opinioni e non una *reductio ad unum*.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.20.**

**RISOLUZIONI**

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Angela D'Onghia.

**La seduta comincia alle 14.20.**

**7-00814 Ghizzoni: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE.**

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Manuela GHIZZONI (PD) illustra la risoluzione, ricordando preliminarmente che essa concerne gli effetti sul diritto allo studio universitario dell'applicazione dei nuovi criteri per la determinazione dell'ISEE, sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, con decorrenza 1° gennaio 2015. Tali effetti sono assurti agli onori della cronaca poiché – dai primi dati raccolti – risulta che una percentuale consistente di studenti non beneficerà più delle misure previste dal diritto allo studio universitario. Precisa, preliminarmente, che il nuovo ISEE fotografa con maggior nitidezza e dettaglio la reale situazione patrimoniale ed economica del nucleo familiare e, dai dati del giugno scorso, la sua prima applicazione ha dato esiti più favorevoli del precedente Indice per il 45,3 per cento dei nuclei familiari.

Al contrario, nell'ambito del diritto allo studio l'esito è invece sfavorevole in considerazione, evidentemente, delle peculiarità della platea cui si rivolge: si tratta prevalentemente dell'ampia fascia del ceto medio, che risulta ora impoverito dalla

crisi e che presenta, in generale, una solidità patrimoniale, ma una minor forza reddituale. È soprattutto rispetto al parametro della situazione patrimoniale che si è registrato il maggior numero di esclusioni dalla platea dei beneficiari al diritto allo studio, anche perché il valore dei fabbricati di proprietà del nucleo familiare dello studente è, con il nuovo sistema, quello definito ai fini della determinazione dell'imposta municipale sugli immobili, che moltiplica la rendita catastale per 168: tale valore è quindi superiore al normale valore catastale dei medesimi fabbricati, che si ottiene moltiplicando la rendita catastale per 126. Precisa che questa « rivalutazione » patrimoniale, che peraltro pesa sul calcolo dell'ISEE per il 20 per cento, ha determinato il superamento delle soglie ISEE e ISP senza che vi fossero reali modifiche reddituali e patrimoniali. Evidenza, inoltre, i problemi sorti dall'incertezza applicativa relativa all'inclusione o meno tra i redditi familiari della borsa di studio percepita l'anno precedente: tale eventualità è stata esclusa da una circolare dell'INPS, la quale però è stata disattesa da parte di molti CAAF. Sul fronte reddituale, poi, hanno determinato incrementi tali da superare la soglia sotto alla quale si ha diritto alle provvidenze del diritto allo studio, sia i corrispettivi percepiti dagli studenti per l'esecuzione di lavori *part-time* svolti a favore dell'ateneo, sia i redditi dei fratelli e delle sorelle degli studenti interessati. Ricorda, inoltre, che l'uscita dalla platea dei beneficiari o il loro mancato ingresso è grave per un sistema al diritto allo studio già gracile come è quello italiano, ma diventa particolarmente preoccupante per gli studenti attualmente borsisti, i quali oltre a perdere le provvidenze dovrebbero anche fare fronte alla ordinaria contribuzione universitaria. Ritiene, quindi, che questa situazione potrebbe determinare un ulteriore allontanamento dagli studi universitari dei giovani appartenenti alle classi meno abbienti: si tratterebbe di una eventualità allarmante, soprattutto a fronte dei tassi già preoccupanti concernenti la dispersione universitaria e il calo degli iscritti, in

particolare in quelle regioni dove il sistema del diritto allo studio universitario è più debole. Evidenza, a questo proposito, che le politiche svolte a livello regionale non sono indifferenti ai fini della esigibilità del diritto allo studio, come dimostra il caso della regione Piemonte, la quale è stata un esempio di promozione virtuosa di tale diritto, almeno fino a quando non ci fu il cambio di maggioranza politica e il governo di centro-destra decise di non investire più nel settore.

Apprezza, quindi, la volontà di ricentralizzare le funzioni attinenti al diritto allo studio prevista nella riforma costituzionale attualmente all'esame della Camera, la quale però ha come conseguenza diretta una assunzione di responsabilità maggiore da parte dello Stato, attraverso l'incremento del fondo integrativo per le borse di studio e l'applicazione completa e a regime del decreto legislativo n. 68 del 2012. Riassume, quindi, i cinque impegni previsti dalla risoluzione a sua prima firma. Il primo chiede che si dia seguito operativo al tavolo tra le parti interessate – Regioni, Aziende allo studio, Atenei e associazioni studentesche – al fine di determinare le reali conseguenze della nuova normativa per il calcolo dell'ISEE sul diritto allo studio universitario e sull'accesso all'alta formazione artistica e musicale. Il secondo impegno chiede che si raccolgano i dati dall'università per quanto riguarda l'esenzione o la riduzione dei contributi universitari da versare da parte degli studenti, sulla base dell'ISEE del loro nucleo familiare, con una particolare attenzione per i cosiddetti idonei senza borsa di studio. Il terzo impegno prevede che nel caso in cui si accertasse che vi è stato un calo effettivo dei beneficiari delle prestazioni per garantire il diritto allo studio, in particolare per gli studenti già borsisti, si attuino – tramite una specifica norma ponte da finanziare in legge di stabilità – interventi in grado di mantenere stabile il numero di nuovi accessi allo studio e di garantire la continuità delle prestazioni per quegli studenti che hanno rispettato le condizioni di merito e non hanno visto modificata la si-

tuazione reddituale e patrimoniale della famiglia, atteso che non sarebbe sufficiente un mero innalzamento delle soglie. Il quarto impegno chiede che si chiarisca definitivamente che sono escluse le provvidenze del diritto allo studio universitario dal calcolo del reddito del nucleo familiare dello studente ai fini ISEE. Il quinto impegno propone infine, a partire dalla prossima legge di stabilità per il 2016, un aumento stabile e progressivo nel prossimo triennio del fondo integrativo statale per le borse per garantire il diritto allo studio, in modo da cominciare a recuperare il divario con altri Paesi europei. Tali nuove risorse – almeno 100 milioni nel triennio – devono sommarsi ai 162,1 milioni di euro che sono stati stabilizzati per la prima volta, a tal fine, nel 2013, grazie soprattutto al decreto-legge n. 104 del 2013, che ha stanziato 100 milioni di euro, e alla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013), che ha stanziato ulteriori 50 milioni di euro.

Ricorda, poi, che i predetti impegni sono stati calibrati in base alla competenza specifica della VII Commissione, onde evitare che la presente risoluzione rientrasse nella competenza di altre Commissioni permanenti, quali la VI finanze o la XII affari sociali. Si dichiara quindi, da subito, disponibile a ricercare con gli altri colleghi una convergenza su un testo il più possibile condiviso in materia.

Gianluca VACCA (M5S) ricorda che il suo gruppo ha presentato, il 7 ottobre 2015, una risoluzione sull'importante argomento oggi in discussione, la n. 7/00794, a prima firma Ruocco, la quale è stata assegnata alle Commissioni riunite VI e XII, in ragione degli impegni tecnici in essa previsti. Si riserva di verificare la possibilità di abbinamento della predetta risoluzione a quella oggi in esame, previa presentazione di un nuovo testo.

Annalisa PANNARALE (SEL) osserva che anche il gruppo di SEL ha depositato una risoluzione sul tema del diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE. Ha ascoltato

dalla collega Ghizzoni un'analisi del tutto condivisibile: l'università sta divenendo un luogo elitario, con la riduzione di immatricolazioni e di iscrizioni che il nuovo metodo di calcolo dell'ISEE rischia di accentuare. Segnala il fenomeno, prettamente italiano degli idonei senza borsa di studio, che coinvolge in particolare il meridione del nostro Paese. Al di là della presentazione da parte del suo gruppo di un'autonoma risoluzione, appena ricordata, auspica che la VII Commissione possa giungere all'approvazione di un testo condiviso.

La sottosegretaria Angela D'ONGHIA ringrazia la relatrice e i deputati intervenuti per gli spunti offerti. Auspica anch'ella l'approvazione di un testo condiviso da parte della VII Commissione, che sia di stimolo per il Governo nella ricerca di una soluzione ai temi in discussione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.35.**

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Testo base C. 348-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) (*Esame e rinvio*) ..... 64

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.**

**Testo base C. 348-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Serena PELLEGRINO (SEL), *relatore*, comunica che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare C. 348-B, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato il 21 ottobre 2015. Rileva che la proposta di legge in esame, composta da 18 articoli, è finalizzata a creare un coordinamento a livello nazionale in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, in conformità

alla Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, al Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001, nonché al Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo e alle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole del 6 luglio 2012. A tal fine, si prevede che il sistema nazionale di tutela e valorizzazione delle biodiversità di interesse agricolo ed alimentare sia costituito dall'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 3), dalla Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 4), dal Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 5) e dal Comitato permanente della biodiversità di interesse agricolo e alimentare (articolo 8).

Nel far presente che le modifiche apportate dal Senato incidono su quasi tutti gli articoli, fatta eccezione per l'articolo 15, rinviando quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una disamina più dettagliata degli stessi, rileva anzitutto che, in tutte le parti del provvedimento in esame, ogni riferimento alle « risorse genetiche » è stato integrato con il riferimento all'« interesse alimentare e agrario ». A tale proposito fa notare che, nel

parere reso dalla VIII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, il 25 novembre 2014, era stata invitata la Commissione di merito a integrare il riferimento alle risorse genetiche nel senso individuato dal Senato. Sottolinea, inoltre, che il Senato ha soppresso, tra le finalità del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, disciplinato dall'articolo 10, quella relativa alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. Ricorda, in merito, che un'osservazione contenuta nel parere reso dalla Commissione in prima lettura sopra richiamato invitava a valutare l'opportunità di fare riferimento a forme di inquinamento genetico piuttosto che a forme di contaminazione da organismi genetica-

mente modificati. Nel valutare quindi positivamente le modifiche introdotte dal Senato nel provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

Mirko BUSTO (M5S), nel preannunciare la presentazione da parte del suo gruppo di una proposta di parere alternativa sul provvedimento in esame, sottolinea l'importanza della biodiversità di interesse agricolo, anche in vista della resilienza a fronte dei cambiamenti climatici.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-03744 Oliaro: Necessità di una revisione della disciplina relativa ai costi minimi di esercizio per l'autotrasporto di merci in conto terzi .....	66
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	69
5-05332 Rizzetto: Problematiche relative al finanziamento dei lavori di costruzione della nuova darsena commerciale nel porto di Catania .....	67
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	70
5-06002 Nizzi: Realizzazione del progetto « main bridge » volto ad incrementare i voli tra il capoluogo sardo e il continente e opportunità di estenderne l'applicazione anche agli scali di Olbia e Alghero .....	67
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	71
5-06167 Burtone: Depotenziamento della stazione ferroviaria di Metaponto .....	67
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	73
5-06495 Coppola: Collegamenti ferroviari nella regione Friuli Venezia Giulia .....	68
ALLEGATO 5 (Testo della risposta) .....	74
5-06608 Gelli: Difficoltà di accesso e fruizione dei servizi di trasporto ferroviario da parte di persone con disabilità, con particolare riferimento alle stazioni di Montecatini e Pistoia .....	68
ALLEGATO 6 (Testo della risposta) .....	75

#### INTERROGAZIONI

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

#### La seduta comincia alle 14.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

#### 5-03744 Oliaro: Necessità di una revisione della disciplina relativa ai costi minimi di esercizio per l'autotrasporto di merci in conto terzi.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberta OLIVARO (SCpI), replicando, segnala che l'interrogazione risale all'ottobre 2014. Si tratta di una normativa che è stata contestata dalla committenza e censurata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea. Per questo è stato sicuramente opportuno l'intervento di abroga-

zione operato da Governo e Parlamento. Ringrazia pertanto il rappresentante del Governo per la risposta, di cui si dichiara soddisfatta.

**5-05332 Rizzetto: Problematiche relative al finanziamento dei lavori di costruzione della nuova darsena commerciale nel porto di Catania.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Walter RIZZETTO (Misto-AL), replicando, auspica, come indicato nell'ultima parte della risposta, la specializzazione, contestuale e parallela, dei porti di Augusta e di Catania, che aprirebbe prospettive di crescita per entrambi. Si dichiara invece non soddisfatto per la parte precedente della risposta e, in particolare, per l'aumento della cifra del corrispettivo. Si tratta di vicende di mala gestione assai delicate, come si è visto anche in altri casi, ad esempio quelli che hanno interessato l'ANAS. Segnala che in tutte queste situazioni un fattore determinante è rappresentato proprio dal mancato pagamento da parte dello Stato di quanto dovuto alle imprese. Invita pertanto il Governo a seguire con grande attenzione gli stati di avanzamento dei lavori, anche per verificare l'appropriatezza dell'utilizzo di risorse pubbliche.

**5-06002 Nizzi: Realizzazione del progetto « main bridge » volto ad incrementare i voli tra il capoluogo sardo e il continente e opportunità di estenderne l'applicazione anche agli scali di Olbia e Alghero.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Settimo NIZZI (FI-PdL), replicando, ricorda di aver più volte ribadito quanto sia fondamentale per la Sardegna la que-

stione della continuità territoriale. Se il tavolo di confronto che è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non ha finora elaborato soluzioni soddisfacenti, occorre a suo giudizio un intervento del Governo che garantisca ai cittadini della Sardegna il diritto alla mobilità e ai collegamenti con il resto del territorio nazionale al pari degli altri cittadini italiani. Il Governo non può limitarsi a far ricadere il problema sulla regione, tanto più in un contesto in cui si affermano indirizzi volti a riportare al centro molte materie di rilevante importanza. In conclusione, ribadisce il diritto degli abitanti della Sardegna a essere trattati dallo Stato e dal Governo come i cittadini di tutte le altre regioni.

**5-06167 Burtone: Depotenziamento della stazione ferroviaria di Metaponto.**

Antonio CUOMO (PD) chiede, in accordo con il presentatore, di sottoscrivere l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Antonio CUOMO (PD), replicando in qualità di cofirmatario, si dichiara soddisfatto della risposta. Invita il Governo a sollecitare ulteriormente Ferrovie dello Stato Italiane per assicurare che garantiscano un livello adeguato di infrastrutture e di servizi a Metaponto e in tutta l'Italia meridionale. Sottolinea l'importanza delle stazioni ferroviarie in relazione all'attrazione di flussi turistici, che possono rappresentare una risorsa decisiva per il Mezzogiorno e, per queste ragioni, auspica un rinnovato e più forte impegno sia delle istituzioni sia della società Ferrovie dello Stato Italiane a

migliorare le condizioni e le dotazioni delle stazioni stesse.

**5-06495 Coppola: Collegamenti ferroviari nella regione Friuli Venezia Giulia.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paolo COPPOLA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. È nota la difficoltà a giustificare, sulla base di criteri di carattere commerciale e relativi esclusivamente alla redditività dei servizi, il mantenimento dei collegamenti con il Friuli Venezia Giulia. Tuttavia ritiene che non si possano prendere in considerazione soltanto criteri di carattere commerciale, proprio tenendo conto della posizione centrale e strategica di quella regione, che dovrebbe essere servita da collegamenti ferroviari migliori rispetto alla situazione attuale. Nell'esprimere il proprio apprezzamento per la risposta, nella parte in cui assicura che sarà mantenuto l'attuale livello di collegamenti, auspica altresì che per il futuro il Governo, consapevole delle esigenze illustrate nell'interrogazione di cui è primo firmatario, adotti tutte le iniziative idonee ad assicurarne non soltanto il mantenimento, ma il potenziamento delle connessioni ferroviarie da e per la regione Friuli Venezia Giulia.

**5-06608 Gelli: Difficoltà di accesso e fruizione dei servizi di trasporto ferroviario da parte di persone con disabilità, con particolare riferimento alle stazioni di Montecatini e Pistoia.**

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Federico GELLI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Osserva infatti che dalla risposta del rappresentante del Governo emerge la buona volontà di Ferrovie dello Stato Italiane a porre rimedio a una situazione che ha dato origine a vicende inqualificabili. Rileva in fatti che il numero telefonico citato nell'interrogazione di cui è primo firmatario è davvero difficilmente accessibile; occorre pertanto che Ferrovie dello Stato Italiane si doti di strumenti e sistemi di richiesta dell'assistenza più efficaci. Riconosce che nell'episodio indicato nell'interrogazione si è verificata una concomitanza di disagi e malfunzionamenti. In ogni caso è necessario l'impegno di Ferrovie dello Stato Italiane per garantire ai disabili la piena accessibilità ai servizi di trasporto ferroviario e auspica che la propria interrogazione abbia avuto una funzione di stimolo in questo senso.

Michele Pompeo META, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

## ALLEGATO 1

**5-03744 Oliaro: Necessità di una revisione della disciplina relativa ai costi minimi di esercizio per l'autotrasporto di merci in conto terzi.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla richiesta di modifica della normativa relativa ai cosiddetti costi minimi di esercizio dell'autotrasporto di merci in conto terzi, informo che con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), il legislatore – sulla scorta della sentenza del 4 settembre 2014 della Corte di Giustizia UE – ha abrogato le disposizioni dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge n. 112 del 2008 in materia di costi minimi, operando una revisione della normativa generale sul contratto di trasporto, dei soggetti coinvolti nella filiera e del corrispettivo.

Infatti – come correttamente riportato dall'Onorevole interrogante – con la predetta sentenza, la Corte, pronunciandosi in via pregiudiziale (su richiesta del TAR) sulla corretta interpretazione del Trattato UE in materia di libertà di concorrenza, ha dichiarato la non compatibilità della normativa sui costi minimi con il diritto dell'Unione.

La Corte quindi riafferma il principio della liberalizzazione del prezzo del servizio di trasporto, che costituisce la naturale conseguenza della liberalizzazione del mercato: infatti, il ricorso ai costi minimi

di esercizio non assicurava la trasparenza del mercato e la correttezza nei rapporti contrattuali, dove spesso all'esecutore materiale dell'operazione di trasporto veniva riservato un trattamento deteriore, con conseguente oscuramento del valore aggiunto che gli organizzatori del trasporto avrebbero dovuto dare all'efficienza del sistema.

Nello specifico, l'articolo 1, comma 250, della legge di stabilità 2015 ha previsto che il MIT pubblici e aggiorni i valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio, con lo scopo di fornire all'impresa di autotrasporto e al committente valori di riferimento utili all'individuazione dei costi del servizio di trasporto, agevolando così l'incontro tra domanda e offerta a prezzi e condizioni adeguate.

Pertanto, il MIT, tenuto anche conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal MISE sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, procede all'aggiornamento periodico, e alla successiva pubblicazione sul proprio sito *internet*, dei valori di riferimento dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto.

## ALLEGATO 2

**5-05332 Rizzetto: Problematiche relative al finanziamento dei lavori di costruzione della nuova darsena commerciale nel porto di Catania.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Circa il finanziamento del progetto del porto di Catania relativo ai lavori di « Costruzione della Nuova Darsena commerciale a servizio del traffico ro-ro e *container* », ricordo che al progetto, inserito nel Programma « Risorse Liberate » del PON Trasporti 2000-2006, è stato concesso un contributo di 9,83 milioni di euro, pari a circa il 10 per cento dell'appalto. Nell'ambito degli adempimenti connessi alle procedure per l'attuazione del programma, sono stati effettuati i controlli amministrativo-procedurali legati al percorso di finanziamento e gestione del progetto e non sono state riscontrate irregolarità.

Quanto alla variazione dell'ammontare del credito vantato dalla società Tecnis, l'entità del credito vantato dall'impresa esecutrice varia nel tempo in relazione all'emissione degli stati di avanzamento dell'opera e dei relativi pagamenti, opera che, tra l'altro, è stata realizzata e ultimata.

Per quanto riguarda, invece, la risoluzione del contratto di mutuo da parte della Banca Dexia, avvenuta a causa dello spirare del termine quinquennale contrat-

tualmente fissato per l'erogazione del mutuo, il MIT con decreto ministeriale del 28 ottobre 2014 ha convertito la quota parte dell'annualità di contributo ancora disponibile sul bilancio dello Stato, che si sarebbe dovuta versare all'istituto di credito, in somme da corrispondere direttamente all'Ente portuale, così da consentire allo stesso di far fronte agli impegni economici assunti.

Infine, evidenzio che la nuova darsena costituisce per lo scalo etneo un'infrastruttura di grande prospettiva intermodale, che consentendo la delocalizzazione di gran parte del traffico cabotiero e *container*, libera le aree portuali a stretto contatto con la città e fornisce, quindi, l'opportunità di riconvertire progressivamente il porto vecchio per le attività crocieristiche e diportistiche.

Anche nel porto di Augusta sono in corso investimenti finalizzati al potenziamento del traffico commerciale, e pertanto in entrambi i porti si sta delineando una specializzazione delle attività che va proprio nella direzione indicata dall'Onorevole.

## ALLEGATO 3

**5-06002 Nizzi: Realizzazione del progetto « main bridge » volto ad incrementare i voli tra il capoluogo sardo e il continente e opportunità di estenderne l'applicazione anche agli scali di Olbia e Alghero.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento ai quesiti posti dall'Onorevole interrogante, occorre premettere che:

l'articolo 1, comma 837, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, ha previsto il trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni attinenti alla continuità territoriale e il successivo comma 840 ha posto, a partire dal 2010, i relativi oneri finanziari in capo alla Regione stessa;

in attuazione della predetta legge, il MIT, l'ENAC e la regione Sardegna hanno sottoscritto in data 7 settembre 2010 uno specifico Protocollo d'intesa il quale all'articolo 6, prevede che le risorse finanziarie necessarie per l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sono a carico della Regione Autonoma Sardegna;

in base all'articolo 4 dello stesso Protocollo d'intesa, spetta al MIT disporre con proprio decreto gli oneri di servizio pubblico in conformità alle conclusioni dell'apposita Conferenza di servizi, di cui all'articolo 36, comma 2, della legge n. 144 del 1999, indetta e presieduta dal Presidente della Regione Sardegna.

Nel quadro vigente appena descritto, l'individuazione di un modello di continuità territoriale aerea adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità dei cittadini sardi è, nella gran parte, rimessa alle scelte e alle iniziative della Regione Sardegna, anche con riferimento alle somme che la stessa stanziava sul proprio bilancio per tale finalità.

Al MIT compete, nel caso specifico, la funzione di definire un quadro generale di politica dei trasporti nazionale nel settore atto a costituire un riferimento alle decisioni assunte nella apposita Conferenza dei servizi, emanare il decreto di imposizione degli oneri in conformità alle risultanze della medesima Conferenza e relazionarsi con i competenti uffici della Commissione europea ai fini dell'invio del bando di gara di imposizione degli oneri.

Attualmente, solo sulle rotte cosiddette storiche (collegamenti tra gli scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia con gli aeroporti di Fiumicino e Linate) la continuità territoriale aerea è garantita facendo ricorso all'imposizione di oneri di servizio pubblico, introdotti con il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013, cui ha fatto seguito la gara europea per l'affidamento dei servizi in esclusiva rispettivamente ad Alitalia CAI per le tratte Alghero-Roma Fiumicino e vv, Alghero-Milano Linate e vv, Cagliari-Roma Fiumicino e vv, Cagliari-Milano Linate e vv, e a Meridiana Fly per le tratte Olbia-Roma Fiumicino e vv, Olbia-Milano Linate e vv. Tale regime impositivo, fatte salve eventuali pronunce negative della Commissione europea, dovrebbe rimanere in vigore fino al mese di ottobre 2017.

Le cosiddette rotte minori (collegamenti tra gli scali sardi di Cagliari, Alghero e Olbia con gli aeroporti di Bologna, Torino, Verona e Napoli) sono state, invece, rimesse a libero mercato a partire dal 27 ottobre scorso a seguito del decreto ministeriale n. 355 del 23 ottobre 2015 di abrogazione del regime impositivo definito

dal decreto ministeriale n. 36 del 2005, così come espressamente richiesto dall'attuale esecutivo regionale.

Nel contesto sopra delineato, sulla base della valorizzazione e soddisfacimento di nuove esigenze espresse dal territorio, la regione ha, quindi, manifestato al MIT l'intendimento di esplorare con il Governo possibili azioni di miglioramento dell'attuale regime dei collegamenti aerei, in grado di assicurare un maggior grado di mobilità dei sardi rispetto al continente e di rimuovere quegli ostacoli legati alla insularità sarda che possono rappresentare una penalizzazione anche per i cittadini non residenti in Sardegna.

Su tali presupposti è stato avviato, nel corrente mese, un tavolo di confronto presso il MIT tra le Autorità regionali e ministeriali, compreso l'ENAC, in relazione alla volontà rappresentata dalla Regione di incrementare gli attuali collegamenti aerei da e per la Sardegna anche, ma non solo, attraverso l'elaborazione di nuovi modelli di continuità territoriale più aderenti alle esigenze di mobilità della popolazione regionale e tali da promuovere e favorire lo sviluppo e l'accessibilità, anche turistica, dell'isola, sulla base del-

l'evoluzione delle dinamiche del mercato del trasporto aereo nazionale ed europeo.

Ad oggi, non essendo ancora state individuate soluzioni operative, appare prematura una discussione su specifici elementi delle proposte della Regione, quale, ad esempio, l'ipotesi di un'estensione del rafforzamento della continuità territoriale aerea anche ai collegamenti con gli scali di Olbia e Alghero, richiesta dall'Onorevole interrogante, prerogativa che, comunque, sembra rientrare nella discrezionalità che la legge riconosce in materia alla regione stessa.

Occorre, infine, evidenziare che tale sforzo, per essere realmente efficace, dovrà necessariamente confrontarsi, non solo con il quadro normativo nazionale in premessa richiamato, ma anche con i regolamenti europei di settore che disciplinano i servizi aerei nell'Unione europea (Regolamento UE 1008/2008), tenendo in debito conto che, proprio con specifico riferimento ai profili di continuità territoriale, sono in corso da parte dei competenti Servizi della Commissione europea verifiche in ordine alla conformità dell'attuale regime regionale rispetto alle norme europee.

## ALLEGATO 4

**5-06167 Burtone: Depotenziamento della stazione ferroviaria di Metaponto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli interventi attivati il 17 luglio scorso nella stazione ferroviaria di Metaponto rientrano tra le azioni previste nell'ambito del piano di *upgrading* tecnologico e di efficientamento infrastrutturale in corso di realizzazione sull'intera rete nazionale da parte di Rete Ferroviaria Italiana (RFI), come la stessa riferisce.

Tale piano è finalizzato a realizzare *standard* di efficienza più elevati, creando, nel contempo, condizioni favorevoli per un incremento della regolarità del servizio ferroviario.

In particolare, suddetti interventi consentono una differente modalità di esercizio della stazione, con possibilità di gestire il comando e il controllo dell'impianto dallo stesso Posto Centrale (Bari Lamasinata), e tramite la stessa tecnologia innovativa (CTC) che caratterizza il governo della circolazione sulle linee dell'intero bacino Brindisi-Taranto-Metaponto-Potenza-Foggia. Ciò non esclude a priori la presenza fisica del capostazione nella stazione, che può essere richiesta in determinate situazioni di esercizio.

Per quanto riguarda gli interventi di disattivazione di alcuni binari, questi risultano concentrati su dotazioni infrastrutturali che, non essendo più strumentali all'esercizio, comporterebbero un costo di mantenimento in efficienza non giustificabile in relazione al modello di offerta attuale e programmato.

L'impianto così configurato è dunque rispondente all'attuale modello di esercizio, caratterizzato da un livello per il

servizio viaggiatori mediamente pari a 14 treni/giorno, quasi tutti non aventi origine/destino nella stazione.

Per quanto riguarda, poi, i servizi di biglietteria ferroviaria della stazione di Metaponto, Ferrovie dello Stato precisa che durante la scorsa stagione estiva la biglietteria è rimasta chiusa solo per qualche giorno, tra luglio e agosto, per imprevedibili situazioni di indisponibilità di personale.

Anche l'operatività della macchina emettrice *self-service*, presente in stazione, ha registrato soltanto qualche breve interruzione, per il tempo strettamente necessario a rimuovere banconote/monete bloccate o ad effettuare aggiornamenti del *software*.

Peraltro, va tenuto conto che – nel territorio di Metaponto – sono comunque presenti 2 agenzie di viaggi dove è possibile acquistare titoli di viaggio Trenitalia oltre a 3 punti vendita di biglietti regionali.

L'acquisto dei biglietti ferroviari è anche possibile attraverso canali alternativi di vendita quali il sito internet di Trenitalia, l'APP ProntoTreno e Samsung SmartTV; inoltre, per i biglietti regionali a «serie fissa», cioè che non hanno alcuna scadenza, l'acquisizione può essere effettuata in qualsiasi momento e con largo anticipo.

Infine, segnalo che a seguito di accordi tra Trenitalia e Lottomatica e Sisal, la rete commerciale di vendita si è ulteriormente ampliata ed è pertanto possibile acquistare biglietteria ferroviaria presso ricevitorie Lottomatica e punti Sisal, ubicati sull'intero territorio nazionale.

## ALLEGATO 5

**5-06495 Coppola: Collegamenti ferroviari nella regione Friuli Venezia Giulia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'offerta di servizi ferroviari da parte di Trenitalia, che secondo gli Onorevoli interroganti risulterebbe particolarmente penalizzata sulle direttrici da e per la regione Friuli Venezia Giulia, è opportuno precisare che l'attuale offerta si compone, nella fascia diurna, di collegamenti effettuati con treni Alta Velocità (Frecciabianca e Frecciargento), alcuni treni internazionali e collegamenti Intercity non sono sovvenzionati dallo Stato.

Si tratta, quindi, di servizi cosiddetti « a mercato » effettuati dalle imprese ferroviarie a proprio rischio; pertanto, la relativa programmazione, comprendente dimensioni dell'offerta, orari, itinerari e fermate, è connessa a valutazioni di carattere commerciale, finalizzate a garantirne la sostenibilità economica.

Circa il collegamento della città di Udine con Torino, Trenitalia precisa che vi sono numerose soluzioni di viaggio con interscambio presso la stazione di Milano Centrale.

In relazione, poi, all'esigenza di prevedere collegamenti regionali da Mestre verso Udine/Trieste dopo la mezzanotte, si fa presente che in base alla normativa vigente (decreto legislativo n. 422 del 1997), la programmazione dei servizi regionali compete alle singole regioni, i cui rapporti con Trenitalia sono disciplinati da Contratti di Servizio, nell'ambito dei quali vengono definiti, tra l'altro, il volume e le caratteristiche dei servizi da effettuare, sulla base delle risorse economiche rese

disponibili dalle stesse regioni; quindi ogni determinazione in tal senso rientra nell'esclusiva competenza regionale.

Quanto ai treni Intercity e Intercity Notte, va rilevato che questi fanno parte del cosiddetto « servizio universale » e, pertanto, rientrano nel Contratto di Servizio MIT-MEF-Trenitalia. La caratteristica dei treni oggetto di tale Contratto è quella di non essere economicamente sostenibili da parte di Trenitalia, quindi lo Stato eroga corrispettivi in coerenza con quanto stabilito nel Piano economico-finanziario inserito anch'esso nel Contratto.

Nello specifico, nella nuova offerta del Contratto di Servizio Media-Lunga Percorrenza (allo stato in regime di proroga) verrà mantenuto l'attuale livello di collegamento (ICN 770 e ICN 774) e potenziata l'offerta con l'inclusione, nel perimetro dei collegamenti sovvenzionati, anche degli attuali servizi a mercato effettuati con 2 coppie di Intercity; tali ultimi collegamenti, infatti, svolgono spesso e per buona parte un servizio di cabotaggio – servendo flussi pendolari che li utilizzano per tratte limitate – sostanzialmente paragonabile a quello del trasporto ferroviario locale gestito dalle regioni.

Si rende, tuttavia, necessario avviare un confronto con le regioni interessate, per approfondire, dal punto di vista tecnico, la possibilità di ottimizzare gli stessi servizi, in relazione a eventuali integrazioni con i servizi a committenza regionale già esistenti e con quelli in autonomia commerciale.

## ALLEGATO 6

**5-06608 Gelli: Difficoltà di accesso e fruizione dei servizi di trasporto ferroviario da parte di persone con disabilità, con particolare riferimento alle stazioni di Montecatini e Pistoia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'episodio increscioso del 5 ottobre scorso, Rete Ferroviaria Italiana (RFI) riferisce quanto segue:

il treno regionale 3070, sul quale la ragazza ha viaggiato in partenza da Montecatini così come il treno di ritorno da Pistoia, risultano entrambi attrezzati per il trasporto di persone con disabilità motorie (come la quasi totalità dei treni regionali in servizio sulla tratta in questione);

pur in assenza di prenotazione del servizio di accompagnamento disabili, il personale di bordo di Trenitalia ha accolto la viaggiatrice rendendosi disponibile per ogni eventuale sua necessità;

all'atto della partenza del treno, la biglietteria presso la stazione di Montecatini era chiusa come da orario di turno (pubblicato sul sito *web* di Trenitalia, accessibile da qualsiasi terminale);

presso la stazione di Montecatini è installata una biglietteria automatica che, come tutte le self-service, oltre ad essere aperta 24 ore su 24, consente anche il rilascio di biglietti gratuiti per le persone con disabilità titolari della Carta Blu; in quel giorno l'emettitrice automatica era regolarmente in funzione e l'opzione riservata ai possessori della Carta Blu risultava attiva.

Per quanto riguarda le piattaforme elevatrici di Pistoia, purtroppo le stesse risultavano fuori servizio per un guasto dovuto alla rottura di una scheda elettronica; immediatamente è stato attivato l'intervento di manutenzione straordinaria e

le piattaforme sono tornate regolarmente funzionanti.

RFI precisa anche che tali piattaforme elevatrici fanno parte di un programma di sostituzione con ascensori di ultima generazione, intervento che prevede di realizzare entro il 2016.

Più in generale, si fa presente che proprio per superare difficoltà di questo genere, è attiva la Sala Blu di Firenze (numero verde gratuito 800 90 60 60 da rete fissa, numero unico nazionale a pagamento 199 30 30 60 da rete fissa e mobile, *e-mail* e sito *web*) che è il punto di riferimento per un'assistenza dedicata e per muoversi in sicurezza negli ambienti ferroviari. Gli operatori della Sala Blu avrebbero permesso all'interessata di trovare il treno sul binario per lei più idoneo oppure di attraversare il passaggio a raso in sicurezza e accompagnata da un addetto.

In particolare, le stazioni di Montecatini e Pistoia sono inserite nel circuito della Sala Blu di Firenze, i cui servizi di assistenza possono essere programmati con 12 ore di preavviso anche per periodi medio/lunghi, in base alle esigenze di chi viaggia; gli operatori, quando possibile, cercano comunque di garantire il servizio anche per le richieste fatte con un preavviso inferiore alle 12 ore.

Nel 2014, la Sala Blu di Firenze ha erogato più di 30 mila servizi di assistenza nelle stazioni della Toscana e, nei primi nove mesi del 2015, sono stati effettuati 200 servizi a Montecatini Centro e circa 400 a Pistoia. In particolare, lo scorso 5 ottobre sono stati effettuati sei servizi di

assistenza a Pistoia e due a Montecatini Centro. Inoltre, fra Pistoia e Montecatini oltre il 90 per cento dei treni in circolazione è attrezzato per passeggeri a ridotta mobilità.

Infine, RFI fa presente che sta lavorando per migliorare l'accessibilità nelle stazioni e a bordo treno delle persone a

ridotta mobilità o disabilità e per perfezionare il servizio telefonico dedicato, considerato che il numero verde risulta a volte irraggiungibile probabilmente per sovraccarico di chiamate; il MIT dal suo canto monitorerà le azioni poste in essere affinché episodi del genere non abbiano a ripetersi.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### RISOLUZIONI:

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.	
7-00804 Allasia: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.	
7-00822 Taranto: Problemi organizzativi connessi alla piena operatività dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla materia dei posteggi su aree pubbliche.	
7-00830 Polidori: Iniziative a favore del commercio ambulante.	
7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00822, n. 8-00144, n. 8-00145, n. 8-00146 e n. 8-00147</i> ) .....	77
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	84
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	86
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	88
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	90
7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148</i> ) .....	80
ALLEGATO 5 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	92
7-00819 Benamati: Problematiche connesse al costante aumento dei canoni commerciali di locazione ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	81
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni ed altri (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	81

##### RISOLUZIONI

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente **Guglielmo EPIFANI**. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, **Simona Vicari**.

**La seduta comincia alle 13.40.**

**7-00475 Della Valle:** Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

**7-00804 Allasia:** Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

**7-00822 Taranto:** Problemi organizzativi connessi alla piena operatività dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla materia dei posteggi su aree pubbliche.

**7-00830 Polidori:** Iniziative a favore del commercio ambulante.

**7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante.**

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00822, n. 8-00144, n. 8-00145, n. 8-00146 e n. 8-00147).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 28 ottobre 2015.

La sottosegretaria Simona VICARI non accoglie il primo impegno della parte dispositiva della risoluzione Della Valle n. 7-00475; accoglie il secondo impegno purché riformulato nei seguenti termini: « a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012, per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore ».

Ivan DELLA VALLE (M5S) accetta la proposta di riformulazione del secondo impegno della risoluzione a sua prima firma. Osserva che tutte le risoluzioni in discussione, ad eccezione della risoluzione Taranto n. 7-00822, recano un impegno ad escludere la categoria del commercio ambulante dall'applicazione della direttiva Bolkestein. Chiede per quali motivi il Governo non abbia ritenuto di assumere questo impegno.

La sottosegretaria Simona VICARI osserva che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata è stata frutto di un lungo e delicato confronto, a livello sia nazionale sia locale, che ha permesso di raggiungere una soluzione condivisa, rispettosa della direttiva che garantiva in sede di applicazione criteri equi di concessione dei posteggi. In ogni caso il Governo continuerà a monitorare la situazione, anche attraverso un confronto con il tavolo che sarà istituito presso il MiSE.

Ritiene di non poter assumere *tout court* l'impegno di escludere la categoria

degli ambulanti dall'applicazione della direttiva Bolkestein, ma assicura che seguirà con concretezza i futuri sviluppi, concentrandosi sulle possibili esigenze e criticità attuative dell'intesa e sulle altre esigenze del settore.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottolinea che, tra i Paesi europei, solo l'Italia e la Spagna hanno esteso l'applicazione della direttiva Bolkestein anche al commercio ambulante.

La sottosegretaria Simona VICARI sottolinea come il nostro Paese abbia un sistema di commercio ambulante con caratteristiche del tutto peculiari di cui bisogna tenere conto. Non vi sono spazi pubblici dedicati al commercio ambulante, per questo motivo l'Italia è stata costretta a recepire la direttiva servizi anche in questo settore.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottolinea che proprio per queste ragioni il Governo avrebbe dovuto affrontare la questione con maggiore prudenza. Si tratta di una problematica che potrà dare origine ad un notevole contenzioso a livello europeo e che, sul piano nazionale, costringerà i singoli comuni ad un lavoro abnorme in quanto si troveranno a gestire i bandi per circa 5 mila posteggi/giorno. Ritiene che le associazioni di categoria che hanno sottoscritto l'intesa del 2012 abbiano fatto *in primis* i propri interessi e non quelli degli ambulanti in quanto si troveranno a gestire, al posto di comuni e regioni, le modalità applicative dell'intesa medesima. Rileva altresì che i criteri individuati nell'intesa del 2012 si applicheranno solo fino al 2029 e che dopo questo termine non sussistono elementi di certezza per il commercio ambulante.

Marco DA VILLA (M5S) chiede che la risoluzione Della Valle n. 7-00475 sia posta in votazione per parti separate.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione respinge il primo impegno della parte dispositiva ed approva le premesse e il secondo impegno, come riformulato, della risoluzione che assume il numero 8-00144 (*vedi allegato 1*).

Marco RONDINI (LNA) dichiara di aver sottoscritto la risoluzione Allasia n. 7-00804.

La sottosegretaria Simona VICARI non accoglie il primo e il secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione Allasia n. 7-00804; accoglie il terzo impegno, purché sia riformulato nei seguenti termini: « a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012, per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore ».

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione proposta al terzo impegno della parte dispositiva della risoluzione Allasia e ne chiede la votazione per parti separate.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il primo e il secondo impegno e approva le premesse e il terzo impegno, come riformulato, della risoluzione Allasia che assume il numero 8-00145 (*vedi allegato 2*).

La sottosegretaria Simona VICARI accoglie tutti gli impegni della risoluzione Taranto n. 7-00822.

Luigi TARANTO (PD) osserva che tutte le associazioni di categoria hanno confermato il loro interesse alla modifica dell'attuale quadro giuridico di riferimento. Alcune delle associazioni maggiormente rappresentative del settore hanno sottolineato che, finché non sia acclarata e non sia data certezza alla prospettiva di mutamento del quadro giuridico, è ragionevole concentrarsi sull'attuazione dell'intesa

del 2012 che, all'interno del recepimento della direttiva Bolkestein, ha fornito alla categoria alcuni elementi di certezza sia in termini di durata delle concessioni sia di apprezzamento dei criteri di professionalità e di anzianità di servizio sul posteggio. Sottolinea che la risoluzione a sua prima firma è concentrata sull'interesse all'approfondimento del mutamento del quadro giuridico e, nel contempo, è volta al governo degli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata nel 2012 proprio per fare fronte nel tempo ai problemi organizzativi che ha sollevato nel suo intervento il collega Della Valle, il quale ha evidenziato l'impatto che ciò avrà sull'attività amministrativa di comuni e regioni. Osserva che l'attività amministrativa nell'ordinamento italiano non è delegabile *ad libitum* in favore delle associazioni di categoria, pertanto non riesce a comprendere su quali fondamenti giuridici poggia la considerazione circa una loro gestione preferenziale per il rinnovo delle gare. Sottolineato che l'intesa è stata realizzata nel 2012 e che nel 2017 i posteggi andranno a gara, ritiene opportuno prepararsi adeguatamente a gestire l'operazione. Ringrazia quindi il Governo per avere accolto l'impegno a promuovere l'attivazione del tavolo di lavoro per risolvere i problemi organizzativi evidenziati nel corso della discussione, sottolineando positivamente che il Governo accetta anche l'impegno a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di discussione e di approfondimento del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche, che è cosa diversa dal dire che ci si può impegnare a escludere la categoria degli ambulanti dall'applicazione della direttiva Bolkestein. Il Governo riconosce pertanto la necessità di monitoraggio e di approfondimento delle modalità di recepimento della direttiva.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la risoluzione Taranto n. 7-00822.

La sottosegretaria Simona VICARI non accoglie il primo e il secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione Polidori 7-00830; accoglie il terzo e il quarto impegno della risoluzione, purché siano riformulati nei seguenti termini: « a promuovere un confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, siglata in data 5 luglio 2012, per una maggiore tutela degli interessi della categoria e del settore »; accoglie il quinto impegno della risoluzione, purché riformulato nei seguenti termini: « ad approfondire, nell'ambito del tavolo di lavoro che sarà promosso presso il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di modalità per dare attuazione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno in materia di commercio ambulante n. 9/02426-A/031 del 9 luglio 2014 ».

Catia POLIDORI (FI-PdL) accetta le riformulazioni proposte al terzo, quarto e quinto degli impegni della parte dispositiva e chiede la votazione per parti separate della propria risoluzione. Chiede altresì al Governo di tenere informato il Parlamento sull'evoluzione del tavolo di lavoro che sarà promosso presso il Ministero dello sviluppo economico. Osservato che bisogna chiarire bene la distinzione tra venditori ambulanti e venditori abusivi, auspica che a livello europeo sia opportunamente segnalato che il commercio ambulante rappresenta una specificità dei Paesi mediterranei e dell'Italia in particolare dove contribuisce in maniera significativa al PIL nazionale.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il primo e il secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione e approva le premesse, il terzo e il quarto impegno, nel testo riformulato, nonché il quinto impegno, nel testo riformulato, della risoluzione che assume il numero 8-00146 (*vedi allegato 3*).

Luca SQUERI (FI-PdL) dichiara di aver sottoscritto la risoluzione Abrignani n. 7-00832.

La sottosegretaria Simona VICARI, non accoglie il primo impegno della risoluzione Abrignani, che chiede l'assunzione delle necessarie iniziative in sede europea affinché sia rivista la normativa di riferimento, in considerazione della posizione ripetutamente assunta dalla Commissione che non sembra lasciare spazio ad ulteriori ambiti di intervento, pur confermando la volontà del Governo ad approfondire e discutere il quadro giuridico europeo in materia. Accoglie invece il secondo impegno della risoluzione Abrignani.

Luca SQUERI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta alla risoluzione Abrignani n. 7-00822.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la risoluzione Abrignani n. 7-00822, come riformulata, la quale assume il numero 8-00147 (*vedi allegato 4*).

**7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.**

(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 28 ottobre 2015.

I deputati Catia POLIDORI (FI-PdL) e Luca SQUERI (FI-PdL) dichiarano di aver sottoscritto il testo riformulato della risoluzione Ricciatti.

La sottosegretaria Simona VICARI accoglie l'impegno recato dalla parte dispositiva del testo riformulato della risoluzione Ricciatti.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia il Governo e i colleghi di tutti i gruppi presenti in Commissione che hanno sottoscritto un testo frutto di un lavoro serio svolto dalla Commissione soprattutto attraverso il confronto con le categorie interessate. Auspica quindi che attraverso l'attivazione di un tavolo di lavoro tra le amministrazioni e le parti sociali si possa promuovere la crescita professionale della categoria degli agenti di commercio risolvendo gli annosi problemi evidenziati nella discussione della risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00148 (*vedi allegato 5*).

**7-00819 Benamati: Problematiche connesse al costante aumento dei canoni commerciali di locazione.**  
(*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione*).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2015.

La sottosegretaria Simona VICARI accoglie l'impegno recato dalla risoluzione Benamati.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

**La seduta termina alle 14.15.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.**

**C. 348-B Cenni ed altri.**

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD) illustra il contenuto del provvedimento in esame. Rileva l'importanza di questo intervento legislativo che mira ad istituire un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, introducendo una normativa nazionale « di cornice » rispetto alle legislazioni regionali frattanto intervenute in materia. Il sistema previsto è costituito da: Anagrafe nazionale, Rete nazionale, Portale nazionale e Comitato permanente. Stato, regioni ed enti locali forniranno i dati ai soggetti che gestiscono il sistema.

Il testo è rimasto strutturato in 18 articoli. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione si segnalano, in particolare le modifiche relative agli articoli 3, 9, 11 e 12. Si premette che, in sede di esame al Senato, è stato modificato anche l'articolo 1, recante la definizione dell'oggetto e delle finalità sopra esposte, con la sostituzione delle parole « biodiversità agraria e alimentare » con le parole « biodiversità di interesse agricolo e alimentare », così come alle parole « risorse genetiche », sono state aggiunte le parole « di interesse alimentare ed agrario ». Evidenzia questa modifica perché si ripropone in altre parti del testo approvato dal Senato, anche nelle norme di interesse della X Commissione.

L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare viene istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per registrare tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, un'adeguata conservazione *in situ* ovvero nell'ambito dell'azienda agricola o *ex situ*, l'indicazione corretta del luogo di conservazione e l'eventuale possibilità di generare mate-

riale di moltiplicazione. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono conservate sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso e la riproduzione agli agricoltori. Il comma 4 prevede che siano inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici ed i registri anagrafici (di cui alla disciplina sulla riproduzione animale, legge n. 30/1991 e dal decreto legislativo n. 529/1992, attuativo della direttiva 91/174/UE sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza). Il Senato ha aggiunto, al riguardo, i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO. Il comma 5 stabilisce che le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privata per ritrovati vegetali ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Il comma 6 del medesimo articolo, recante l'autorizzazione di spesa, è stato modificato in modo da prevedere che la somma di 288.000 euro, finalizzata a sopportare i costi di funzionamento dell'Anagrafe, debba intendersi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101.

Per quanto riguarda l'articolo 9 (Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi), l'articolo 11 (Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione), l'articolo 12 (Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato si limitano alla definizione di biodiversità con l'introduzione nella suddetta nozione delle parole « di interesse agricolo ».

Ricorda che l'articolo 9 interviene sul *Codice della proprietà industriale* al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 45 del Codice della proprietà industriale già dispone che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.

L'articolo 11 interviene sulla disciplina dell'attività sementiera e, in modo particolare, sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione. In sostanza, il testo estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'articolo 12, infine, demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della

biodiversità di interesse agricolo e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione *in situ*, *on farm* ed

*ex situ* e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## ALLEGATO 1

**7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno meglio nota come « direttiva Bolkestein », reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi;

il suindicato provvedimento, recepito definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi;

in particolare, le disposizioni in questione con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;

all'articolo 16 il provvedimento irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare al comma 4 non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore l'articolo suindicato; esso però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, in-

troducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;

in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di « risorse naturali », citata dal suindicato articolo, e « posteggi in aree di mercato », tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di « risorse naturali »;

alle suindicate criticità si aggiungono ulteriori relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo provvedimento, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante;

fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo una oggettiva quanto deprecabile sperequazione – finanziaria, fiscale ed operativa – tra operatori del medesimo settore;

le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata, creano un'impasse normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in mate-

ria, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative

dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore.

(8-00144)

« Della Valle ».

## ALLEGATO 2

**7-00804 Allasia: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,  
premessi che:

la direttiva 2006/123/CE, nota come « direttiva Bolkestein », in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche il settore del commercio su aree pubbliche;

le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante su aree pubbliche, introducono significative restrizioni all'accesso nel settore;

l'articolo 16 (articolo 12 della direttiva europea), in particolare, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati regionali;

l'equiparazione della nozione di « risorse naturali », sempre all'articolo 16, con quella di « posteggi in aree di mercato » risulta impropria ed ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori ambulanti. Infatti, il suddetto articolo fa rientrare il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche nella nozione di « risorse naturali », assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;

alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;

il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni e, soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della « professionalità acquisita ». Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'articolo 12 della direttiva (articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010);

l'articolo 52, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ammette, a seguito di un'intesa tra i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e i comuni, il riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, con la finalità di tutelare le aree di particolare valore culturale, anche in deroga alle eventuali disposizioni regionali in materia, nonché ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'eser-

cizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012;

il proliferare degli interventi legislativi ha creato profonda incertezza per gli operatori di settore sia rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, antecedente all'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale ha rimesso in discussione, ad avviso dei firmatari del presente atto con una forzatura, la natura delle concessioni stesse, sia in merito all'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata, arrecando un grave

danno economico al settore in termini di riduzione di investimenti e di perdita di competitività,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore.

(8-00145) « Allasia, Caparini, Rondini ».

## ALLEGATO 3

**7-00830 Polidori: Iniziative a favore del commercio ambulante.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

la direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come « direttiva Bolkestein » recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 reca disposizioni dirette a regolare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e fra l'altro provvede a dettare disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e quindi di commercio ambulante;

gli operatori del commercio ambulante sono nel nostro Paese circa 160.000 e rappresentano quindi una realtà economica e sociale di notevole importanza, sia nei grandi, sia nei piccoli centri e forniscono, avendo costi di esercizio in genere contenuti, un utile contributo ad aumentare la concorrenza nel commercio e quindi al contenimento della dinamica dei prezzi al consumo;

il citato decreto legislativo, all'articolo 16, considera le aree pubbliche una « risorsa naturale » limitata e quindi introduce un limite alle concessioni di posteggio e stabilisce, in particolare, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni scadute, nonché il divieto esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo così in serie difficoltà gli operatori del settore che, nella maggior parte dei casi, hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la propria attività e che, in caso di mancato rinnovo della concessione, subirebbero danni rilevanti;

anche l'applicazione del primo comma dell'articolo 70 del predetto de-

creto legislativo pone dei problemi a quanto rivela al firmatario del presente atto di indirizzo, agli operatori del settore del commercio ambulante, nel momento in cui estende la possibilità di esercitare tale attività anche a società di capitali, trascurando il fatto oggettivo che tale tipo di commercio è tradizionalmente svolto da microimprese, spesso a conduzione familiare per cui il disposto del citato comma produrrebbe una evidente distorsione della concorrenza per la maggior forza finanziaria delle società di capitali;

il comma 5 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo stabilisce che, in sede di conferenza unificata, debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; ma, in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012 e con i successivi interventi normativi di competenza regionale, non sono stati risolti i problemi di fondo del settore che continua a vivere in un clima difficile e di incertezza in quanto solo in sede di prima applicazione viene data priorità al criterio della « professionalità acquisita » ai fini del rinnovo delle concessioni,

impegna il Governo:

a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una

maggior tutela degli interessi e della categoria e del settore;

ad approfondire, nell'ambito del tavolo di lavoro che sarà promosso presso il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di modalità per dare attua-

zione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno in materia di commercio ambulante n. 9/02426-A/031 del 9 luglio 2014.

(8-00146)

« Polidori ».

## ALLEGATO 4

**7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, entrata in vigore il 28 dicembre 2006, viene anche denominata « direttiva servizi » o « direttiva Bolkestein », dal nome del Commissario europeo per il mercato interno, Fritz Bolkestein, che ha curato e sostenuto questa direttiva;

si pone l'obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell'Unione europea tramite alcune azioni strategiche come la libertà di stabilimento dei servizi nell'Unione europea, la libertà di prestazione, la promozione della qualità, nonché la cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati. Nasce anche dalla convinzione che « una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea » e dalla consapevolezza che « i servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 per cento del Pil e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri »;

la direttiva Servizi si presenta come una « direttiva quadro ». Essa non mira a dettare norme specifiche per la regolamentazione della materia dei servizi, ma tratta le questioni con un approccio orizzontale, con l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione della materia nel tempo;

gli Stati membri hanno dovuto esaminare e semplificare le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla;

con il decreto legislativo n. 59 del 2010, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria per la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno;

con gli articoli 16 e 70 del decreto legislativo citato si sono apportate modificazioni alla normativa vigente in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo, prima di tutto, nuovi criteri per la selezione dei candidati al rilascio di concessioni di posteggio su aree pubbliche, nel caso in cui queste siano in numero limitato. Al comma 4 dell'articolo 16 è stato definito il divieto di rinnovo automatico delle concessioni stesse, e all'articolo 70, si prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche e a società di persone, anche a società, di capitali regolarmente costituite o cooperative;

tali modifiche normative hanno messo in seria difficoltà un settore già particolarmente colpito dalla crisi;

il comma 5 dell'articolo 70, dispone che « Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a

quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie »;

in data 5 luglio 2012 è stata adottata l'intesa in sede di Conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, prevedendo che la durata della concessione non può essere inferiore a nove anni, né superiore ai dodici. Sono inoltre individuati i criteri di priorità da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti;

successivamente, il 24 gennaio 2013 è stato approvato un documento unitario delle regioni e province autonome, per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa del 5 luglio 2012. In tale documento le regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e nei mercati turistici, nel limite massimo consentito dall'Intesa pari a 12 anni. Inoltre, viene definita la fase transitoria prevedendo che le concessioni scadute e rinnovate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, siano prorogate di diritto per sette anni quindi fino al 7 maggio 2017. Per le concessioni in scadenza dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata e nei cinque

anni successivi, si prevede la proroga di diritto fino al 4 luglio 2017, mentre per le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, e che sono state rinnovate automaticamente, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;

superata la fase transitoria, dopo il mese di maggio 2017, i comuni dovranno dare il via alle selezioni in attuazione della nuova normativa, dando la massima evidenza alle disposizioni attuative dell'intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, darne comunicazione anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore per pianificare la messa a bando delle stesse,

impegna il Governo

ad attivare un confronto tra le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche per approfondire le criticità contenute nella nuova normativa di recepimento della direttiva 2006/123/CE.

(8-00147) « Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano, Squeri ».

## ALLEGATO 5

**7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.****RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,

premessi che:

le principali associazioni di categoria hanno ripetutamente denunciato l'impatto profondo – in termini di riduzione di fatturato, di provvigioni e di accresciuta incidenza dei costi d'esercizio – di una lunga stagione di crisi e di recessione sul mondo dei circa 240 mila agenti e rappresentanti di commercio operanti nel nostro Paese;

in particolare, è stata richiamata l'attenzione sul peculiare profilo degli agenti monomandatari e sul rischio di abusi nel ricorso al contratto di agenzia in regime di monomandato laddove l'utilizzo di tale forma contrattuale sia volto a celare la realtà di rapporti di lavoro subordinato, ferma restando, invece, la legittimità degli effettivi contratti di monomandato quale opzione prevista dagli accordi economici collettivi e rispondente ad esigenze di fidelizzazione, di ottimizzazione delle reti di vendita e di organizzazione societaria dell'attività;

L'attività dell'agente di commercio è infatti regolata, nel rapporto con l'agenzia/impresa preponente, da una serie di disposizioni contenute nel Codice civile (articoli 1742-1752), negli accordi economici collettivi – i più usati e citati nei contratti sono quelli dell'industria/cooperazione (2002/2014) e del commercio (2009) – e dal mandato di agenzia; disposizioni di legge prevedono inoltre requisiti professionali e di onorabilità per ottenere l'idoneità all'esercizio dell'attività;

nell'articolo 1742 del Codice civile, l'agente di commercio si caratterizza per lo svolgimento di una attività: stabile e continuativa, volta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente; in una zona determinata, solitamente con diritto e obbligo di esclusiva; in regime di completa autonomia, con retribuzione a provvigione sugli affari da lui conclusi, con l'onere delle spese e quindi con il rischio economico del risultato a suo carico. Non può essere, pertanto, considerato agente o rappresentante di commercio colui il quale venga saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti (come ad esempio il procacciatore d'affari);

la distinzione fra agente di commercio monomandatario e plurimandatario non è prevista nel Codice civile, ma è stata istituita con gli accordi economici collettivi degli anni '60;

il contratto o mandato d'agenzia dell'agente monomandatario è quindi un istituto costruito in larghissima parte per via di una disciplina contrattuale che prevede che le parti, nell'ambito della loro autonomia, possano arricchire il contratto, di numerose clausole accessorie;

più in generale, le rappresentanze degli agenti e rappresentanti di commercio hanno poi sottolineato esigenze attinenti: alla deducibilità dei costi di acquisto delle autovetture strumentali allo svolgimento dell'attività; ad adeguati parametri di incassi e di acquisti di beni strumentali per l'applicazione alla categoria del regime dei contribuenti minimi; all'affinamento degli

studi di settore; all'assoggettamento IRAP e ai crediti d'imposta; alla modulazione dell'esperienza delle reti d'impresa anche per agenti e rappresentanti,

impegna il Governo

a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro tra le Amministrazioni interessate e le parti sociali dedicato – fermo restando l'autonomo confronto tra le parti sociali medesime in materia di Accordi economici collettivi – all'efficientamento del sistema dei controlli, anche sul versante contributivo e previdenziale, ai fini del contrasto di usi distorti dei mandati d'agenzia o di forme di contratto diverse dal mandato d'agenzia, nonché alla verifica della possibilità di mettere in opera strumenti d'intervento che – sul terreno delle politiche

fiscali e dell'impulso agli investimenti ed all'innovazione – accompagnino la crescita professionale della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

(8-00148) « Ricciatti, Taranto, Della Valle, Ferrara, Vico, Franco Bordo, Senaldi, Scotto, Benamati, Fratoianni, Basso, Pannarale, Bargerò, Scuvera, Placido, Montroni, Bini, Melilla, Cani, Quaranta, Arlotti, Piras, Camani, Duranti, Becattini, Sannicandro, Folino, Donati, Kronbichler, Impegno, Tidei, Pellegrino, Ginefra, Zaratti, Peluffo, Martella, Nicchi, Abrignani, Galgano, Da Villa, Cancelleri, Vallasca, Fantinati, Crippa, Polidori, Squeri ».

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviaera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578 .....	94
--	----

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99

##### COMITATO RISTRETTO

*Martedì 3 novembre 2015.*

**Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare.**

C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviaera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 12 alle 12.45.

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della vicepresidente Renata POLVERINI.*

**La seduta comincia alle 12.45.**

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.**

**Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.**

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione del 29 ottobre 2015 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione di avrà luogo nella seduta di giovedì 5 novembre.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il testo in esame, risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, si compone di cinquantacinque articoli ed è il frutto di un lavoro ampio e prolungato della Commissione di merito, che ha preso le mosse quasi due anni or sono con l'avvio dell'esame della proposta di legge di iniziativa popolare Atto Camera n. 1138, recante misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, presentata su impulso di CGIL, ACLI, ARCI, delle associazioni Libera e Avviso pubblico, del Centro studi Pio La Torre, della Legacoop e SOS impresa, nell'ambito di un pacchetto di progetti di legge che, come indicato nella relazione illustrativa della proposta di legge Atto Camera n. 1138, « sfidano le mafie e il malaffare sul piano economico e sociale: rendere le aziende sequestrate e confiscate presidi di legalità democratica e economica, punto di riferimento capace di garantire lavoro dignitoso e legale in territori spesso dilaniati dalla presenza mafiosa ». Ricorda che all'esame della proposta di legge sono state nel tempo abbinata numerose altre iniziative legislative che hanno allargato sensibilmente il raggio d'azione del provvedimento, dando vita a un intervento a largo spettro sul Codice delle leggi antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che rivede in molti aspetti la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, nonché di amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del medesimo Codice.

Si tratta, pertanto, di un *corpus* di disposizioni che in larga misura attengono ad aspetti della disciplina di carattere

sostanziale e procedurale che non incidono su profili di competenza della Commissione. Tuttavia, come evidenziato già nella richiamata relazione illustrativa della proposta di legge Atto Camera n. 1138, l'applicazione del sequestro, della confisca e dall'amministrazione giudiziaria sono suscettibili di determinare importanti riflessi anche su aspetti attinenti alla tutela dei lavoratori e dell'occupazione, specialmente quando essi abbiano ad oggetto compendi aziendali. Preannuncia che nella relazione, pertanto, si soffermerà essenzialmente sulle disposizioni che presentino una maggiore connessione con le materie di competenza della nostra Commissione.

In primo luogo, segnala che l'articolo 21 introduce nel Codice delle leggi antimafia l'articolo 34-*bis*, che disciplina una ulteriore fattispecie di controllo giudiziario sulle attività economiche e sulle aziende che abbiano agevolato occasionalmente l'attività mafiosa, qualora sussistano circostanze di fatto dalle quali si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività. Nelle norme che disciplinano il controllo, che presenta un contenuto più limitato di quello dell'amministrazione giudiziaria regolata dal precedente articolo 34 del Codice, interamente sostituito dall'articolo 19 del provvedimento in esame, non si fa, tuttavia, riferimento a possibili deroghe rispetto alla disciplina di diritto comune in materia di lavoro.

Il successivo articolo 22-*bis*, con una norma di applicazione generalizzata, limita la responsabilità degli amministratori giudiziari, dei loro eventuali coadiutori e degli amministratori nominati in caso di sequestro di partecipazioni societarie ai soli casi di dolo e colpa grave per gli atti di gestione compiuti durante la vigenza del sequestro. Si prevede, inoltre, una procedura speciale per la sanatoria delle violazioni riscontrate con riferimento ai periodi antecedenti il sequestro.

Osserva che l'articolo 28 reca una nuova disciplina della gestione delle aziende sequestrate, innovando sensibilmente le disposizioni del vigente articolo 41 del Codice delle leggi antimafia. Tra le

modifiche che maggiormente incidono sulle materie di competenza della Commissione lavoro segnala, in primo luogo, che l'ambito di applicazione della disciplina viene espressamente esteso anche al sequestro di partecipazioni societarie e che si prevede che la nomina dell'amministratore giudiziario sia comunicata dal Prefetto alle associazioni dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate, nonché alla Camera di commercio.

Si prevede, inoltre, che entro tre mesi dalla propria nomina, prorogabili a sei per giustificati motivi valutati dal giudice delegato, l'amministratore giudiziario presenti una relazione contenente, tra l'altro, una dettagliata analisi sulle prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività alla luce della situazione aziendale. Qualora si proponga la prosecuzione o la ripresa dell'attività, alla relazione deve essere allegato un piano, verificato da un professionista indipendente iscritto nel registro dei revisori legali, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, anche alla luce delle agevolazioni previste dai successivi articoli da 41-*bis* a 41-*sexies*.

Rileva che il successivo comma 1-*ter* prevede che, in caso di proposta di prosecuzione o ripresa dell'attività, l'amministratore indichi, tra l'altro, l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione della attività, riferisca in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda al momento del sequestro e provveda ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con proprio parere, al giudice delegato.

Il nuovo comma 2-*ter* dell'articolo 41 prevede la possibilità di affitto dell'azienda o del ramo di azienda o di lavoro nonché di concessione in comodato a enti, associazioni e cooperative individuati dal suc-

cessivo articolo 48, comma 3, lettera c), nonché a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata.

In caso di mancanza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisiti i pareri del pubblico ministero e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa.

Segnala che l'articolo 29 introduce nel Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 41-*bis*, volto alla costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, finalizzato ad assicurare la continuità del credito bancario e dell'accesso al credito stesso, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per la ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, nonché il sostegno alle cooperative che possono essere destinatarie dei beni confiscati. Il comma 2 specifica che il Fondo è finalizzato a fornire garanzie su crediti bancari nonché a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità delle imprese.

Osserva poi che il comma 3 precisa che possono beneficiare del Fondo anche le imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata. Ai sensi del successivo comma 7, si prevede che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la società Invitalia debbano contribuire a incrementare annualmente la dotazione del Fondo. Il comma 10 stabilisce, poi, che qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, alla luce della loro consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario possa essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'albo nazionale degli amministra-

tori giudiziari indicati da Invitalia tra i suoi dipendenti. I criteri per l'individuazione delle aziende di straordinario interesse socio-economico sono stabiliti con delibera del Consiglio direttivo dell'Agenzia.

Rileva che l'articolo 30 introduce nel Codice delle leggi antimafia un nuovo articolo 41-ter, che dispone l'istituzione, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, di tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, finalizzati a un miglior coordinamento delle misure volte alla gestione delle aziende medesime, in modo da favorire, tra l'altro, la continuazione dell'attività produttiva e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Il comma 2 del nuovo articolo 41-ter dispone che il Tavolo permanente sia coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato e sia composto, tra l'altro, da un rappresentante per ciascun ente dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, del Ministero dello sviluppo economico, della Regione, delle organizzazioni sindacali, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione, delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, designato dalle medesime secondo criteri di rotazione, delle direzioni territoriali del lavoro, delle associazioni di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato secondo criteri di rotazione, e delle camere di commercio.

Su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle associazioni sindacali il prefetto può convocare riunioni tra le associazioni e l'amministratore. Si precisa che le parti sono tenute ad operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e relazioni sindacali.

Osserva che l'articolo 31 prevede l'inserimento nel Codice delle leggi antimafia di un nuovo articolo, volto a prevedere il supporto tecnico all'amministratore giudiziario e all'Agenzia di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini rispetto a quello in cui opera l'azienda sequestrata, che possiedano i requisiti pre-

visti per il riconoscimento del *rating* di legalità. In caso di svolgimento dell'attività di supporto per più di dodici mesi, gli imprenditori maturano un diritto di prelazione per la vendita o l'affitto dell'azienda, nonché beneficiano dell'applicazione, in quanto compatibili, delle misure di cui all'articolo 41-ter.

Segnala, poi, che l'articolo 41 rivede la disciplina dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ponendone la vigilanza in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché al Ministro dell'interno, come previsto dal vigente articolo 110 del Codice delle leggi antimafia. Per quanto attiene agli organi dell'Agenzia, si prevede che il direttore, attualmente scelto tra i prefetti e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sia scelto tra una serie di soggetti che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione di beni e aziende (prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità) e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Oltre al rafforzamento del Consiglio direttivo, il nuovo testo dell'articolo 111 del Codice delle leggi antimafia introduce un nuovo organo, il Comitato consultivo di indirizzo, composto da soggetti designati in rappresentanza dei Ministeri interessati e delle parti sociali. Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione, rileva che sono previsti un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal Ministro, un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rota-

zione semestrale, individuati nel decreto di nomina, nonché un rappresentante dei sindacati, un rappresentante delle cooperative e un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro designati dalle rispettive associazioni.

A suo avviso, merita inoltre di essere segnalata la circostanza che nella definizione delle linee guida per la destinazione dei beni confiscati si richiede di individuare misure per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali delle aziende.

Quanto all'organizzazione e al funzionamento dell'Agenzia, evidenzia che il nuovo testo dell'articolo 113 del Codice delle leggi antimafia prevede che nella definizione delle risorse umane per il funzionamento dell'Agenzia sia selezionato personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei.

Fa presente, poi, che l'articolo 42, attraverso una novella all'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, prevede che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o di altre utilità nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti, tra l'altro, per i delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale. In relazione a tale modifica, il comma 1-*bis* introduce nel codice penale un nuovo articolo 603-*quater*, che, nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti di cui all'articolo 603-*bis*, dispone la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Qualora ciò non sia possibile, è disposta la confisca per equivalente.

Il successivo articolo 45 reca modifiche all'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo l'applicazione della sanzione pecuniaria da quattrocento a

mille quote per gli enti e le società in presenza dei delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, previsti dall'articolo 603-*bis* del codice penale.

Osserva, infine, che l'articolo 47 reca un'ampia delega al Governo, da esercitare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, finalizzata, in particolare, alla tutela dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro e confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, anche attraverso l'applicazione degli ammortizzatori sociali, alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, nonché misure agevolative di carattere fiscale e contributivo volte a favorire l'emersione alla legalità e la ricollocazione dei lavoratori impiegati presso le aziende in questione. Il comma 2, con una formulazione che potrebbe essere migliorata, individua il percorso da seguire per l'adozione del decreto legislativo, specificando che, ai fini della sua adozione, dovranno realizzarsi una completa ricognizione della normativa in materia di ammortizzatori sociali, incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e incentivi alle imprese, l'armonizzazione e il coordinamento di tale normativa con il Codice delle leggi antimafia e l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina dell'Unione europea. Il comma 3 reca i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega. In particolare, segnala che tutte le misure agevolative e di regolarizzazione rispetto agli obblighi previsti dalla normativa previdenziale, fiscale e sulla sicurezza sul lavoro possono essere richieste dopo l'approvazione del programma di prosecuzione delle attività delle imprese e non si applicano ai dipendenti oggetto di indagine, al soggetto per il quale si propongono le misure cautelari, ai suoi congiunti e ai loro conviventi, qualora risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che essi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda, nonché ai dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda.

Si prevede inoltre l'accesso, ove necessario, ai trattamenti straordinari di cassa integrazione guadagni e agli ammortizza-

tori sociali in termini corrispondenti a quelli previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali, senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità, affidando i relativi compiti all'amministratore giudiziario. Si stabilisce inoltre che il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura dell'integrazione salariale, che si dovrebbe estendere, ferme le esclusioni già indicate, a tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e a quelli che intrattengono o hanno intrattenuto un rapporto di lavoro riconosciuto con il piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa o con altri provvedimenti del tribunale o del giudice delegato. La lettera g) disciplina le procedure di confronto sindacale e prevede la richiesta dell'attivazione della procedura all'INPS e alla relativa commissione presso l'Istituto.

Segnala inoltre che, salvi i casi di risoluzione del contratto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, è previsto uno sgravio contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o confisca, nonché una riduzione dell'IVA per chi si avvalga di lavori, servizi o forniture erogati da aziende sottoposte a sequestro o confisca. Negli appalti (dovrebbe trattarsi dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture) sono inoltre preferite, a parità di condizioni, le aziende sequestrate o confiscate o le cooperative che le hanno rilevate. Sono inoltre previste misure per la regolarizzazione sul piano contributivo e assicurativo dei lavoratori anche attraverso sgravi contributivi e crediti di imposta, non cumulabili con gli analoghi benefici previsti a legislazione vigente. Si favorisce, poi, l'acquisizione del DURC anche in presenza di inadempimenti anteriori al provvedimento di sequestro, nonché si riconosce un titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione di contributi e incentivi alle cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate.

Si riserva, quindi, di approfondire gli aspetti del provvedimento di competenza della Commissione nel corso del prosieguo

dell'esame, anche alla luce delle eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

#### **Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.**

**Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.**

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Renata POLVERINI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto convenuto nella riunione del 29 ottobre 2015 dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, l'espressione del parere di competenza alle Commissioni riunite VIII e XIII avrà luogo nella seduta di domani.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il provvedimento, nel testo risultante dall'esame delle proposte emendative presentate presso le Commissioni di merito, consta di undici articoli che recano disposizioni volte a contenere il consumo del suolo, valorizzare il suolo non edificato e promuovere l'attività agricola che sullo stesso si svolge o potrebbe svolgersi, nonché perseguono gli obiettivi del prioritario riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana rispetto all'ulteriore consumo del suolo ineditato.

Passando al contenuto delle diverse norme del provvedimento, che hanno una limitata incidenza su materie di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1 individua le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, stabilendo in via generale che – fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione re-

gionale – il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative consistenti nel riuso delle aree già urbanizzate e nella rigenerazione delle stesse. Dopo avere rilevato che l'articolo 2 reca le definizioni utilizzate nel provvedimento in esame, fa presente che l'articolo 3 prevede, attraverso un apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050. Il decreto dovrà essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sarà sottoposto a verifica ogni cinque anni. Con deliberazione della Conferenza unificata, o, in sua assenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la riduzione del consumo di suolo è ripartita tra le regioni e, al fine di verificare l'effettiva attuazione della legge in esame, si prevede una specifica attività di monitoraggio da parte dell'ISPRA e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria.

Osserva che l'articolo 4 prevede che le regioni dettino disposizioni per incentivare i comuni a promuovere strategie di rigenerazione urbana, anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio e lo svolgimento di uno specifico censimento degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti. Anche in questo caso sono previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di inerzia delle Regioni. Il successivo articolo 5 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree ur-

banizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale.

Rileva che l'articolo 6, al fine di favorire lo sviluppo ecosostenibile del territorio, anche attraverso la riqualificazione degli insediamenti rurali locali e il consolidamento e lo sviluppo dell'attività agroforestale nel territorio rurale, prevede la possibilità per le regioni e i comuni di qualificare gli insediamenti rurali come compendi agricoli neorurali. Si tratta, in particolare, di insediamenti rurali oggetto di attività di recupero e di riqualificazione, che vengono provvisti delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale. All'interno del compendio agricolo neorurale, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, possono prevedersi anche ulteriori destinazioni d'uso, attinenti allo svolgimento di attività amministrative, servizi ludico-ricreativi, servizi turistico-ricettivi, servizi dedicati all'istruzione, attività di agricoltura sociale, servizi medici e di cura, servizi sociali, attività di vendita diretta dei prodotti agricoli od ambientali locali, nonché artigianato artistico. Il progetto di compendio agricolo neorurale dovrà essere accompagnato da un progetto unitario convenzionato nonché dall'obbligo a trascrivere il vincolo a conservare indivisa la superficie del compendio per almeno venti anni.

Rileva che il successivo articolo 7 reca il divieto di mutamento di destinazione e di trasformazione urbanistica per le superfici agricole per le quali sono stati erogati gli specifici aiuti dell'Unione europea, nonché la previsione di specifiche sanzioni in caso di violazione del divieto medesimo. Il divieto si applica per almeno cinque anni dall'ultima erogazione degli aiuti. L'articolo 8 prevede misure di incentivazione per i comuni e i soggetti privati che realizzino interventi di rigenerazione urbana o di recupero di edifici e di infrastrutture rurali e l'articolo 9 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un registro dei comuni che hanno

adeguato i propri strumenti urbanistici alla finalità della riduzione del consumo di suolo, anche ai fini del riconoscimento della priorità nell'accesso ai benefici di cui all'articolo 8.

Segnala poi che l'articolo 10 individua la destinazione esclusiva dei proventi dei titoli abitativi, nonché delle sanzioni previste dall'articolo 7 e dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, mentre l'articolo 11 reca le disposizioni transitorie e finali.

Come premesso, ancorché il provvedimento incida marginalmente sulle materie di competenza della Commissione, può senz'altro osservarsi che il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la riduzione del consumo del suolo agricolo non sono obiettivi rilevanti solo sotto il profilo ambientale, ma possono rappresentare leve importanti anche sul piano della creazione di nuove occasioni occupazionali. Il provvedimento è volto, infatti, a promuovere un circolo

virtuoso che, partendo dalla tutela e dal recupero delle risorse urbane e agricole in abbandono, può stimolare la domanda di manodopera e di professionalità qualificate. Sottolinea, inoltre, che tale azione positiva non si limiterà alla fase di recupero, in quanto il provvedimento mira ad una trasformazione stabile delle economie locali, basata sulla valorizzazione del patrimonio urbanistico e agricolo.

Per tali ragioni, pertanto, preannuncia l'intenzione di esprimere un parere favorevole sul nuovo testo del provvedimento in esame, riservandosi di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Renata POLVERINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 13.**

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti 6.50 (ulteriore nuova formulazione e 7.50 (nuova formulazione) del relatore</i> ) .....	108
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	113
AVVERTENZA .....	107

##### SEDE REFERENTE

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

##### La seduta comincia alle 12.10.

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.**

**Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 ottobre 2015.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 28 ottobre scorso il relatore ha presentato una ulteriore riformulazione del suo emendamento 6.50, riferita al comma 2 dell'articolo 6, nonché

una nuova formulazione dell'emendamento 7.50, con riferimento alle quali è stato fissato il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 17 di giovedì 29 ottobre.

Al riguardo, fa presente che sono stati presentati 10 subemendamenti all'emendamento 6.50 (*ulteriore nuova formulazione*) e 20 subemendamenti all'emendamento 7.50 del relatore (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 1*).

Dà, pertanto, la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.50 del relatore

Federico GELLI (PD), *relatore*, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, di tutti i subemendamenti riferiti all'ulteriore nuova formulazione del proprio emendamento 6.50.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sull'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.50 del relatore e parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dei subemendamenti Schullian 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).34 e 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).33: si intende che vi abbiano rinunciato.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).32.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).25, ricordando che il Movimento 5 Stelle è contrario ad introdurre disposizioni penali particolari, relative al solo personale sanitario, a forte rischio di incostituzionalità, in particolare se si limita la responsabilità alla sola colpa grave.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).25.

Mario MARAZZITI, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).31: si intende che vi abbiano rinunciato.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).30 e lo fa proprio.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).30, fatto proprio dal deputato Colletti.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).26, ribadendo che la formulazione proposta del secondo comma dell'articolo 590-*ter* del codice penale appare carente dal punto di vista della tassatività e sottolinea che in ogni caso le linee guida non possono esaurire tutte le azioni connesse alla pratica sanitaria.

Franco VAZIO (PD), in risposta ai rilevati del collega Colletti, evidenzia che rimane ferma la possibilità per i magistrati di valutare tutti gli elementi che concorrono a definire un atto sanitario al di fuori di quanto previsto dalle linee guida.

Alfonso BONAFEDE (M5S) sottolinea che la comprensibile volontà di assicurare al personale sanitario una maggiore tranquillità al momento della scelta delle terapie da adottare non trova una concreta risposta nel testo proposto dal relatore, che rischia invece di peggiorare la situazione esistente. Invita pertanto a riconsiderare il parere negativo espresso sul subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).26.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).26.

Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).29.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).29, fatto proprio dal collega Colletti.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).27, osservando che il contenuto del comma 3 dell'emendamento del relatore appare ancora più problematico di quello dei commi precedenti. Segnala una contraddizione tra le due disposizioni, in quanto con la seconda si limita la responsabilità alla sola colpa grave mentre la prima, richiamando l'articolo 3 del cosiddetto decreto Balduzzi, esclude solo la colpa lieve. Giudica in ogni caso una « follia » giuridica la prospettata sospensione di una norma penale in attesa della pubblicazione di un atto come le linee guida.

Segnala, inoltre, che la richiamata norma del decreto Balduzzi investe anche

aspetti relativi al processo civile che non rientrano tra i contenuti dell'articolo in discussione.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).<sup>27</sup>

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).<sup>28</sup> sottolineando l'opportunità di un superamento di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto Balduzzi.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) dichiara di comprendere lo spirito della proposta del collega Colletti, osservando che la norma richiamata è di fatto già disapplicata in sede giurisdizionale.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che eventuali necessità di un ulteriore affinamento del testo, che investe temi di indubbia complessità giuridica, potrebbero essere segnalate anche nella fase in cui le altre Commissioni, a cominciare dalla Commissione giustizia, esprimeranno il proprio parere.

Federico GELLI (PD), *relatore*, associandosi alle considerazioni espresse dal presidente, segnala, sulla base dei numerosi incontri svolti nelle ultime settimane, che difficilmente si è determinata un'unanimità di giudizio in relazione ad ogni singolo problema giuridico. Ritiene, in ogni caso, che la Commissione ha svolto sinora un lavoro importante, elaborando un testo di buona qualità.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rileva, sulla base della propria esperienza, che nel corso dell'esame in Assemblea è più difficile apportare miglioramenti ad un testo in discussione in quanto vi è una maggiore rigidità nel giudicare le proposte emendative.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.6.50 (*ulteriore nuova formulazione*).<sup>28</sup>

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendosi concluso l'esame dei subemendamenti ad esso riferiti, pone in votazione l'emendamento del relatore 6.50 (*ulteriore nuova formulazione*), come risultante dai subemendamenti approvati nelle sedute precedenti.

La Commissione approva l'emendamento 6.50 (*ulteriore nuova formulazione*) del relatore, come risultante dai subemendamenti approvati nelle sedute precedenti (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che con l'approvazione dell'ulteriore nuova formulazione dell'emendamento 6.50 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 6, risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti a tale articolo che pertanto non saranno posti in votazione.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo a sua prima firma 6.01.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dà la parola al relatore e al rappresentante del Governo per l'espressione dei rispettivi pareri sui subemendamenti riferiti all'emendamento 7.50 (*nuova formulazione*) del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

Federico GELLI (PD), *relatore*, esprime parere favorevole sui subemendamenti Monchiero 0.7.50 (*nuova formulazione*).<sup>25</sup>, Calabrò 0.7.50 (*nuova formulazione*).<sup>9</sup> ed Amato 0.7.50 (*nuova formulazione*).<sup>22</sup>, riconoscendo che il loro contenuto contribuisce a meglio precisare le finalità dell'articolo 7 in discussione.

Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori di tutti i restanti subemendamenti riferiti alla nuova formulazione del proprio emendamento 7.50

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere favorevole sulla nuova formulazione dell'emendamento 7.50 del relatore e

parere conforme a quello del relatore sui relativi subemendamenti.

La Commissione respinge il subemendamento Nicchi 0.7.50 (*nuova formulazione*) 15.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) chiede chiarimenti in ordine al parere contrario espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).27.

Federico GELLI (PD), *relatore*, osserva che la disposizione in esame non riguarda, oltre a quelle pubbliche, le sole strutture private accreditate ma interessa un bacino più ampio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fucci 0.7.50 (*nuova formulazione*).27 e Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).10.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).11, evidenziando che senza la proposta soppressione delle parole « delle loro condotte dolose o colpose » si rischia di limitare, anche involontariamente, la responsabilità oggettiva delle aziende sanitarie nei casi in cui i danni ai pazienti non siano riconducibili a specifiche condotte ma al complesso della degenza in una struttura.

Donata LENZI (PD) ricorda che la rubrica dell'articolo 7 in discussione limita l'oggetto della disposizione all'inadempimento della prestazione sanitaria.

Alfonso BONAFEDE (M5S) si associa alle considerazioni del collega Colletti, insistendo sulla necessità di prendere in considerazione i casi in cui è difficile individuare il momento specifico in cui si è causato un danno all'interno di una struttura sanitaria e quindi risalire alle eventuali colpe.

Franco VAZIO (PD) ritiene infondate le preoccupazioni espresse dal collega Bonafede, in quanto la norma proposta dal relatore garantisce ampiamente i pazienti, nel caso siano in grado di provare di aver subito un danno, applicando gli articoli 1218 e 1228 del codice civile.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce che la più ampia garanzia di risarcire i danni subiti dai pazienti può essere fornita solo eliminando l'inciso « delle loro condotte dolose o colpose » come proposto dal subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).11. Sollecita pertanto un voto favorevole su tale proposta emendativa in grado di soddisfare le esigenze prospettate anche dai colleghi di maggioranza.

Federico GELLI (PD), *relatore*, sottolinea che la norma proposta con il proprio emendamento prevede una responsabilità omnicomprensiva delle aziende sanitarie che garantisce i pazienti danneggiati.

Andrea COLLETTI (M5S) insiste sul rischio di limitare la portata della responsabilità contrattuale se non si adotta la modifica proposta con il subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).11.

Giovanni MONCHIERO (SCpI) dissente dai rilevati espressi dal collega Colletti, sottolineando che con il testo proposto dal relatore che si offre una tutela più forte al paziente.

Franco VAZIO (PD) ritiene che le preoccupazioni espresse dai colleghi del Movimento 5 Stelle si basino su elementi irrilevanti dal punto di vista giuridico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).11 ed approva il sub-

emendamento Monchiero 0.7.50 (*nuova formulazione*).25 (vedi allegato 2).

Giovanni MONCHIERO (SCpI) ritira il proprio subemendamento 0.7.50 (*nuova formulazione*).26.

Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) sottoscrive il subemendamento Calabrò 0.7.50 (*nuova formulazione*).9 e lo fa proprio.

La Commissione, approva il subemendamento Calabrò 0.7.50 (*nuova formulazione*).9, fatto proprio dal collega Fucci (vedi allegato 2).

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).12, soppressivo del comma 4, ricordando che vi sono casi in cui i pazienti che hanno subito un danno da parte di strutture sanitarie private si vedono costretti a citare anche i medici per non correre il rischio di vedere vanificato il diritto al risarcimento a causa del possibile fallimento di tali strutture.

Donata LENZI (PD) ricorda che il meccanismo di tutela alla base dell'articolo 7 in discussione è basato sulla considerazione che la responsabilità civile attribuita alle strutture offre maggiori garanzie ai pazienti danneggiati. Segnala, inoltre, che la procedura delineata non comprende i medici che operano in convenzione con il Servizio sanitario nazionale, quali i medici e i pediatri di base, e gli ambulatori privati di piccole dimensioni.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).12.

Andrea COLLETTI (M5S) ritira il subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).18.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Colletti 0.7.50

(*nuova formulazione*).17 e 0.7.50 (*nuova formulazione*).13.

Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).16 che mira a prevenire dubbi interpretativi.

La Commissione respinge il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).16.

Andrea COLLETTI (M5S) invita a riconsiderare il parere negativo espresso sul subemendamento a sua prima firma 0.7.50 (*nuova formulazione*).21, segnalando l'inopportunità di specificare che il comma 4 si applica in sede civile visto il riferimento al codice civile.

Federico GELLI (PD), *relatore*, si dichiara convinto delle ragioni espresse dal collega Colletti ed esprime un parere favorevole sul subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).21.

La sottosegretaria Sesa AMICI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva il subemendamento Colletti 0.7.50 (*nuova formulazione*).21.

Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) ritira il subemendamento Schullian 0.7.50 (*nuova formulazione*).24 di cui è cofirmatario.

Donata LENZI (PD) invita ad una riflessione su una possibile diversa formulazione del subemendamento Amato 0.7.50 (*nuova formulazione*).22, sul quale relatore e Governo hanno espresso parere favorevole.

Mario MARAZZITI, *presidente*, alla luce dell'invito formulato dalla collega Lenzi e dalla necessità di rispettare l'orario di

inizio dell'ufficio di presidenza congiunto con altra Commissione previsto in calendario, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.30.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*ATTI DEL GOVERNO*

*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.*

*Atto n. 212.*

## ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 6.50 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE) e 7.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE**

**SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.50 (ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE**

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 34.**  
Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire la parola: imperizia con le seguenti: negligenza o imprudenza o imperizia.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 33.**  
Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, dopo la parola: imperizia aggiungere le seguenti: , negligenza o imprudenza.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 32.**  
Fucci, Ciraci.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire le parole: risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave con le seguenti: non è punibile in caso di colpa lieve.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 25.**  
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire le parole: solo in caso di colpa grave con le seguenti: se la prestazione non implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo comma.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 31.**  
Nicchi, Fratoianni.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », primo comma, sostituire le parole: solo in caso di colpa grave con le seguenti: se, valutate le specificità del caso, la prestazione non presentava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate con le seguenti: l'esercente la professione sanitaria risponde, salve le rilevanti specificità del caso concreto, anche per colpa lieve se non ha rispettato.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 30.**  
Nicchi, Fratoianni.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », sopprimere il secondo comma.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 26.**  
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, comma 2, capoverso « Art. 590-ter », secondo comma, sostituire le parole: è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate con le seguenti: l'esercente la professione sanitaria risponde, salve le specificità del caso concreto, anche per colpa lieve se non ha rispettato.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 29.**  
Nicchi, Fratoianni.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, sopprimere il comma 3.*

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 27.**  
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 6.50 (Ulteriore nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso.

**0. 6. 50 (Ulteriore nuova formulazione). 28.**  
Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

#### ART. 6.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è inserito il seguente: « ART. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali ».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

**6. 50. (Ulteriore nuova formulazione) Il Relatore.**

#### SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO

#### 7.50 (NUOVA FORMULAZIONE) DEL RELATORE

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 1, sostituire le parole: La struttura sanitaria, con le seguenti: L'esercente la professione sanitaria e la struttura sanitaria e la parola: risponde con la seguente: rispondono.*

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **15.** Nicchi, Fratoianni.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: , privata accreditata;

b) al comma 4, dopo la parola: pubblica aggiungere le seguenti: , privata accreditata.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **27.** Fucci, Ciraci.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, al comma 1, dopo la parola: privata aggiungere le seguenti: o in regime convenzionale.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **10.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , delle loro condotte dolose o colpose.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **11.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 2, sostituire le parole: in regime intramurario con le seguenti: in regime di libera professione intramuraria.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **25.** Monchiero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Nei casi di ricovero ospedaliero o di prestazioni diagnostiche complesse, la struttura sanitaria può proporre al paziente o a chi sia abilitato ad agire in sua vece, di sottoscrivere un contratto con il quale viene disciplinata l'erogazione di tali prestazioni. Il contratto è stipulato in forma scritta e contiene la dichiarazione espressa di consenso informato del paziente.

2-ter. All'articolo 1350 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

13-bis) i contratti per l'erogazione di prestazioni mediche e sanitarie.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **26.** Monchiero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 3, dopo le parole: clinico-assistenziali e alle aggiungere le seguenti: raccomandazioni previste dalle.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **9.** Calabrò.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sopprimere il comma 4.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **12.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente: L'esercente la professione sanitaria, che svolge la propria attività all'interno delle strutture di cui al primo comma, ovvero in regime convenzionale con il Servizio sanitario nazionale, risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **18.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto la prestazione all'interno delle strutture di cui al comma 1.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 17.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto l'attività per cui è causa all'interno di una struttura sanitaria pubblica, privata o in regime convenzionale.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 13.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, sostituire il comma 4 con il seguente:* 4. L'esercente la professione sanitaria risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile solo qualora abbia svolto l'attività per cui è causa all'interno delle strutture di cui al comma 1.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 16.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole:* In sede civile,.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 21.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le*

*parole da:* che svolge la *fino a:* Servizio sanitario nazionale.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 24.** Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sostituire le parole da:* che svolge *fino a:* risponde *con le seguenti:* risponde, nei casi di cui ai commi 1 e 2,.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 22.** Amato.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole:* nell'ambito di *con le seguenti:* all'interno di;

b) *sostituire le parole:* o in rapporto convenzionale *con le seguenti:* ovvero in rapporto convenzionale.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 20.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sostituire la parola:* rapporto *con la seguente:* regime.

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 14.** Colletti, Baroni, Di Vita, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, dopo le parole:* risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile *aggiungere le seguenti:* , fermo restando che è tenuto al risarcimento del danno se non prova che la

condotta colposa o dolosa derivi da causa a lui non imputabile.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **19.** Nicchi, Fratoianni.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. L'articolo 2947 del codice civile è sostituito da seguente: « ART. 2947 – (Prescrizione del diritto al risarcimento del danno). Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ad esclusione del danno cagionato dall'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ».

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **23.** Nicchi, Fratoianni.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. L'azione risarcitoria si prescrive in ogni caso in cinque anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

**0. 7. 50** (Nuova formulazione). **28.** Fucci, Ciraci.

#### ART. 7

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 7. – (Responsabilità per inadempimento della prestazione sanitaria della struttura e dell'esercente la professione sanitaria).

1. La struttura sanitaria, pubblica o privata, che nell'adempimento della propria obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose.

2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime intramurario nonché attraverso la telemedicina.

3. L'esercente la professione sanitaria, nello svolgimento della propria attività, si attiene, fatte salve le specificità del caso concreto, alle buone pratiche clinico-assistenziali e alle linee guida di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge.

4. In sede civile, l'esercente la professione sanitaria che svolge la propria attività nell'ambito di una struttura sanitaria pubblica o privata o in rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale risponde ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

**7. 50.** (Nuova formulazione) Il Relatore.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.**

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 6.

EMENDAMENTO 6.50 DEL RELATORE (*ULTERIORE NUOVA FORMULAZIONE*) RISULTANTE DAI SUBEMENDAMENTI APPROVATI

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6. – (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). – 1. Le prestazioni sanitarie erogate con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, eseguite da esercenti le professioni sanitarie, con il consenso informato del paziente salvo i casi stabiliti dalla legge, tenuto conto delle buone pratiche clinico-assistenziali e delle raccomandazioni previste dalle linee guida di cui al secondo periodo, non costituiscono offese all'integrità psico-fisica. Tali linee guida sono adottate dalle società scientifiche iscritte in apposito elenco, istituito con decreto del Ministro della salute.

2. Dopo l'articolo 590-*bis* del codice penale è inserito il seguente: « Art. 590-ter. – (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario). – L'esercente la professione sanitaria che, nello svolgimento della propria attività, cagiona a causa di imperizia la morte o la lesione personale della persona assistita risponde dei reati di cui agli articoli 589 e 590 solo in caso di colpa grave.

Agli effetti di cui al primo comma, è esclusa la colpa grave quando, salve le rilevanti specificità del caso concreto, sono

rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali ».

3. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, continua ad applicarsi, con riferimento a ciascun settore di specializzazione medico-chirurgica, sino alla pubblicazione delle linee guida relative al medesimo settore.

## ART. 7.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 2, sostituire le parole: in regime intramurario con le seguenti: in regime di libera professione intramuraria.*

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 25.** Monchiero.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 3, dopo le parole: clinico-assistenziali e alle aggiungere le seguenti: raccomandazioni previste dalle.*

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 9.** Calabrò, Fucci.

*All'emendamento 7.50 (Nuova formulazione) del relatore, comma 4, sopprimere le parole: In sede civile,.*

**0. 7. 50 (Nuova formulazione). 21.** Colletti, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Loreface, Mantero.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale risi, dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI), del Consorzio di tutela delle varietà tipiche di riso italiano e delle sue tradizioni e di Assosementi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura .....

114

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Martedì 3 novembre 2015.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale risi, dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI), del Consorzio di tutela delle varietà tipiche di riso italiano e delle sue tradizioni e di Assosementi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 13.05.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo C. 1138 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	117

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	120
--	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.**

**Nuovo testo C. 1138 d'iniziativa popolare e abb.** (Parere alla II Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva – è il risultato di un ampio e approfondito lavoro svolto

dalla II Commissione Giustizia, che ha preso le mosse da una proposta di legge di iniziativa popolare (C. 1138 – *Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata*), cui sono state inizialmente abbinata le proposte di legge C. 1039 Gadda (*Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata*) e C. 1189 Garavini (*Disposizioni per la continuità dell'attività produttiva, la tutela dei lavoratori, la salvaguardia dell'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata*).

Obiettivo delle proposte era quello di assicurare – nel caso di aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata – la continuità dell'attività d'impresa, garantendone la permanenza sul mercato e tutelando i livelli occupazionali.

Ciò a fronte del fatto che in molti casi beni e aziende confiscate vengono abbandonati subito dopo l'emissione del provvedimento giudiziario, con conseguente fallimento di più del 90 per cento delle attività produttive oggetto di un provvedimento di sequestro prima e di confisca poi.

Nel corso dell'esame in sede referente al testo unificato delle proposte di legge – adottato dalla II Commissione quale testo base – sono state abbinare ulteriori proposte, volte ad incidere su un contesto più ampio: celerità del procedimento, amministrazione e destinazione dei beni, effetti sui terzi, ruolo dell'Agenzia nazionale, rapporti con la confisca penale.

Si tratta delle seguenti proposte di legge: C. 2580 Vecchio ed altri (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il riutilizzo del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate*); C. 2737 Bindi ed altri (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12*); C. 2786 Bindi ed altri (*Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*); C. 2956 Formisano (*Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente l'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità*

organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate).

In tal senso il testo base è stato oggetto di numerose e ampie modifiche, configurandosi come una più generale riforma del Codice Antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011: *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*).

Il testo unificato licenziato dalla Commissione Giustizia è ora composto di 51 articoli, per l'illustrazione dettagliata dei quali rinvia alla documentazione degli Uffici, in corso di predisposizione.

Si tratta infatti di un testo molto complesso. Si limita qui a ricordare che le principali materie affrontate – prevalentemente attraverso la sostituzione o la modifica di articoli del Codice Antimafia – sono quelle relative all'accelerazione del procedimento di prevenzione; all'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati nel procedimento di prevenzione; alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate; alla destinazione dei beni confiscati, all'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati dirette a semplificare il procedimento di riconoscimento dei diritti dei terzi; all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata; alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

Si riserva – nella seduta già convocata per domani – di fornire ulteriori indicazioni e precisazioni sul provvedimento.

Dalila NESCI (M5S) invita il relatore a fornire delucidazioni sull'*iter* del provvedimento, ricordando che il nuovo testo all'esame della Commissione è frutto della sovrapposizione di un testo unificato con diverse ulteriori proposte di legge, il cui contenuto è stato parzialmente recepito mediante proposte emendative.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) chiede un approfondimento al relatore con riferimento all'affidamento e alla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che in poche occasioni, a quanto risulta, sarebbero gestiti mediante procedure ad evidenza pubblica. Si tratta di un profilo che potrebbe investire direttamente le competenze della XIV Commissione e rispetto al quale ritiene debba essere svolto un approfondimento, anche al fine di non incorrere in procedure di infrazione.

Giuseppe GUERINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame è frutto di un lavoro ampio ed approfondito svoltosi in sede referente presso la Commissione Giustizia, mediante il successivo abbinamento di diverse proposte di legge. Si riserva di fornire, nella seduta già convocata per la giornata di domani, ulteriori elementi di valutazione, con particolare riferimento ai profili di competenza della XIV Commissione.

Dalila NESCI (M5S) ritiene opportuno svolgere un approfondimento sul testo del provvedimento, anche in considerazione dell'esame svoltosi presso la II Commissione, il cui andamento non appare lineare. Chiede quindi al Presidente di assicurare la verifica dei profili di compatibilità comunitaria delle disposizioni in esame, di competenza della XIV Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, assicura che l'esame del provvedimento sarà volto a verificare la conformità delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea, nel pieno rispetto delle competenze della XIV Commissione. Condivide quindi la proposta del relatore di un ulteriore approfondimento, ai fini del parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.**

**C. 348-B Cenni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Michele BORDO, *presidente*, interviene in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, ricordando che la XIV Commissione esamina, in sede consultiva, la proposta di legge C. 348-B recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare. Ricorda che la proposta di legge è stata approvata, in prima lettura, alla Camera il 18 dicembre 2014 ed è stata approvata dal Senato, con alcune modificazioni, lo scorso 21 ottobre (S. 1728).

Nella relazione illustrativa darà conto sinteticamente del contenuto del testo, che rimane strutturato in 18 articoli, evidenziando le modifiche intervenute durante l'esame al Senato.

All'articolo 1, recante la definizione dell'oggetto e delle finalità, sono state modificate le parole « biodiversità agraria e alimentare » e sostituite con « biodiversità di interesse agricolo ed alimentare ». Allo stesso modo, alle parole « risorse genetiche » sono state aggiunte quelle « di interesse alimentare ed agrario ». La modifica è stata inoltre applicata a tutte le disposizioni presenti nel provvedimento, ovunque ricorrano le parole richiamate. Il comma 5 prevede che il MIPAFF, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno il compito di promuovere le attività degli agricoltori tese al recupero delle risorse genetiche vegetali e locali, di interesse alimentare ed agrario; e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare. Con una modifica introdotta al Senato è stato soppresso il riferimento alle

attività degli agricoltori finalizzate allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale.

L'articolo 2 definisce le « risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario » (materiale genetico di origine vegetale, animale e microbica, avente un valore effettivo o potenziale per l'alimentazione e per l'agricoltura) e le « risorse locali » (originarie di uno specifico territorio; pur essendo di origine alloctona, ma non invasive, introdotte da lungo tempo nel territorio di riferimento; pur essendo originarie di uno specifico territorio, allo stato scomparse e conservate in orti botanici, allevamenti o centri di riproduzione). Al Senato è stata sostituita la congiunzione « e » con la disgiunzione « ovvero » nella parte in cui il comma 3 – nel definire « gli agricoltori custodi » – rinvia a coloro che si impegnano nella conservazione, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, delle risorse genetiche oggetto di tutela dal provvedimento in esame; analogo intervento ha interessato la definizione di « allevatori custodi », anche essi impegnati, nell'ambito dell'azienda agricola ovvero in situ, alla conservazione delle risorse genetiche.

L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare presso il MIPAFF per registrare tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, una adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola o ex situ, l'indicazione corretta del luogo di conservazione e l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono conservate sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso e la riproduzione agli agricoltori. Il comma 4 prevede che siano inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o

razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici ed i registri anagrafici. Al Senato sono stati aggiunti, al riguardo, i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO. Il comma 6, recante l'autorizzazione di spesa, è stato modificato nel senso che la somma di 288.000 euro, finalizzata a sopportare i costi di funzionamento dell'Anagrafe, debba intendersi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 101 del 2004 (Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura).

L'articolo 4, relativo all'istituzione della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, non ha subito modifiche sostanziali.

L'articolo 5 istituisce il Portale nazionale della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare. Al Senato è stato modificato il comma 3, nel senso che l'autorizzazione di spesa per gli oneri relativi al funzionamento pari a 152.000 euro per il 2015 – già prevista nel testo approvato dalla Camera – è stata posta come integrazione all'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 101 del 2004.

L'articolo 6 interviene sul tema della conservazione in situ, nell'ambito delle aziende agricole ed ex situ, demandando al MIPAFF l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ delle risorse genetiche in esame e alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione degli agricoltori custodi per la conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola, delle medesime risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione. Al Senato è stata soppressa la parte in cui le regioni e gli enti locali erano chiamati ad incentivare e promuovere l'attività svolta dagli stessi agricoltori custodi.

L'articolo 7 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provveda con decreto all'aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiver-

sità di interesse agricolo e delle Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario, adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012. Al Senato è stato specificato che l'aggiornamento deve avvenire periodicamente ed in ogni caso almeno ogni cinque anni.

L'articolo 8 istituisce presso il MIPAFF il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare. Al Senato è stata integrata la composizione, con l'inserimento di un rappresentante del Ministero della salute e la previsione – in luogo di un rappresentante degli agricoltori – di tre rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori custodi designati dalla Conferenza Stato-regioni. Al comma 5 il Senato ha introdotto un termine (novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge) entro per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, che disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato, nonché le procedure per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2 con rappresentanti di enti e istituzioni di ricerca.

L'articolo 10 istituisce il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e degli enti pubblici impegnati, esclusivamente a fini moltiplicativi, nella produzione e nella conservazione delle sementi di varietà soggette a rischio di erosione genetica o di estinzione. Al Senato è stata soppressa – tra le finalità del Fondo – la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti. È stato inoltre soppresso il comma 2 che prevedeva la copertura degli oneri relativi alla dotazione del Fondo, definiti al comma 1, in 500.000 euro annui a decorrere dal 2015. Si tratta di una modifica di coordinamento in quanto la norma di copertura è contenuta all'arti-

colo 18. Nel nuovo comma 2 (comma 3 del testo approvato dalla Camera), il Senato ha fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il termine per l'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, per definire le modalità di funzionamento del Fondo e per individuare le azioni di tutela della biodiversità da sostenere.

Gli articoli 11, 12 e 13 non hanno subito modifiche, salvo quelle già richiamate relative alla definizione di « biodiversità di interesse agricolo e alimentare » e all'inserimento della disgiunzione « ovvero » al posto della congiunzione « e » relativamente alle modalità di conservazione delle risorse genetiche.

All'articolo 14 viene modificata la data della Giornata della biodiversità agraria e alimentare, ora indicata nel giorno 20 maggio (nel testo approvato dalla Camera, la data era quella del 22 maggio, coincidente con la Giornata internazionale della biodiversità).

L'articolo 16 definisce gli interventi per la ricerca sulla biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Al Senato è stata aggiornata, al comma 1, la nuova denominazione che ha assunto il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, oggi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Al comma 2 è stata, poi, ridefinita la procedura per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità di interesse agricolo ed alimentare; viene confermato che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, provvede a destinare una quota delle risorse iscritte annualmente nello stato di previsione del MIPAAF al finanziamento di tali progetti. Al Senato è stato, invece, soppresso il rinvio ad un ulteriore decreto per la definizione dell'entità delle risorse disponibili, delle modalità di accesso alla gara e delle tipologie di progetti ammissibili, prevedendo che il finanziamento dei

progetti debba avvenire previo espletamento delle procedure selettive ad evidenza pubblica.

Infine, l'articolo 18, recante le disposizioni finanziarie, è stato modificato in modo da includere l'articolo 10 tra le disposizioni recanti oneri che vengono coperti con la disposizione in esame. Inoltre, la spesa complessiva recata dagli articoli 3, 5 e 10 – che ammonta a 940.000 per il 2015 e 500.000 a decorrere dal 2016 – per effetto delle modifiche trova copertura sui Fondi speciali di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, essendo stata configurata come nuova risorsa aggiuntiva che andrà ad integrare lo stanziamento previsto a favore della legge n. 101 del 2004.

Ricorda che in prima lettura la XIV Commissione ha espresso un parere favorevole sul provvedimento, senza formulare osservazioni, né condizioni. Non avendo rilevato – nelle modificazioni apportate dal Senato – elementi rilevanti sotto il profilo della compatibilità comunitaria, formula sin da ora una proposta di parere favorevole sul testo modificato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.**

**Atto n. 212.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Michele BORDO, *presidente*, interviene in sostituzione della relatrice, onorevole Berlinghieri, e ricorda che la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 *sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/UE* – che lo Schema di decreto in esame è volto a recepire, in attuazione dell'articolo 6 della legge n. 114/2015 (Legge di delegazione europea 2014) – intende migliorare il funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco dell'UE assicurando nel contempo un livello elevato di protezione della salute pubblica attraverso maggiori restrizioni e avvertenze per dissuadere i consumatori (in particolare i giovani) dall'acquisto e dal consumo di prodotti a base di tabacco e nicotina.

La direttiva 2014/40/UE prevede una fase transitoria: non tutte le disposizioni si applicheranno al momento dell'entrata in vigore del provvedimento in esame. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 20 maggio 2016 ma possono autorizzare l'immissione sul mercato di alcuni prodotti non conformi alla direttiva fino al 20 maggio 2017.

Quanto alle principali novità introdotte dalla direttiva 2014/40/UE, segnala che oltre a trattare dei tradizionali prodotti derivati dal tabacco tiene conto anche di quelli che potranno, in futuro, essere nuovi derivati dal tabacco (articolo 19), per i quali occorrerà una preventiva valutazione e autorizzazione; non potrà quindi accadere, com'è stato per le sigarette elettroniche, che si immettano sul mercato prodotti del tabacco di nuova generazione, senza prima stabilire regole precise.

Più nel dettaglio, la direttiva:

vieta le sigarette e il tabacco da arrotolare contenenti aromi caratterizzanti (articolo 7), dovuti a un additivo o

una combinazione di additivi, ivi compresi, ma non soltanto, frutta, spezie, erbe, alcohol, caramelle, mentolo o vaniglia, percepibili prima o durante il consumo del prodotto del tabacco. Viene anche vietato l'uso di additivi che promettono benefici per la salute (vitamine) o effetti energizzanti (taurina e caffeina);

impone all'industria del tabacco di trasmettere relazioni dettagliate agli Stati membri sugli ingredienti utilizzati nei prodotti del tabacco, in particolare le sigarette e il tabacco da arrotolare;

prevede che sui pacchetti di prodotti del tabacco o di prodotti correlati figurino delle avvertenze relative alla salute. Le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65 per cento (precedentemente il 30-40 per cento) della superficie esterna del fronte e del retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare (articolo 10);

fissa delle dimensioni minime per le avvertenze e abolisce le confezioni piccole per taluni prodotti del tabacco. In particolare, ciascun pacchetto conterrà un minimo di 20 sigarette. Spariranno quindi le confezioni da dieci e non saranno più ammessi i pacchetti di sigarette sottili, spesso indirizzate a un pubblico giovane/femminile. I prodotti da arrotolare potranno avere confezioni con un minimo di 30g di tabacco (articolo 14);

abolisce tutti gli elementi promozionali e fuorvianti sui prodotti del tabacco. In ciò rientrano, ad esempio, i riferimenti a un miglioramento dello stile di vita, al gusto o agli aromi oppure alla loro assenza (ad esempio « senza additivi »), ad offerte speciali oppure il suggerimento che un prodotto particolare è meno nocivo di un altro. Pertanto, non compariranno più sulle confezioni informazioni relative al contenuto di catrame, nicotina o monossido di carbonio, ritenute ingannevoli per il consumatore che, nel confronto tra più prodotti, tende a preferire quello con minore quantità di tali sostanze, ritenendolo meno nocivo. Scompariranno anche le diciture o caratteristiche quali « a basso

tenore di catrame », « light », « ultra-light », « mild », « naturale », « biologico », « senza additivi », « senza aromi » o « slim », o taluni nomi, immagini ed elementi figurativi o altri segni;

introduce un sistema europeo di localizzazione e rintracciabilità per combattere il traffico illecito di prodotti del tabacco;

consente agli Stati membri di vietare le vendite *online* di tabacco e di prodotti correlati;

si occupa delle vendite a distanza transfrontaliere. I rivenditori a distanza dovranno essere registrati in un apposito albo pubblico, dovranno rispettare i medesimi obblighi di quelli locali, ivi compresi quelli dell'accertamento dell'età dell'acquirente. È facoltà degli Stati membri vietare simili vendite ed è obbligo la cooperazione in tal senso fra gli Stati membri;

fissa una serie di requisiti di sicurezza e di qualità per le sigarette elettroniche (articolo 20). Le nuove regole sono volte ad assicurare la parità di trattamento nell'UE per le sigarette elettroniche contenenti nicotina; le nuove regole non si applicheranno alle sigarette elettroniche medicinali (come da direttiva 2001/83/UE) o ai presidi medici (direttiva 93/42/UEE).

Quanto al contenuto dello schema di decreto, esso si compone di 31 articoli e di 2 allegati. Rinvia alla scheda predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata, limitandosi qui a richiamare sinteticamente il contenuto degli articoli.

Il Titolo I (*Finalità e definizioni*) è composto dagli articoli 1 e 2, che illustrano le finalità del provvedimento ed elencano le definizioni adottate dallo stesso.

Il Titolo II (*Prodotti del Tabacco*) definisce, al Capo I Ingredienti ed emissioni.

L'articolo 3 conferma i livelli massimi di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio e altre sostanze.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano i metodi di misurazione e il procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi. I due

articoli riproducono in gran parte quanto stabilito dai corrispondenti articoli del decreto legislativo 184/2003, del quale il provvedimento in esame dispone la abrogazione.

L'articolo 6 dispone in materia degli obblighi connessi alla segnalazione degli ingredienti e delle emissioni, mantenendo l'obbligo per i fabbricanti e gli importatori dei prodotti del tabacco di presentare al Ministero della salute le informazioni di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione dei prodotti del tabacco.

L'articolo 7 riproduce sostanzialmente il testo dell'articolo 6 della Direttiva 2014/40/UE che introduce ulteriori obblighi rafforzati in materia di segnalazione per gli additivi inclusi in un elenco prioritario al fine di valutarne, tra l'altro, la tossicità, la capacità di indurre dipendenza e le proprietà cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione. La norma esenta le piccole e medie imprese dall'onere di tali obblighi rafforzati.

L'articolo 8 introduce, coerentemente con quanto stabilito dall'articolo 7 della Direttiva, nuove norme per la regolamentazione degli ingredienti, e, in prima istanza, vieta l'immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante (da individuarsi con decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento in esame). Sono esclusi dalla regolamentazione gli additivi essenziali per la lavorazione dei prodotti del tabacco, purché essi non diano luogo ad un prodotto con aroma o gusto caratterizzante e non accrescano la capacità di indurre dipendenza o la tossicità. Ciò al fine di evitare l'eventuale discriminazione di varietà come il tabacco Burley coltivato in Italia.

Il Capo II (artt. 9-17) contiene disposizioni sull'*etichettatura ed il confezionamento*, recando norme pressoché identiche a quelle degli articoli da 8 a 16 della direttiva n. 40/2014.

Gli articoli da 9 a 14 introducono significative innovazioni in relazione all'*etichettatura ed al confezionamento dei prodotti*.

L'articolo 9 reca le disposizioni generali prevedendo che ciascuna confezione unitaria di un prodotto del tabacco e l'eventuale imballaggio esterno recano alcune avvertenze relative alla salute e specificate nel provvedimento, stampate in modo inamovibile.

L'articolo 10 disciplina le avvertenze generali e i messaggi informativi per i prodotti da tabacco da fumo. Viene stabilito che ciascuna confezione unitaria o eventuale imballaggio esterno rechi l'avvertenza generale « Il fumo uccide – smetti subito » e il seguente messaggio informativo: « Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene ». Vengono poi specificamente esplicitati modalità di apposizione e caratteri dell'avvertenza.

L'articolo 11 disciplina poi le avvertenze combinate relative alla salute per i prodotti da tabacco da fumo che devono essere apposte su ciascuna confezione unitaria. Esse sono costituite da una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1 ed una fotografia delle immagini di cui all'allegato 2 (c.d. pittogrammi). Inoltre devono comprendere il riferimento al numero verde per smettere di fumare ed occupare il 65 per cento tanto della superficie esterna del fronte quanto del retro della confezione unitaria.

In merito all'*etichettatura dei prodotti del tabacco da fumo diverso dalle sigarette, dal tabacco da arrotolare e dal tabacco per pipa ad acqua*, l'articolo 12 prevede l'obbligo di recare l'avvertenza generale accompagnata dal riferimento al numero verde, nonché una delle avvertenze testuali elencate nell'allegato 1.

Sull'*etichettatura dei prodotti del tabacco non da fumo* dispone l'articolo 13 che si limita a prevedere l'obbligo di recare l'avvertenza « Questo prodotto del tabacco nuoce alla tua salute e provoca dipendenza » con il rispetto di precise modalità.

Sulla presentazione del prodotto l'articolo 14 prescrive che l'*etichettatura delle confezioni unitarie – e dell'eventuale imballaggio esterno – non comportano alcun elemento o caratteristica che promuova il*

prodotto, ne incoraggi il consumo, lasci intendere che un determinato prodotto del tabacco sia meno nocivo di altri.

L'articolo 15 reca disposizioni riguardanti l'aspetto e il contenuto delle confezioni unitarie e la loro presentazione alla vendita, prevedendo, tra l'altro, che la confezione unitaria di sigarette ne contenga almeno venti e quella di tabacco da arrotolare contenga non meno di 30 grammi di tabacco.

Le misure previste all'articolo 16 sono dirette a rafforzare il contrasto al traffico illecito dei prodotti, incanalando il commercio del tabacco su percorsi legali e contribuendo a ridurre le perdite del gettito fiscale conseguenza di contrabbando e contraffazione. Viene infatti introdotta l'obbligatorietà di un sistema di tracciabilità per quanto concerne la filiera legale delle forniture. Anche la disposizione in esame è conforme al corrispondente articolo (15) della direttiva n. 40/2014 che prescrive agli Stati membri di assicurare che tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco siano contrassegnate da un identificativo univoco che consente di stabilire una serie di caratteristiche del prodotto.

L'articolo 17 sul tema della caratteristica di sicurezza dispone che oltre all'identificativo univoco di cui all'articolo 16, tutte le confezioni unitarie dei prodotti del tabacco immesse sul mercato recano un elemento di sicurezza antimaniomissione.

Il Capo III (*Tabacco per uso orale, vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco e prodotti del tabacco di nuova generazione* – artt. 18-20) disciplina il tabacco per uso orale, le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco nonché i prodotti del tabacco di nuova generazione.

L'articolo 18 vieta – conformemente all'articolo 17 della direttiva n. 40/2014 – l'immissione sul mercato di tabacco per uso orale (i prodotti del tabacco, ad eccezione di quelli destinati ad essere inalati o masticati, sotto forma di polvere, di

particelle fini, specialmente quelli presentati in sacchetti-porzioni o sacchetti porosi).

L'articolo 19 vieta la vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato. A tale proposito va ricordato che l'articolo 18 della direttiva dà facoltà agli Stati membri di vietare tali tipi di vendite imponendo tuttavia una serie di cautele ed adempimenti agli Stati membri in cui tali vendite non siano vietate.

L'articolo 20 stabilisce le regole per la notifica dei prodotti del tabacco di nuova generazione – previste all'articolo 19 della direttiva n. 40/2014 – che deve essere effettuata dai fabbricanti e dagli importatori al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze elettronicamente, corredata di una descrizione dettagliata del nuovo prodotto, delle istruzioni per l'uso e delle informazioni sugli ingredienti e sulle emissioni.

Il Titolo III (*Sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe e misure a tutela dei minori* - artt. 21-24) detta disposizioni in tema di sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe e misure a tutela dei minori.

Il Capo I (*Sigarette elettroniche e prodotti da fumo a base di erbe*) comprende gli articoli da 21 a 23.

L'articolo 21, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 20 della direttiva n. 40/2014, introduce la regolamentazione delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica contenenti nicotina che potranno essere immessi sul mercato solo se conformi alle misure prescritte. Viene tuttavia precisato che le disposizioni in commento non si applicano alle sigarette che rientrano nelle categorie dei medicinali o dei dispositivi medici.

Anche per i prodotti da fumo a base di erbe (artt. 21 e 22 della direttiva) l'articolo 22 prescrive l'apposizione su ciascuna confezione unitaria e sull'imballaggio esterno di un'avvertenza generale sulla salute: « Il fumo di questo prodotto nuoce alla tua salute », stampata sul fronte e sul retro nel rispetto di una serie di specifiche prescrizioni.

L'articolo 23 prevede inoltre che i fabbricanti e gli importatori presentano al Ministero della salute un elenco, con le relative quantità, di tutti gli ingredienti utilizzati nella lavorazione di tali prodotti.

Il Capo II, recante *Misure a tutela dei minori*, si compone del solo articolo 24. La disposizione in esame (*Riduzione dell'offerta a tutela dei minori*) introduce misure finalizzate a garantire la riduzione dell'offerta e la massima tutela per i minori.

Essa non trova una precisa corrispondenza nel contenuto della direttiva n. 40/2014, ma rientra nei criteri di delega di cui all'articolo 6 della Legge di delegazione europea 2014, laddove alla lettera b) del comma 2 si fa riferimento alla necessità di tenere conto della peculiarità dei prodotti del tabacco, con l'obiettivo di ostacolare un eccesso di offerta e la diffusione del fumo tra i minori. Può inoltre in qualche modo ricondursi ai principi sottesi all'articolo 24 della direttiva n. 40/2014 nella parte in cui consentono ad uno Stato membro di adottare disposizioni più rigorose purché ciò sia giustificato dalla necessità di tutelare la salute pubblica.

Il Titolo IV, composto dal solo articolo 25, reca le disposizioni sanzionatorie. È l'articolo 23, comma 3 della direttiva n. 40/2014, infatti, a rimettere agli Stati membri l'adozione delle norme relative alle sanzioni da adottare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della direttiva. La violazione delle diverse prescrizioni contenute nel provvedimento viene punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo ed un massimo specificamente stabilito.

Il Titolo V (artt. 26-31), detta le *disposizioni transitorie e finali*. L'articolo 26 rimette ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e delle politiche agricole alimentari e forestali, l'attuazione degli atti di esecuzione e degli atti delegati, aventi caratteristiche di ordine tecnico ed esecutivo, che saranno adottati dalla Commissione europea. Tali atti rappresentano specifiche tecniche volte a facilitare l'adeguamento,

da parte delle industrie produttrici, agli adempimenti previsti dalla direttiva e, quindi, dal decreto legislativo, entro i termini stabiliti dal provvedimento.

L'articolo 27 identifica nel Ministero della salute e nel Ministero dell'economia e delle finanze le autorità competenti e responsabili per l'attuazione e l'esecuzione degli obblighi previsti dal provvedimento in esame.

L'articolo 28 detta le disposizioni transitorie autorizzando fino al 20 maggio 2017 l'immissione sul mercato di alcuni prodotti, non conformi al decreto, specificamente indicati.

L'articolo 29 dispone l'abrogazione, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, del decreto legislativo n.184/2003, attuativo della direttiva 2001/37/UE, abrogata dalla direttiva n. 40/2014.

L'articolo 30 rimette ad un decreto del Ministro della salute di concerto con quello dell'economia e delle finanze l'adozione delle disposizioni tariffarie poste a carico dei produttori e importatori del tabacco, mentre l'articolo 31 pone la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda, in conclusione, che in fase di recepimento sono state introdotte disposizioni non presenti nella Direttiva 2014/40/UE, relative ad aspetti su cui la direttiva stessa lasciava discrezionalità allo Stato membro.

In particolare:

è stato individuato il procedimento di autorizzazione dei laboratori di analisi per le misurazioni del livello di emissione in catrame, nicotina e monossido di carbonio (artt. 4 e 5);

è stato scelto di utilizzare, tra le avvertenze generali proposte dall'Unione Europea per i prodotti del tabacco da fumo, l'avvertenza « Il fumo uccide – smetti subito » (articolo 10, co. 1);

si è deciso che tutti i prodotti del tabacco da fumo (e non solo quelli previsti dalla direttiva) riceveranno il messaggio informativo e le « avvertenze combinate » relative alla salute: testo, fotografia a colori e numero del telefono verde contro il

fumo. Di conseguenza: le « fotografie sui danni da fumo » e il messaggio: « Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene » saranno presenti anche su sigari e cigarillos (articolo 12);

è stato scelto di vietare la vendita *online* transfrontaliera di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche. Tale tipologia di vendita non avrebbe consentito di verificare con assoluta certezza l'età dell'acquirente, con il conseguente rischio di consumo dei prodotti del tabacco da parte di minori (articolo 19);

sono stati introdotti divieti e obblighi (non previsti dalla direttiva) aventi la finalità di tutelare la salute dei minori, quali: divieto di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina (articolo 21); divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza; divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli IRCCS pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia (articolo 24);

sono state inasprite le sanzioni per la vendita e la somministrazione di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche ai minori. Quando la violazione è commessa più di una volta, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la revoca della licenza all'esercizio dell'attività (articolo 25);

verifica dei distributori automatici, sia al momento dell'installazione che periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell'età dell'acquirente (articolo 24, co. 4).

Come sopra ricordato sugli aspetti evidenziati la direttiva n. 40/2014 lascia spazio alla discrezionalità degli Stati membri.

Mario SBERNA (PI-CD) riterrrebbe opportuno svolgere sul provvedimento alcuni approfondimenti, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di vendita *online* dei liquidi di ricarica per le sigarette elettroniche, che a suo avviso non appaiono sufficientemente severe e dissuasive, soprattutto con riguardo al consumo da parte di minori.

Analoga valutazione dovrebbe essere svolta con riferimento alle norme in materia di etichettatura del tabacco di nuova generazione, quale le cialde di tabacco, delle quali si sottovaluta la pericolosità.

Si riserva in ogni caso di fornire ulteriori precisazioni su tali aspetti.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) ritiene utile un supplemento di attività istruttoria sul provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sui prodotti di nuova generazione, quali le sigarette elettroniche senza combustione, per le quali vengono previste alcune disposizioni di deroga. Poiché si tratta di sigarette che saranno prodotte in Italia dalla Philip Morris International, manifesta il timore che il provvedimento – che si pone quale finalità principale la tutela della salute – si traduca in un ennesimo regalo alle grandi multinazionali, scoraggiando solo alcune tipologie di sigarette.

Dalila NESCI (M5S) preannuncia l'intenzione del suo gruppo di formulare rilievi sul provvedimento in esame.

Michele BORDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Seguito dell'audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 13.50.**

**Seguito dell'audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce il seguito dell'audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.

Antonello ARDITURO, *ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, prosegue lo svolgimento della relazione iniziato nella seduta del 9 giugno scorso.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Marcello TAGLIALATELA (Fdi-AN), Stefano VIGNAROLI (M5S), la senatrice Paola NUGNES (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Antonello ARDITURO, *ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia il dottor Ardituro per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 14.45.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.45 alle 15.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'infanzia e l'adolescenza

### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione dell'assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, della consigliera delegata alle pari opportunità, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città Metropolitana di Milano, Maria Rosaria Iardino e del Direttore del Centro assistenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano, Marcello Correrà (*Svolgimento e conclusione*) ..... 127

Sulla pubblicità dei lavori ..... 127

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 128

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.*

#### La seduta comincia alle 14.10.

#### Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione dell'assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, della consigliera delegata alle pari opportunità, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città Metropolitana di Milano, Maria Rosaria Iardino e del Direttore del Centro assistenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano, Marcello Correrà.

(*Svolgimento e conclusione*).

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori

sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Marcello CORRERA, direttore del Centro assistenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano, svolge una relazione sulla materia oggetto dell'indagine.

Maria Rosaria IARDINO, consigliera delegata alle pari opportunità, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città Metropolitana di Milano, svolge un intervento sulla problematica dei minori fuori famiglia.

Pierfrancesco MAJORINO, assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, integra gli interventi svolti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Intervengono inoltre alcune educatrici del CAM di Città metropolitana di Milano, Suor Palaga Gorzo e Guida Ingenito.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il deputato Giuseppe ROMANINI (PD), la deputata Sandra ZAMPA (PD), la senatrice Ornella BERTOROTTA (M5S) a più riprese, ed il senatore Lorenzo BATTISTA (PLA-PSI-MAIE).

Replicano ai quesiti posti Marcello CORRERA, *direttore del Centro assistenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano*, e Maria Rosaria IARDINO, *consigliera delegata alle pari opportunità, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città Metropolitana di Milano*.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli intervenuti al-

l'odierna audizione dichiara conclusa la seduta e dispone che la documentazione prodotta sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	129

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza  
del presidente Giuseppe FIORONI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.05 alle 13.35.

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Martedì 3 novembre 2015.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso della riunione odierna, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di svolgere un approfondimento delle tematiche affrontate nel corso della recente audizione del dottor Duccio Berio e di procedere, a tal fine, alle audizioni dello scrittore George Jonas e dei dottori Pietro Calogero e Carlo Mastelloni, all'escussione di un ex dirigente della polizia, all'acquisizione di documentazione di interesse,

nonché ad ulteriori adempimenti istruttori affidati al dottor Allegrini, al generale Scriccia, al dottor Donadio, al tenente colonnello Giraudo e al Servizio centrale antiterrorismo della Direzione centrale della polizia di prevenzione del Ministero dell'interno.

Avvisa, inoltre, che si procederà ad inviare al dottor Berio alcuni quesiti scritti; i componenti interessati a formulare domande sono invitati a farle pervenire alla segreteria della Commissione entro venerdì 13 novembre p.v.

Comunica, infine, che:

il deputato Lavagno ha trasmesso il 27 ottobre alcuni quesiti scritti per l'avvocato Libero Mancuso a seguito della sua audizione del 13 ottobre scorso; tali quesiti sono stati trasmessi al destinatario, unitamente agli altri già pervenuti;

con nota pervenuta il 30 ottobre, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, dottor Giovanni Salvi, ha comunicato che nulla osta alla libera consultazione del verbale di interrogatorio del colonnello Armando D'Ambrosio, che pertanto è declassificato da « riservato » a « libero » (Doc. 224/1);

il 2 novembre è pervenuta la lettera con la quale il Presidente del Parlamento

europeo, Martin Schulz, conferma la sua disponibilità a partecipare il 24 febbraio 2016, presso la sede di Bruxelles del Parlamento europeo, alla celebrazione – promossa dalla Commissione – del centesimo anniversario della nascita di Aldo Moro e del quarantesimo anniversario del Consiglio europeo di Roma del 1° e 2 dicembre 1975;

il generale Scriccia ha depositato: il 30 ottobre, documentazione riservata acquisita presso la Procura della Repubblica di Napoli con riferimento a procedimenti penali di interesse per l'inchiesta parlamentare; il 2 novembre, un'ulteriore nota di libera consultazione riguardante l'identità della donna, convenzionalmente chiamata « Camillo », cui ha fatto riferimento il colonnello Ripani nella sua audizione del 30 settembre scorso;

la dottoressa Picardi, il 30 ottobre, ha depositato copia di una lettera inviata al Procuratore della Repubblica di Napoli in esecuzione di un incarico ricevuto;

il 2 novembre il dottor Donadio ha depositato: tre note di libera consultazione, con le quali segnala l'opportunità di svolgere alcune attività istruttorie, e una nota riservata;

con nota di libera consultazione pervenuta il 27 ottobre – e di cui ha già dato lettura nel corso dell'audizione del dottor Berio lo scorso 28 ottobre – il dottor Giovanni Mulinaris ha declinato l'invito della Commissione ad intervenire in audizione e ha trasmesso documentazione concernente le sue vicende giudiziarie e l'istituto *Hyperion*;

il Procuratore della Repubblica di Roma, dottor Giuseppe Pignatone, ha tra-

smesso il 27 ottobre la documentazione, in parte riservata, in parte segreta, preannunciata nel corso della sua audizione del 21 ottobre;

in relazione alla recente audizione del dottor Berio, il 27 ottobre la direttrice del Centro documentazione archivio Flaminio, dottoressa Ilaria Moroni, ha trasmesso copia di un articolo pubblicato su *Panorama* il 25 maggio 1986;

il 27 ottobre è pervenuta una nota di libera consultazione dell'amministratore delegato dell'agenzia AGI, dottor Alessandro Pica, che conferma la disponibilità a fornire alla Commissione il materiale fotografico richiesto;

con nota pervenuta il 28 ottobre, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha comunicato l'avvenuta declassifica della scheda informativa trasmessa con riferimento a Giustino De Vuono (Doc. 314/1), che è pertanto ora di libera consultazione;

il 2 novembre il direttore del Servizio centrale antiterrorismo del Ministero dell'interno, dottor Lamberto Giannini, ha trasmesso una nota di libera consultazione riguardante l'ipotizzato coinvolgimento di appartenenti a Lotta continua nella strage di via Fani;

il 27 ottobre è pervenuto un esposto anonimo.

**La seduta termina alle 13.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### COMMISSIONI RIUNITE (V Camera e 5<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	3
Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	3
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	4
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	4
Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	4
Audizione del Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	4

#### AUDIZIONI:

Attività conoscitiva preliminare all'esame dei documenti di bilancio per il 2016-2018, ai sensi dell'articolo 119, comma 3, del Regolamento della Camera e dell'articolo 48 del Regolamento del Senato della Repubblica.	5
Audizione di rappresentanti dell'ISTAT ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	5

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

#### SEDE REFERENTE:

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 865 Abrignani ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	6
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	9
---	---

### COMMISSIONI RIUNITE (IV e VIII)

#### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	10
7-00798 Rizzo: Sull'impiego del 4 <sup>o</sup> reggimento genio guastatori di Palermo in attività preventive di controllo per il dissesto idrogeologico del territorio siciliano ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	10

**COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)****RISOLUZIONI:**

- 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Seguito della discussione e rinvio*).
- 7-00813 Polverini: Interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura (*Discussione e rinvio*) ..... 13

**AUDIZIONI INFORMALI:**

- Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane), Coldiretti, UeCoop e Unci, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00769 Capozzolo, 7-00800 Zaccagnini, 7-00806 Rizzetto, 7-00807 Labriola, 7-00813 Polverini, 7-00815 Simonetti e 7-00826 Massimiliano Bernini, in materia di interventi per la prevenzione e il contrasto del lavoro irregolare e del caporalato in agricoltura ..... 14

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni****INDAGINE CONOSCITIVA:**

- Indagine conoscitiva sulla gestione associata delle funzioni e dei servizi comunali.
- Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) (*Svolgimento e conclusione*) ..... 15
- Sulla pubblicità dei lavori ..... 15
- Audizione di rappresentanti dell'Istituto geografico militare, della Fondazione Montagne Italia e della Società geografica italiana (*Svolgimento e conclusione*) ..... 16

**SEDE REFERENTE:**

- Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione. C. 2613-B cost., approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) .... 16

- ALLEGATO (Documentazione depositata dal Governo)** ..... 24

- Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. C. 3220 Sorial (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 22

**COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:**

- DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. Emendamenti C. 3340-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) ..... 22

- AVVERTENZA** ..... 22

**II Giustizia****AUDIZIONI INFORMALI:**

- Audizione nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 983 Gozi, C. 1762 Zan, C. 2876 Iori e C. 2319 Rostellato, recanti disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti, di detenuti presso la casa di reclusione di Padova, di loro familiari, di persone che svolgono attività di volontariato nel predetto istituto penitenziario, di rappresentanti della redazione della rivista « Ristretti orizzonti », nonché del direttore della medesima casa di reclusione Ottavio Casarano ..... 27

**V Bilancio, tesoro e programmazione****SEDE CONSULTIVA:**

- Sui lavori della Commissione ..... 29

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009. C. 2711-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 29

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. C. 3242 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) ....	30
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011. C. 3238 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015. C. 3331 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014. C. 3239 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011. C. 3240 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	32
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 30 gennaio 2013. C. 3241 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	33
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	35
Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa. Nuovo testo unificato C. 1373 e abb. (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	36
<b>COMITATO DEI NOVE:</b>	
DL 154/2015: Disposizioni urgenti in materia economico-sociale. C. 3340-A Governo .....	38
<b>VI Finanze</b>	
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo n. 385 del 1993 e del decreto legislativo n. 98 del 1998, in attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 208 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ....	39
<b>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del relatore)</b> .....	53
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento. Atto n. 209 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) ....	40
<b>ALLEGATO 2 (Proposta di parere del relatore)</b> .....	55
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 153/2015 Misure urgenti per la finanza pubblica. C. 3386 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	41
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo (C. 3332 Governo) (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	47
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	52

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti dell'Istituto italiano dei Castelli, sulle tematiche relative alla tassazione sugli immobili .....	52
---	----

**VII Cultura, scienza e istruzione****SEDE CONSULTIVA:**

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, C. 2737 Bindi e C. 2956 Formisano (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	58
--	----

**RISOLUZIONI:**

7-00814 Ghizzoni: Sul diritto allo studio universitario connesso al nuovo metodo di calcolo dell'ISEE ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	61
---	----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici****SEDE CONSULTIVA:**

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Testo base C. 348-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	64
--	----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni****INTERROGAZIONI:**

5-03744 Oliaro: Necessità di una revisione della disciplina relativa ai costi minimi di esercizio per l'autotrasporto di merci in conto terzi .....	66
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	69
5-05332 Rizzetto: Problematiche relative al finanziamento dei lavori di costruzione della nuova darsena commerciale nel porto di Catania .....	67
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	70
5-06002 Nizzi: Realizzazione del progetto « main bridge » volto ad incrementare i voli tra il capoluogo sardo e il continente e opportunità di estenderne l'applicazione anche agli scali di Olbia e Alghero .....	67
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-06167 Burtone: Depotenziamento della stazione ferroviaria di Metaponto .....	67
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	73
5-06495 Coppola: Collegamenti ferroviari nella regione Friuli Venezia Giulia .....	68
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	74
5-06608 Gelli: Difficoltà di accesso e fruizione dei servizi di trasporto ferroviario da parte di persone con disabilità, con particolare riferimento alle stazioni di Montecatini e Pistoia .....	68
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	75

**X Attività produttive, commercio e turismo****RISOLUZIONI:**

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.	
7-00804 Allasia: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.	
7-00822 Taranto: Problemi organizzativi connessi alla piena operatività dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla materia dei posteggi su aree pubbliche.	

7-00830 Polidori: Iniziative a favore del commercio ambulante.	
7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00822, n. 8-00144, n. 8-00145, n. 8-00146 e n. 8-00147</i> ) .....	77
ALLEGATO 1 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	84
ALLEGATO 2 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	86
ALLEGATO 3 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	88
ALLEGATO 4 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	90
7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148</i> ) .....	80
ALLEGATO 5 ( <i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i> ) .....	92
7-00819 Benamati: Problematiche connesse al costante aumento dei canoni commerciali di locazione ( <i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	81
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni ed altri (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) ..	81

## XI Lavoro pubblico e privato

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni in materia di accesso dei lavoratori e delle lavoratrici ai trattamenti pensionistici e di riconoscimento a fini previdenziali dei lavori di cura familiare. C. 857 Damiano, C. 115 Gebhard, C. 388 Murer, C. 530 Gneccchi, C. 728 Gneccchi, C. 1503 Di Salvo, C. 1879 Cirielli, C. 1881 Gneccchi, C. 2046 Fedriga, C. 2430 Fauttilli, C. 2605 Sberna, C. 2918 Melilla, C. 2945 Damiano, C. 2955 Prataviera, C. 3077 Airaudo, C. 3114 Ciprini, C. 3144 Pizzolante, C. 3153 Dell'Aringa, C. 3290 Polverini e petizione n. 578 .....	94
---	----

### SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo unificato C. 1138 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	94
Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato. Nuovo testo C. 2039 Governo e abb. (Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	99

## XII Affari sociali

### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Testo unificato C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Subemendamenti agli emendamenti 6.50 (ulteriore nuova formulazione e 7.50 (nuova formulazione) del relatore</i> ) .....	108
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti e subemendamenti approvati</i> ) .....	113
AVVERTENZA .....	107

## XIII Agricoltura

### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti dell'Ente nazionale risi, dell'Associazione industrie risiere italiane (AIRI), del Consorzio di tutela delle varietà tipiche di riso italiano e delle sue tradizioni e di Assosementi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura .....	114
---	-----

**XIV Politiche dell'Unione europea**

## SEDE CONSULTIVA:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Nuovo testo C. 1138 d'iniziativa popolare e abb. (Parere alla II Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	115
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	117

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE. Atto n. 212 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	120
--	-----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Seguito dell'audizione di Antonello Ardituro, nella qualità di ex sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	126
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA**

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui minori fuori famiglia.

Audizione dell'assessore alle politiche sociali e cultura della salute del Comune di Milano, Pierfrancesco Majorino, della consigliera delegata alle pari opportunità, politiche di genere, sostegno alle categorie più deboli e disabilità di Città Metropolitana di Milano, Maria Rosaria Iardino e del Direttore del Centro assistenza minori (CAM) di Città metropolitana di Milano, Marcello Correr ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	127
Sulla pubblicità dei lavori .....	127
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	128

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL RAPIMENTO E SULLA MORTE DI ALDO MORO**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	129
COMMISSIONE PLENARIA:	
Comunicazioni del Presidente .....	129

Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.

€ 7,60



\*17SMC0005440\*